

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

★ Regolamento (CE) n. 769/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2500/2001, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 1267/1999 per consentire ai paesi oggetto del processo di stabilizzazione e di associazione di partecipare alle gare di appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione	1
★ Regolamento (CE) n. 770/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale	4
★ Regolamento (CE) n. 771/2004 della Commissione, del 23 aprile 2004, recante misure transitorie intese a mantenere l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive in seguito all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea ⁽¹⁾	7
★ Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia ⁽¹⁾	11
★ Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE ⁽¹⁾	18
Regolamento (CE) n. 774/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	25
★ Regolamento (CE) n. 775/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi ⁽¹⁾	27
★ Regolamento (CE) n. 776/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2004 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche	31

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 22 EUR

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

IT

Sommario (segue)	
★ Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato dei cereali in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea	50
★ Regolamento (CE) n. 778/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, che rettifica la versione portoghese del regolamento (CE) n. 40/2004 relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999	62
★ Regolamento (CE) n. 779/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, che rettifica i testi in lingua francese e olandese del regolamento (CE) n. 2277/2003 che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari	63
★ Regolamento (CE) n. 780/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione e al transito di alcuni prodotti provenienti da alcuni paesi terzi ⁽¹⁾	64
★ Regolamento (CE) n. 781/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)	85
★ Regolamento (CE) n. 782/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione in seguito all'adesione della Comunità europea al Protocollo di Madrid ⁽¹⁾	88
★ Regolamento (CE) n. 783/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege, diverse dalle ciliege acide	98
Regolamento (CE) n. 784/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	100

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2004/395/CE, Euratom:

★ Decisione del Consiglio, del 21 aprile 2004, che nomina un membro danese del Comitato economico e sociale	102
---	-----

2004/396/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante nomina di un membro titolare finlandese e di un membro supplente finlandese del Comitato delle regioni	103
---	-----

2004/397/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni	104
---	-----

★ Decisione del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante nomina di un membro titolare belga del Comitato delle regioni	105
2004/399/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante nomina di un membro titolare e di cinque membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni	106
Commissione	
2004/400/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 26 aprile 2004, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva profoxydim⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 1512]	107
2004/401/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 26 aprile 2004, concernente la non iscrizione del mefluidide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 1513]	109
2004/402/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 26 aprile 2004, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 1517]	111
2004/403/CE:	
★ Decisione n. 2/2004 del Comitato misto per l'agricoltura, del 18 marzo 2004, concernente le modifiche dell'appendice dell'allegato 10 all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli	113

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 769/2004 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2500/2001, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 1267/1999 per consentire ai paesi oggetto del processo di stabilizzazione e di associazione di partecipare alle gare di appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 bis, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (¹),

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 giugno 2003 il Consiglio europeo di Salonicco ha approvato la 'Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: Verso l'integrazione europea', invitando la Commissione a prendere in considerazione l'adozione di misure atte a consentire ai paesi oggetto del processo di stabilizzazione e di associazione di partecipare alle gare d'appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione (Phare, Ispa, Sapard).
- (2) È pertanto opportuno modificare i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3906/89, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (²), (CE) n. 555/2000, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta (³), (CE) n. 2500/2001, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia (⁴), (CE) n. 1268/1999, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (⁵) e (CE) n. 1267/1999, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (⁶),

(¹) Parere del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(²) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(³) GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).
(⁴) GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1.
(⁵) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 24).
(⁶) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3906/89 è modificato come segue:

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. La partecipazione alle gare di appalto e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (*). L'autorità aggiudicatrice può, in casi debitamente motivati e giudicando caso per caso, autorizzare la partecipazione alle gare di appalto e ai contratti delle persone fisiche e giuridiche di paesi terzi.

2. Entro l'ambito di applicazione dei trattati, le forniture sono originarie degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000. In casi debitamente motivati e giudicando caso per caso l'autorità aggiudicatrice può derogare a tale disposizione.

(*) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327 del 13.12.2001, pag. 3).»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 555/2000 è modificato come segue:

all'articolo 7, i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. La partecipazione alle gare di appalto e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (*). L'autorità aggiudicatrice può, in casi debitamente motivati e giudicando caso per caso l'autorità aggiudicatrice può derogare a tale disposizione.

10. Entro l'ambito di applicazione dei trattati, le forniture sono originarie degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000. In casi debitamente motivati e giudicando caso per caso l'autorità aggiudicatrice può derogare a tale disposizione.

(*) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327 del 13.12.2001, pag. 3).»

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2500/2001 è modificato come segue:

all'articolo 8:

a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. La partecipazione alle gare di appalto e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (*), e del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (**). L'autorità aggiudicatrice può, in casi debitamente motivati e giudicando caso per caso, autorizzare la partecipazione alle gare di appalto e ai contratti delle persone fisiche e giuridiche di paesi terzi.

Entro l'ambito di applicazione dei trattati, le forniture sono originarie degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n.

1488/96 e del regolamento (CE) n. 2666/2000. In casi debitamente motivati e giudicando caso per caso l'autorità aggiudicatrice può derogare a tale disposizione.

(*) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2698/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1).

(**) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327 del 13.12.2001, pag. 3).»

b) il paragrafo 8 è soppresso.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1268/1999 è modificato come segue:

all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le persone fisiche e giuridiche di Cipro, di Malta e della Turchia nonché dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (*), possono partecipare alle gare di appalto e ai contratti alle stesse condizioni che si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati e dei paesi beneficiari.

(*) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327 del 13.12.2001, pag. 3).»

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 1267/1999 è modificato come segue:

all'articolo 6 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Relativamente alle misure per le quali la Comunità costituisce l'unica fonte di aiuto esterno, la partecipazione alle gare di appalto e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati, dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, e dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (*).

(*) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327 del 13.12.2001, pag. 3).»

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

**REGOLAMENTO (CE) N. 770/2004 DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2004**

recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (¹),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (²), stabilisce i principi e le condizioni generali per l'applicazione del regime di controllo e di coercizione applicabile ai pescherecci che operano nelle zone situate al di là dei limiti della giurisdizione nazionale nella zona della convenzione sulla commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) (in seguito denominato: il «regime»).
- (2) La NEAFC ha adottato una raccomandazione volta a modificare il regime con l'aggiunta dell'eglefino come risorsa regolamentata nonché alcune raccomandazioni, nel novembre 2002, relative a modifiche del regime con riguardo ai trasbordi e alle operazioni di pesca in comune.
- (3) A norma della convenzione NEAFC, tali raccomandazioni sono divenute vincolanti per le parti contraenti e la Comunità dovrebbe pertanto applicarle.
- (4) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2791/1999 prevede che alcuni suoi articoli restino in vigore su una base ad hoc fino al 31 dicembre 2002 e che la Commissione si impegni a presentare, entro il 30 settembre 2002, proposte relative a un regime definitivo.
- (5) In attesa di una proposta intesa a stabilire un regime definitivo, è opportuno prorogare sino al 31 dicembre 2005 l'applicazione su una base ad hoc dell'articolo 6, paragrafo 3, e degli articoli 8, 10 e 11.

(¹) Parere reso il 10 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(²) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 215/2001 (GU L 31 del 2.2.2001, pag. 1).

(6) Onde garantire la continuità con le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, è necessario che l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e degli articoli 8, 10 e 11 decorra immediatamente dopo tale data.

(7) È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2791/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2791/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, sono inseriti i punti seguenti:
 - (11) «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquisite viventi, incluse le navi officina e le imbarcazioni impegnate nel trasbordo;
 - (12) «trasbordo»: il trasferimento da un peschereccio ad un altro di qualsiasi quantitativo di pesci, molluschi, crostacei e/o prodotti della pesca detenuti a bordo;
 - (13) «operazione di pesca in comune»: qualsiasi operazione effettuata da due o più navi tramite la quale le catture sono trasferite dagli attrezzi di pesca dell'una verso l'altra.»
- 2) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Solamente i pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera sono autorizzati, secondo le condizioni specificate nel permesso, a pescare, a tenere a bordo, a sottoporre a operazioni di trasbordo o di pesca in comune e a sbucare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione.»
- 3) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esonere dal tenere un giornale di bordo un peschereccio comunitario impegnato in operazioni di trasbordo che carica a bordo quantitativi di pesce. I pescherecci che beneficiano di tale deroga registrano in un registro di produzione o in un piano di stivaggio:

 - a) data e ora (UTC) di trasmissione di un resoconto;

- b) in caso di trasmissione via radio, nome della stazione radio che ha trasmesso il resoconto;
 - c) data e ora (UTC) dell'operazione di trasbordo;
 - d) luogo (longitudine/latitudine) dell'operazione di trasbordo;
 - e) quantitativi caricati per ogni specie;
 - f) nome e indicativo internazionale di chiamata del peschereccio da cui la cattura è stata scaricata.»
- 4) All'articolo 6, paragrafo 1, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
- «c) i quantitativi presenti a bordo all'uscita dalla zona di regolamentazione. I resoconti sono trasmessi al massimo otto ore e almeno sei ore prima di ogni uscita dalla zona di regolamentazione. Essi indicano, se del caso, il numero di giorni di pesca e le catture realizzate nella zona di regolamentazione, a decorrere dal primo giorno di attività o dall'ultimo resoconto delle catture;
 - d) i quantitativi caricati e scaricati per ogni trasbordo di pesce e le catture prese a bordo nel corso di operazioni di pesca in comune durante il periodo in cui la nave resta nella zona di regolamentazione. I resoconti sono trasmessi entro le 24 ore successive alla fine dell'operazione di trasbordo o di pesca in comune.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004.

- 5) All'articolo 9 è aggiunto il comma seguente:

«Il comandante di un peschereccio comunitario impegnato in operazioni di trasbordo che carica a bordo quantitativi di pesce non può esercitare altre attività di pesca, incluse le operazioni di pesca in comune, nel corso della stessa bordata.»

- 6) L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Trasbordo e operazioni di pesca in comune

Il comandante di un peschereccio comunitario non può effettuare operazioni di trasbordo o di pesca in comune con navi di parti non contraenti.»

- 7) All'articolo 30, la data «31 dicembre 2002» è sempre sostituita dalla data «31 dicembre 2005» e la data «30 settembre 2002» è sostituita dalla data «30 settembre 2004».
- 8) L'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
L'articolo 1, paragrafo 7, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

ALLEGATO

«ALLEGATO

RISORSE REGOLAMENTATE

Stock		Regione geografica/zona CIEM
(Denominazione comune)	(Denominazione scientifica)	
Scorfano atlantico	Sebastes mentella	V, XII, XIV
Aringa norvegese riproduttrice nel periodo primaverile (atlantico-scandinava)	Clupea harengus	I, II
Melù	Micromesistius poutassou	IIa, IVa, Vb, VII, XII, XIV
Sgombro	Scomber scombrus	IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV
Eglefino	Melanogrammus Aeglefinus	VIIb»

**REGOLAMENTO (CE) N. 771/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2004**

recante misure transitorie intese a mantenere l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive in seguito all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione⁽²⁾ e la decisione 2002/928/CE della Commissione⁽³⁾ contengono disposizioni relative alla non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca da parte degli Stati membri delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive.

(2) L'Ungheria ha chiesto misure transitorie per talune sostanze attive in modo da eliminare gradualmente la produzione o da poter presentare un fascicolo conforme ai requisiti della direttiva 91/414/CEE.

(3) Le eventuali misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime in vigore nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della normativa fitosanitaria dovranno essere limitate ad un periodo di tre anni dalla data di adesione.

(4) Alcuni nuovi Stati membri hanno informato la Commissione della presenza sul loro mercato di sostanze attive che non sono commercializzate negli Stati membri attuali. È opportuno disporre che anche tali sostanze attive possano rimanere sul mercato in modo da essere riesaminate nel quadro della quarta fase del programma di riesame.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri menzionati nella colonna B dell'allegato I provvedono affinché le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nella colonna A siano revocate entro le date indicate nella colonna C.

Gli Stati membri provvedono affinché il mantenimento dell'impiego sia accettato solo se non produce effetti dannosi per la salute dell'uomo o degli animali e non ha incidenze inaccettabili sull'ambiente.

Articolo 2

Gli Stati membri possono autorizzare o riautorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell'allegato II fino al 30 aprile 2007, a meno che venga deciso anteriormente a tale data di non iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca e alla data di detta entrata in vigore.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/30/CE della Commissione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50).

⁽²⁾ GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 21).

⁽³⁾ GU L 322 del 27.11.2002, pag. 53.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 1

Colonna A Sostanza attiva	Colonna B Stato membro	Colonna C Data
Benomil	Ungheria	31.12.2005
Beta-cypermethrin	Ungheria	31.12.2005
Butilato	Ungheria	30.4.2006
Cicloato	Ungheria	30.4.2006
EPTC (etil dipropiltiocarbammato)	Ungheria	30.4.2006

ALLEGATO II

- (1R)-1,3,3-trimetil-4,6-diossatriciclo[3.3.1.0^{2.7}]nonano (lineatin)
- (3-benziloxicarbonil-metil)-2-benzotiazolinone (Benzolinone)
- (E)-2-Metil-6-metilene-2,7-octadien-1-ol(myrcenol)
- (E)-2-Metil-6-metilene-3,7-octadien-2-ol(isomycenol)
- (E,Z)-8,10-tetradecadienil
- 1, 3, 5-tir-(2-idrossietil)-esa-idro-s-triazina
- 1-Metossi-4-propenilbenzene (Anetolo)
- 1-Metil-4-isopropilidenedicloes-1-ene (Terpinolene)
- 2,6,6-Trimetilbiciclo[3.1.1]hept-2-ene (alpha-Pinen)
- 2-etil-1,6-dioxaspiro (4,4) nonan (chalcogran)
- 2-idrossietil butil sulfuro
- 2-Mercaptobenzotiazolo
- Sale sodico del 2-metossi-5-nitrofenolo
- 2-metossipropan-1-olo
- 2-metossipropan-2-olo
- 2-Metil-6-metilene-2,7-octadien-4-ol (ipsdienol)
- 2-Metil-6-metilene-7-octen-4-ol (Ipsenol)
- 3,7,7-Trimetilbiciclo[4.1.0]hept-3-ene (3-Carene)
- 3-Metil-3-buten-1-ol
- 3-fenil-2-propenal (Cinnamaldeide)
- 4,6,6-Trimetilbiciclo[3.1.1]hept-3-en-ol,((S)-cis-verbenol)
- *Agrobacterium radiobacter* K 84
- Asfalti
- *Bacillus subtilis* ceppo IBE 711
- *Baculovirus* GV
- Benzotiadiazolo
- Biohumus
- Carbonato di calcio
- Polisolfuro di calcio
- Monossido di carbonio
- Caseina
- Chinina cloridrata
- Estratto di agrumi/estratto di pompelmo
- Polvere di aghi di conifere
- Complezzo rame: 8-idrossichinolina con acido salicilico
- Cumilfenolo
- Di-1-p-mentene
- Dodecan-1-il acetato
- Ethanedral (glioxal)
- Etil 2,4-decadienoato
- Estratto di quercia rossa, fico d'India, sommaco aromatico, mangrovia rossa
- Estratto di menta piperita
- Estratto di equiseto
- Estratto di pianta del tè
- Residui di distillazione dei grassi

- Acidi grassi/acido isobutirrlico
 - Acidi grassi/acido isovalerico
 - Acidi grassi/acido laurico
 - Acidi grassi/acido valerico
 - Flufenzin
 - Flumetsulam
 - Polpa d'aglio
 - Esametilen tetramina (urotropina)
 - CompleSSO ittiolo
 - Pirofosfato di ferro
 - Acido jasmonico
 - Lactofen
 - Lanolina
 - Metil p-idrossibenzoato
 - Albumina del latte
 - Polvere di mostarda
 - Acido N-feniltalamico
 - Oleina
 - Acido p-idrossibenzoico
 - Acetato di polivinile
 - Propisochlor
 - Propolis
 - *Pythium oligandrum*
 - Repellente (al gusto) di origine vegetale e animale/estratto alimentare/acido fosforico e farina di pesce
 - Repellente (all'odorato) di origine animale o vegetale/olio di catrame
 - Resine
-

REGOLAMENTO (CE) N. 772/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2004

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,previa pubblicazione del progetto del presente regolamento⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento n. 19/65/CEE conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE a determinate categorie di accordi di trasferimento di tecnologia cui partecipano soltanto due imprese ed alle corrispondenti pratiche concordate, che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1.
- (2) A norma del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento (CE) n. 240/96, del 31 gennaio 1996, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia⁽³⁾.
- (3) Il 20 dicembre 2001 la Commissione ha pubblicato una relazione valutativa sull'applicazione del regolamento (CE) n. 240/96 riguardante l'esenzione per categoria di trasferimenti di tecnologia⁽⁴⁾. Alla pubblicazione ha fatto seguito un dibattito pubblico sull'applicazione del regolamento (CE) n. 240/96 e, più in generale, sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafi 1 e 3, del trattato CE, agli accordi di trasferimento di tecnologia. Nella loro reazione alla relazione valutativa, gli Stati membri ed i terzi si sono espressi in generale a favore di una riforma della politica di concorrenza comunitaria in materia di accordi di trasferimento di tecnologia. È pertanto opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 240/96.

(4) Il presente regolamento deve soddisfare la duplice esigenza di assicurare una concorrenza effettiva e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi, si deve tenere conto della necessità di semplificare il quadro normativo e la sua applicazione. È opportuno abbandonare l'impostazione basata sull'elenco delle clausole esentate e definire invece le categorie di accordi che sono esentati fino ad un determinato livello di potere di mercato, precisando le restrizioni o le clausole che non possono figurare in tali accordi. Questa scelta è coerente con un'impostazione di tipo economico, intesa a valutare le ripercussioni degli accordi sul mercato rilevante. Una simile impostazione richiede inoltre di operare una distinzione tra accordi tra imprese concorrenti ed accordi tra imprese non concorrenti.

(5) Gli accordi di trasferimento di tecnologia hanno per oggetto la licenza di tecnologia. Tali accordi favoriscono di norma un più efficiente uso delle risorse e promuovono la concorrenza, in quanto possono ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, offrire maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziale, stimolare l'innovazione incrementale, agevolare la diffusione delle tecnologie ed alimentare la concorrenza sul mercato del prodotto.

(6) La probabilità che tali effetti di incremento dell'efficienza e di promozione della concorrenza superino gli eventuali effetti anticoncorrenziali dovuti alle restrizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia dipende dal grado di potere di mercato delle imprese interessate e, di conseguenza, dalla misura in cui tali imprese devono affrontare la concorrenza di imprese che detengono tecnologie sostitutive o di imprese che producono prodotti sostitutivi.

(7) Il presente regolamento deve riguardare esclusivamente gli accordi mediante i quali il licenziante consente al licenziatario di sfruttare la tecnologia sotto licenza, eventualmente successivamente ad ulteriore attività di ricerca e sviluppo, per la produzione di beni o servizi. Esso non deve riguardare gli accordi di licenza finalizzati a subappaltare attività di ricerca e sviluppo. Esso non deve neppure riguardare gli accordi di licenza finalizzati alla costituzione di pool tecnologici, vale a dire gli accordi volti a mettere in comune le tecnologie al fine di concedere in licenza a terzi il pacchetto di diritti di proprietà di beni immateriali in tal modo costituito.

⁽¹⁾ GU 36 del 6.3.1965, pag. 533/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 235 dell'1.10.2003, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 31 del 9.2.1996, pag. 2. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

⁽⁴⁾ COM(2001) 786 def.

- (8) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 81, paragrafo 3, non è necessario definire gli accordi di trasferimento di tecnologia che possono rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all'articolo 81, paragrafo 1, si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura e della dinamica dei mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto.
- (9) Il beneficio dell'esenzione per categoria stabilito dal presente regolamento deve essere limitato agli accordi che si possano, con sufficiente certezza, presumere conformi alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3. Al fine di conseguire i vantaggi e di realizzare gli obiettivi del trasferimento di tecnologia, il beneficio di cui al presente regolamento deve applicarsi anche alle disposizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia che, pur non costituendo l'oggetto primario di tali accordi, sono direttamente collegate all'applicazione della tecnologia sotto licenza.
- (10) Per quanto riguarda gli accordi di trasferimento di tecnologia tra concorrenti, qualora la quota dei mercati rilevanti attribuibile congiuntamente alle parti non superi il 20 % e gli accordi non contengano restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, si può presumere che essi siano in genere atti a determinare un miglioramento della produzione o della distribuzione e a riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva.
- (11) Per quanto riguarda gli accordi di trasferimento di tecnologia tra non concorrenti, qualora la quota individuale dei mercati rilevanti attribuibile a ciascuna delle parti non superi il 30 % e gli accordi non contengano restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, si può presumere che essi siano in genere atti a determinare un miglioramento della produzione o della distribuzione e a riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva.
- (12) Non è possibile presumere che, qualora la quota di mercato superi dette soglie, gli accordi di trasferimento di tecnologia rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. Un accordo di licenza esclusiva tra imprese non concorrenti, ad esempio, spesso non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. Non è neppure possibile presumere che, qualora la quota di mercato superi dette soglie, gli accordi di trasferimento di tecnologia che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, non soddisfino le condizioni per un'esenzione. Tuttavia, non si può neanche presumere che tali accordi determinino di norma vantaggi oggettivi di natura ed ampiezza tali da compensare gli svantaggi che essi determinano sotto il profilo della concorrenza.
- (13) Il presente regolamento non deve esentare gli accordi di trasferimento di tecnologia che contengano restrizioni non indispensabili per il miglioramento della produzione o della distribuzione. In particolare, gli accordi di trasferimento di tecnologia che contengano alcune restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, come la fissazione dei prezzi praticati ai terzi, devono essere esclusi dal beneficio della presente esenzione per categoria indipendentemente dalle quote di mercato delle imprese interessate. In caso di simili restrizioni fondamentali, la totalità dell'accordo deve essere esclusa dal beneficio dell'esenzione per categoria.
- (14) Al fine di tutelare gli incentivi ad innovare e l'adeguata applicazione dei diritti di proprietà di beni immateriali, talune restrizioni devono essere escluse dall'esenzione per categoria. In particolare, devono essere esclusi gli obblighi di retrocessione esclusiva per i perfezionamenti separabili. Qualora una simile restrizione sia inclusa in un accordo di licenza, soltanto la restrizione in questione deve essere esclusa dal beneficio dell'esenzione per categoria.
- (15) Le soglie relative alla quota di mercato, l'esclusione dall'esenzione degli accordi di trasferimento di tecnologia contenenti restrizioni anticoncorrenziali gravi e le restrizioni escluse previste dal presente regolamento assicureranno di norma che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non consentano alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei prodotti in questione.
- (16) In casi particolari, in cui gli accordi rientranti nel campo d'applicazione del presente regolamento producano nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, la Commissione deve poter revocare il beneficio dell'esenzione per categoria. Ciò può avvenire in particolare quando gli incentivi ad innovare vengono limitati o quando l'accesso ai mercati è ostacolato.
- (17) Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato⁽¹⁾, autorizza le autorità competenti degli Stati membri a revocare il beneficio dell'esenzione per categoria in relazione agli accordi di trasferimento di tecnologia che producano effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, sul territorio di uno Stato membro o in una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto. Gli Stati membri devono assicurare che l'esercizio di tale potere di revoca non pregiudichi né l'applicazione uniforme delle norme comunitarie in materia di concorrenza all'interno del mercato comune, né la piena efficacia delle misure adottate in attuazione di tali norme.
- (18) Al fine di rafforzare la vigilanza sulle reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia aventi effetti restrittivi simili e che coprono più del 50 % di un dato mercato, la Commissione deve poter dichiarare il presente regolamento inapplicabile ad accordi di trasferimento di tecnologia che contengano specifiche restrizioni relative al mercato di cui trattasi, ripristinando così nei confronti di tali accordi la piena applicazione dell'articolo 81.

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

- (19) Il presente regolamento deve applicarsi soltanto agli accordi di trasferimento di tecnologia tra un licenziante ed un licenziatario. Esso deve applicarsi agli accordi in questione anche se contengono condizioni applicabili a più livelli commerciali, come quando impongono al licenziatario di istituire un particolare sistema di distribuzione e specificano gli obblighi che il licenziatario deve o può imporre ai distributori dei prodotti realizzati sotto licenza. Tali condizioni ed obblighi devono tuttavia essere compatibili con le regole di concorrenza applicabili agli accordi di fornitura e di distribuzione. Gli accordi di fornitura e di distribuzione conclusi tra un licenziatario ed i suoi clienti non devono essere esentati dal presente regolamento.
- (20) Il presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 82 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «accordo»: un accordo, una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata;
- b) «accordo di trasferimento di tecnologia»: un accordo di licenza di brevetto, un accordo di licenza di know-how, un accordo di licenza di diritti d'autore sul software o un accordo misto di licenza di brevetto, di know-how o di diritti d'autore sul software, compreso qualsiasi accordo di questo tipo contenente disposizioni relative alla vendita ed all'acquisto di prodotti o relative alla concessione in licenza di altri diritti di proprietà di beni immateriali o alla cessione di diritti di proprietà di beni immateriali, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l'oggetto primario dell'accordo e siano direttamente collegate alla produzione dei prodotti contrattuali; sono considerati accordi di trasferimento di tecnologia anche le cessioni di brevetti, di know-how, di diritti d'autore sul software, o di una combinazione di tali diritti, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente, in particolare quando il corrispettivo della cessione dipende dal fatturato realizzato dal cessionario per i prodotti realizzati utilizzando la tecnologia ceduta, dai quantitativi prodotti o dal numero di atti di utilizzazione della tecnologia in questione;
- c) «accordo reciproco»: un accordo di trasferimento di tecnologia mediante il quale due imprese si concedono reciprocamente, nello stesso contratto o in contratti distinti, una

licenza di brevetto, una licenza di know-how, una licenza di diritti d'autore sul software o una licenza mista di brevetto, di know-how o di diritti d'autore sul software, laddove le licenze riguardano tecnologie concorrenti o possono essere utilizzate per la produzione di prodotti concorrenti;

- d) «accordo non reciproco»: un accordo di trasferimento di tecnologia mediante il quale un'impresa concede ad un'altra impresa una licenza di brevetto, una licenza di know-how, una licenza di diritti d'autore sul software o una licenza mista di brevetto, di know-how o di diritti d'autore sul software, o mediante il quale due imprese si concedono reciprocamente una di tali licenze, laddove invece le licenze non riguardano tecnologie concorrenti e non possono essere utilizzate per la produzione di prodotti concorrenti;
- e) «prodotto»: bene o servizio, inclusi sia i beni e servizi intermedi sia i beni e servizi finali;
- f) «prodotti contrattuali»: prodotti realizzati utilizzando la tecnologia sotto licenza;
- g) «diritti di proprietà di beni immateriali»: diritti di proprietà industriale, know-how, diritti d'autore e diritti affini;
- h) «brevetti»: brevetti, domande di brevetto, modelli di utilità, domande di registrazione di modelli di utilità, disegni, topografie di prodotti a semiconduttori, certificati complementari di protezione per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere ottenuti tali certificati e certificati riguardanti le nuove varietà vegetali;
- i) «know-how»: un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è:
 - i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile;
 - ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e
 - iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
- j) «imprese concorrenti»: imprese che sono in concorrenza tra loro sul mercato rilevante delle tecnologie o sul mercato rilevante del prodotto, vale a dire:

- i) imprese concorrenti sul «mercato rilevante delle tecnologie», cioè imprese che concedono in licenza tecnologie concorrenti senza violare i rispettivi diritti di proprietà di beni immateriali (concorrenti effettivi sul mercato delle tecnologie); il mercato rilevante delle tecnologie include le tecnologie considerate dai licenziatari intercambiabili o sostituibili con la tecnologia sotto licenza, in ragione delle loro caratteristiche, delle royalties cui sono soggette e dell'uso al quale sono destinate;

- ii) imprese concorrenti sul «mercato rilevante del prodotto», cioè imprese che, in assenza dell'accordo di trasferimento di tecnologia, operano entrambe sui mercati rilevanti del prodotto e sui mercati geografici rilevanti sui quali sono venduti i prodotti contrattuali senza violare i rispettivi diritti di proprietà di beni immateriali (concorrenti effettivi sul mercato del prodotto), o che sono disposte, in base a considerazioni realistiche, ad effettuare gli investimenti supplementari o a sostenere gli ulteriori costi di conversione necessari al fine di penetrare al momento voluto, senza violare i rispettivi diritti di proprietà di beni immateriali, sui mercati rilevanti del prodotto e sui mercati geografici rilevanti nell'ipotesi di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi (concorrenti potenziali sul mercato del prodotto); il mercato rilevante del prodotto comprende i prodotti considerati dagli acquirenti intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati;
- k) «sistema di distribuzione selettiva»: un sistema di distribuzione nel quale il licenziante si impegna a concedere la licenza per la produzione dei prodotti contrattuali solo a licenziatari selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi licenziatari si impegnano a non vendere i prodotti contrattuali a distributori non autorizzati;
- l) «territorio esclusivo»: un territorio nel quale una sola impresa è autorizzata a produrre i prodotti contrattuali utilizzando la tecnologia sotto licenza, fatta salva la possibilità di consentire, all'interno di quel territorio, ad un altro licenziatario di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, quando questa seconda licenza era stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente;
- m) «gruppo di clienti esclusivo»: un gruppo di clienti ai quali solo un'impresa è autorizzata a effettuare vendite attive dei prodotti contrattuali realizzati utilizzando la tecnologia sotto licenza;
- n) «perfezionamento separabile»: un perfezionamento che può essere sfruttato senza violare la tecnologia sotto licenza.

2. I termini «impresa», «licenziante» e «licenziatario» includono le imprese ad essi rispettivamente collegate.

Per «imprese collegate» si intendono:

- a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo detiene, direttamente o indirettamente:
- il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; ovvero
 - il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; ovvero
 - il diritto di gestire gli affari dell'impresa;
- b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

- c) le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
- d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
- e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:
- dalle parti dell'accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o
 - da una o più parti dell'accordo, ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.

Articolo 2

Esenzione

L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE è dichiarato inapplicabile ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e conformemente alle condizioni previste nel presente regolamento, agli accordi di trasferimento di tecnologia conclusi tra due imprese, che permettono la produzione dei prodotti contrattuali.

L'esenzione si applica nella misura in cui tali accordi contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. L'esenzione si applica fintantoché il diritto di proprietà di beni immateriali relativo alla tecnologia sotto licenza non si sia estinto, non sia scaduto o non sia stato dichiarato nullo o, per quanto riguarda il know-how, fintantoché il know-how rimanga segreto, ad eccezione del caso in cui il know-how venga reso pubblico a seguito di un intervento del licenziatario, nel qual caso l'esenzione si applica per la durata dell'accordo.

Articolo 3

Soglie relative alla quota di mercato

1. Quando le imprese parti dell'accordo sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20 % dei mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto interessati.
2. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non superi il 30 % dei mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto interessati.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 la quota di mercato di una parte sui mercati rilevanti delle tecnologie è definita in termini di presenza della tecnologia sotto licenza sui mercati rilevanti del prodotto. La quota di mercato di un licenziante sul mercato rilevante delle tecnologie è la quota di mercato combinata sul mercato rilevante del prodotto per i prodotti contrattuali realizzati dal licenziante e dai suoi licenziatari.

Articolo 4**Restrizioni fondamentali**

1. Quando le imprese parti dell'accordo sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:

- a) la restrizione della facoltà di una parte di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi;
- b) la limitazione della produzione, ad eccezione delle limitazioni della produzione dei prodotti contrattuali imposte al licenziatario in un accordo non reciproco o imposte ad uno solo dei licenziatari in un accordo reciproco;
- c) la ripartizione dei mercati o della clientela, eccetto:
 - i) l'obbligo imposto ai licenziatari di produrre utilizzando la tecnologia sotto licenza solo in uno o più campi tecnici di utilizzazione o in uno o più mercati del prodotto;
 - ii) l'obbligo imposto al licenziante o al licenziatario, in un accordo non reciproco, di non produrre utilizzando la tecnologia sotto licenza in uno o più campi tecnici di utilizzazione o in uno o più mercati del prodotto o in uno o più territori esclusivi riservati all'altra parte;
 - iii) l'obbligo imposto al licenziante di non concedere in licenza la tecnologia ad un altro licenziatario in un determinato territorio;
 - iv) la restrizione, in un accordo non reciproco, delle vendite attive o passive del licenziatario o del licenziante nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo riservati all'altra parte;
 - v) la restrizione, in un accordo non reciproco, delle vendite attive del licenziatario nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo assegnati dal licenziante ad un altro licenziatario, a condizione che quest'ultimo non fosse un'impresa concorrente del licenziante al momento della conclusione del proprio accordo di licenza;
 - vi) l'obbligo imposto al licenziatario di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente per il proprio uso, a condizione che il licenziatario non sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti;
 - vii) l'obbligo imposto al licenziatario in un accordo non reciproco di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, quando la licenza era stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente;

d) la restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o la restrizione della facoltà delle parti dell'accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest'ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza.

2. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:

- a) la restrizione della facoltà di una parte di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi, fatta salva la possibilità di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che ciò non equivalga a imporre un prezzo fisso o un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;
- b) la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il licenziatario può effettuare vendite passive dei prodotti contrattuali, eccetto:
 - i) la restrizione delle vendite passive in un territorio esclusivo o ad un gruppo di clienti esclusivo riservati al licenziante;
 - ii) la restrizione delle vendite passive in un territorio esclusivo o ad un gruppo di clienti esclusivo assegnati dal licenziante ad un altro licenziatario, nei primi due anni in cui quest'ultimo vende i prodotti contrattuali in quel territorio o a quel gruppo di clienti;
 - iii) l'obbligo di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente per il proprio uso, a condizione che il licenziatario non sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti;
 - iv) l'obbligo di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, quando la licenza era stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente;
 - v) la restrizione delle vendite agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario operante al livello del commercio all'ingrosso;
 - vi) la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva;
- c) la restrizione delle vendite attive o passive agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva e operante nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività a partire da un luogo di stabilimento non autorizzato.

3. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese concorrenti al momento della conclusione dell'accordo, ma lo diventano successivamente, si applica il paragrafo 2 anziché il paragrafo 1 per l'intera durata dell'accordo, salvo nel caso in cui l'accordo sia successivamente modificato nei suoi elementi fondamentali.

Articolo 5

Restrizioni escluse

1. L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi di trasferimento di tecnologia:

- a) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere una licenza esclusiva al licenziante o ad un terzo designato dal licenziante per i perfezionamenti separabili o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario;
- b) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di cedere, in tutto o in parte, al licenziante o ad un terzo designato dal licenziante i diritti riguardanti i perfezionamenti separabili o le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario;
- c) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali detenuti dal licenziante nel mercato comune, fatta salva la facoltà di prevedere che l'accordo di trasferimento di tecnologia cessi qualora il licenziatario contesti la validità di uno o più diritti di proprietà di beni immateriali sotto licenza.

2. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica a qualsiasi obbligo diretto o indiretto che limiti la facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o che limiti la facoltà delle parti dell'accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest'ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza.

Articolo 6

Revoca in casi individuali

1. A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo di trasferimento di tecnologia al quale si applica l'esenzione di cui all'articolo 2 produce nondimeno effetti incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, e in particolare qualora:

- a) l'accesso delle tecnologie di terzi al mercato risulti limitato dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenziatari di utilizzare tecnologie di terzi;
- b) l'accesso di licenziatari potenziali al mercato risulti limitato dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenzianti di concedere licenze ad altri licenziatari;
- c) le parti si astengano, senza una ragione oggettivamente valida, dallo sfruttare la tecnologia sotto licenza.

2. A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, qualora, in un caso determinato, un accordo di trasferimento di tecnologia cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2 del presente regolamento produca effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE nel territorio di uno Stato membro, o in una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l'autorità garante della concorrenza di tale Stato membro può revocare il beneficio del presente regolamento, su tale territorio, negli stessi casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7

Non applicazione del presente regolamento

1. A norma dell'articolo 1 bis del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.

2. Il regolamento adottato in virtù del paragrafo 1 non si applica prima di sei mesi dalla data della sua adozione.

Articolo 8

Applicazione delle soglie relative alla quota di mercato

1. Ai fini del calcolo delle soglie relative alla quota di mercato di cui all'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui al presente paragrafo.

La quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore delle vendite sul mercato. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato dell'impresa interessata può essere determinata usando stime basate su altre informazioni attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato.

La quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente.

La quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera a).

2. Qualora la quota di mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o all'articolo 3, paragrafo 2 non sia inizialmente superiore rispettivamente al 20 % e al 30 %, ma successivamente superi tali livelli, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all'anno in cui la soglia del 20 % o del 30 % è stata superata per la prima volta.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 240/96 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 10***Periodo transitorio**

Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE non si applica nel periodo dal 1º maggio 2004 al 31 marzo 2006 agli accordi già in vigore al 30 aprile 2004 che non rispondano alle condizioni di esenzione di cui al presente regolamento, ma che al 30 aprile 2004 rispondevano alle condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 240/96.

*Articolo 11***Periodo di validità**

Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 2004.

Esso si applica fino al 30 aprile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 773/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2004

relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare determinati aspetti dei procedimenti per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato. È necessario stabilire le norme relative all'avvio dei procedimenti da parte della Commissione, nonché al trattamento delle denunce e all'audizione dei interessati.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003, i giudici nazionali non possono prendere decisioni che potrebbero essere in contrasto con decisioni previste dalla Commissione nello stesso caso. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, di detto regolamento, l'avvio del procedimento per l'adozione di una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 da parte della Commissione priva le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza a decidere nella fatti-specie. A questo riguardo, è opportuno che i giudici e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri siano informati dell'avvio del procedimento da parte della Commissione. La Commissione deve quindi essere in grado di rendere pubblica la propria decisione di avvio del procedimento.

- (3) Prima di assumere le dichiarazioni orali di persone fisiche o giuridiche che acconsentono ad essere sentite, la Commissione deve informare tali persone della base giuridica del colloquio e della natura facoltativa dello stesso. Tali persone devono inoltre essere informate delle finalità del colloquio e delle registrazioni che ne potranno essere fatte. Al fine di garantire l'accuratezza delle dichiarazioni, le persone sentite devono avere la possibilità di correggere quanto riportato nelle registrazioni. Le informazioni assunte attraverso dichiarazioni orali, che vengano comunicate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003, non devono essere utilizzate al fine di imporre sanzioni a persone fisiche solo se non sono soddisfatte le condizioni previste dallo stesso articolo.

- (4) Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 la Commissione può irrogare ammende alle imprese e associazioni di imprese quando esse non rettificano, entro il termine stabilito dalla Commissione, una risposta inesatta, incompleta o fuorviante data da un membro del personale a domande rivolte nel corso degli accertamenti. È pertanto necessario fornire alle imprese interessate le registrazioni dei chiarimenti forniti e istituire una procedura che consenta alle imprese di aggiungere eventuali rettifiche, modificazioni o integrazioni a quanto riferito da un membro del personale non autorizzato a dare spiegazioni a nome dell'impresa. I chiarimenti forniti da membri del personale devono permanere nel fascicolo della Commissione nella forma in cui sono stati registrati nel corso dell'accertamento.
- (5) Le denunce costituiscono una fonte essenziale di informazioni per l'accertamento delle violazioni delle norme in materia di concorrenza. È quindi opportuno definire procedure chiare ed efficienti per il trattamento delle denunce presentate alla Commissione.
- (6) Per essere ammissibile ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003, la denuncia deve contenere determinate informazioni specifiche.
- (7) È necessario predisporre un modulo allo scopo di assistere i denuncianti nella corretta presentazione dei fatti alla Commissione. La comunicazione delle informazioni prescritte da tale modulo deve costituire una condizione indispensabile perché la denuncia possa considerarsi presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003.
- (8) Le persone fisiche o giuridiche che hanno scelto di presentare denuncia devono avere la possibilità di compartecipare strettamente al procedimento avviato dalla Commissione per l'accertamento della sussistenza della violazione. Tuttavia, esse non devono poter accedere a segreti aziendali o ad altre informazioni riservate appartenenti ad altri soggetti partecipanti al procedimento.
- (9) I denuncianti devono avere la possibilità di presentare osservazioni quando la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti per agire a seguito della denuncia. La Commissione, quando respinge una denuncia per il motivo che un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro si sta occupando o si è già occupata del caso, deve informare il denunciante di quale autorità si tratti.

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

(10) Allo scopo di salvaguardare i diritti della difesa delle imprese, la Commissione deve attribuire alle parti interessate il diritto di essere sentite prima di prendere una decisione.

(11) Deve inoltre essere prevista l'audizione di soggetti che non hanno presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 e non sono destinatari della comunicazione degli addebiti, ma che possono tuttavia dimostrare di avere un interesse sufficiente. In linea generale, le associazioni dei consumatori che chiedono di essere sentite devono essere considerate come aventi un interesse sufficiente quando i procedimenti riguardano prodotti o servizi utilizzati dal consumatore finale o prodotti o servizi che confluiscano direttamente in tali prodotti o servizi. Quando lo ritenga utile ai fini del procedimento, la Commissione deve inoltre essere in grado di invitare altri soggetti a presentare osservazioni scritte e assistere all'audizione delle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti. All'occorrenza essa deve poter invitare tali persone ad esprimersi nel corso dell'audizione.

(12) Allo scopo di migliorare l'efficienza delle audizioni, il consigliere-auditore deve poter consentire alle parti interessate, ai denuncianti, ai terzi invitati all'audizione, ai servizi della Commissione e alle autorità degli Stati membri di rivolgere domande nel corso dell'audizione.

(13) Nei casi in cui consente l'accesso al fascicolo, la Commissione deve garantire la tutela dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate. La categoria delle «altre informazioni riservate» comprende informazioni non rientranti nell'ambito dei segreti aziendali, che possono essere considerate riservate in quanto la loro diffusione potrebbe arrecare un grave pregiudizio ad imprese o persone. La Commissione deve poter chiedere alle imprese o associazioni di imprese che hanno presentato documenti o dichiarazioni di precisare quali informazioni siano da considerarsi riservate.

(14) Quando i segreti aziendali o le altre informazioni riservate sono elementi necessari per dimostrare la sussistenza della violazione, la Commissione deve valutare per ogni singolo documento se la necessità della divulgazione sia superiore al danno che potrebbe derivarne.

(15) Nell'interesse della certezza del diritto è necessario stabilire un termine minimo per le comunicazioni previste dal presente regolamento.

(16) Il presente regolamento sostituisce il regolamento della Commissione (CE) n. 2842/98, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e 86 del trattato CE⁽¹⁾, che deve quindi essere abrogato.

⁽¹⁾ GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.

(17) Il presente regolamento allinea le norme procedurali relative al settore dei trasporti alle norme di procedura generali vigenti negli altri settori. Il regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande e delle notificazioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, recanti applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti⁽²⁾, deve quindi essere abrogato.

(18) Il regolamento (CE) n. 1/2003 abolisce il sistema di notificazione e autorizzazione. Il regolamento (CE) n. 3385/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande e delle notificazioni presentate in forza del regolamento (CE) n. 17 del Consiglio⁽³⁾ deve quindi essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica ai procedimenti svolti dalla Commissione in applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato.

CAPO II

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Articolo 2

Avvio del procedimento

1. La Commissione può decidere di avviare il procedimento per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 in qualsiasi momento, ma non dopo la data in cui ha espresso la valutazione preliminare di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento o ha emesso la comunicazione degli addebiti né dopo la data della pubblicazione della comunicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso.

2. La Commissione può rendere pubblico l'avvio del procedimento secondo modalità che ritiene appropriate, dopo averne informato le parti interessate.

⁽²⁾ GU L 354 del 30.12.1998, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 377 del 31.12.1994, pag. 28.

3. La Commissione può esercitare i poteri di indagine a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003 prima dell'avvio del procedimento.

4. La Commissione può respingere le denunce di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 senza avviare il procedimento.

CAPO III

INDAGINI EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3

Potere di assumere dichiarazioni

1. Quando la Commissione sente una persona con il consenso di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003, essa deve, all'inizio del colloquio, indicare la base giuridica e la finalità dello stesso e ricordarne la natura facoltativa. Essa informa inoltre la persona sentita qualora intenda effettuare una registrazione del colloquio.

2. Il colloquio può svolgersi con qualsiasi mezzo, inclusi il telefono e le vie elettroniche.

3. La Commissione può registrare in qualsiasi forma le dichiarazioni rese dalle persone sentite. Una copia dell'eventuale registrazione viene messa a disposizione della persona sentita per l'approvazione. All'occorrenza la Commissione può stabilire il termine entro il quale la persona sentita può comunicare eventuali correzioni da apportare alla dichiarazione resa.

Articolo 4

Domande rivolte oralmente nel corso degli accertamenti

1. I chiarimenti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003, richiesti da funzionari o da altre persone autorizzate dalla Commissione ai rappresentanti o ai membri del personale di imprese o associazioni di imprese, possono essere registrati in qualsiasi forma.

2. Copia della registrazione effettuata ai sensi del paragrafo 1 viene messa a disposizione dell'impresa o dell'associazione di imprese successivamente all'accertamento.

3. Nei casi in cui siano state chieste informazioni ad un membro del personale di un'impresa o di una associazione di imprese che non sia o non sia stato autorizzato dall'impresa o dalla associazione di imprese a fornire chiarimenti a nome delle stesse, la Commissione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'associazione di imprese può comunicare alla Commissione le eventuali rettifiche, modificazioni o integrazioni da apportare ai chiarimenti forniti dal membro del personale. Tali rettifiche, modificazioni o integrazioni vengono aggiunte ai chiarimenti registrati ai sensi del paragrafo 1.

CAPO IV

TRATTAMENTO DELLE DENUNCE

Articolo 5

Ammissibilità delle denunce

1. Le persone fisiche e giuridiche devono dimostrare di avere un interesse legittimo alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003.

Tale denuncia deve contenere le informazioni prescritte dal modulo C riportato nell'allegato. La Commissione può dispensare il denunciante dall'osservanza di tale obbligo per una parte delle informazioni, anche documentali, prescritte dal modulo.

2. Alla Commissione devono essere presentate tre copie su carta, nonché, se possibile, una copia elettronica della denuncia. Il denunciante deve presentare inoltre una versione non riservata della denuncia qualora dichiari che talune parti di essa sono da considerarsi riservate.

3. Le denunce devono essere presentate in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 6

Partecipazione dei denuncianti al procedimento

1. La Commissione, quando invia una comunicazione degli addebiti in merito ad una questione sulla quale ha ricevuto una denuncia, fornisce al denunciante una copia della versione non riservata della comunicazione e fissa il termine entro cui questi può presentare osservazioni scritte.

2. All'occorrenza la Commissione può consentire ai denuncianti di esprimersi nel corso dell'audizione delle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, qualora essi lo richiedano nelle loro osservazioni scritte.

Articolo 7

Rigetto delle denunce

1. Quando la Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni in suo possesso, non sussistano motivi sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei relativi motivi e stabilisce il termine entro il quale questi può presentare osservazioni scritte. La Commissione non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

2. Se il denunciante presenta osservazioni scritte entro il termine fissato dalla Commissione e tali osservazioni non inducono ad una diversa valutazione del caso, la Commissione respinge la denuncia con decisione.

3. Se il denunciante non presenta osservazioni entro il termine fissato dalla Commissione, la denuncia si considera ritirata.

Articolo 8**Accesso alle informazioni**

1. Quando la Commissione ha informato il denunciante che essa intende respingere la denuncia a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, il denunciante può chiedere accesso ai documenti sui quali si fonda la valutazione provvisoria della Commissione. Al denunciante non può tuttavia essere conferito l'accesso ai segreti aziendali o alle altre informazioni riservate appartenenti ad altri soggetti che partecipano al procedimento.

2. Il denunciante può usare i documenti cui ha avuto accesso nell'ambito del procedimento svolto dalla Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 unicamente nei procedimenti giudiziari o amministrativi intesi all'applicazione di tali articoli.

Articolo 9**Rigetto di denunce ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003**

Qualora respinga una denuncia ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione comunica senza indugio al denunciante quale sia l'autorità nazionale garante della concorrenza che sta esaminando o ha esaminato il caso in questione.

CAPO V**ESERCIZIO DEL DIRITTO AD ESSERE SENTITI****Articolo 10****Comunicazione degli addebiti e risposte delle parti**

1. La Commissione informa per iscritto le parti interessate sugli addebiti mossi nei loro confronti. La comunicazione degli addebiti è notificata ad ognuna di esse.

2. Nella comunicazione degli addebiti alle parti interessate la Commissione stabilisce il termine entro il quale le stesse possono presentare osservazioni scritte. La Commissione non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

3. Nelle loro osservazioni scritte le parti possono esporre tutti i fatti loro noti che siano rilevanti per la difesa contro gli addebiti mossi dalla Commissione. Esse allegano gli eventuali documenti idonei a comprovare i fatti esposti. Alla Commissione devono essere presentati un originale su carta e una copia elettronica o, se non viene fornita una copia elettronica, 28 copie su carta della denuncia e dei documenti allegati. Le parti possono proporre che la Commissione senta le persone in grado di confermare i fatti esposti nelle osservazioni.

Articolo 11**Diritto ad essere sentiti**

1. La Commissione offre alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti la possibilità di essere sentite prima della consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

2. Nelle sue decisioni la Commissione esamina solo gli addebiti rispetto ai quali le parti di cui al paragrafo 1 hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Articolo 12**Diritto all'audizione**

La Commissione offre alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti la possibilità di sviluppare gli argomenti nel corso dell'audizione, sempre che esse lo richiedano nelle osservazioni scritte.

Articolo 13**Audizione di terzi**

1. Alle persone fisiche o giuridiche non contemplate negli articoli 5 e 11 che chiedano di essere sentite e dimostrino di avervi un interesse sufficiente, la Commissione comunica per iscritto la natura e l'oggetto del procedimento e assegna un termine per la presentazione delle osservazioni scritte.

2. All'occorrenza la Commissione può invitare i soggetti di cui al paragrafo 1 a sviluppare gli argomenti nel corso dell'audizione delle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, sempre che essi lo richiedano nelle osservazioni scritte.

3. La Commissione può invitare eventuali altre persone a presentare osservazioni scritte e ad assistere all'audizione delle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti. La Commissione può inoltre invitare tali persone ad esprimersi nel corso dell'audizione.

Articolo 14**Svolgimento delle audizioni**

1. Le audizioni vengono condotte in piena indipendenza da un consigliere-auditore.

2. La Commissione invita le persone che devono essere sentite a partecipare all'audizione alla data da essa fissata.

3. La Commissione invita le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri a prendere parte all'audizione. Essa può inoltre invitare anche funzionari di altre autorità degli Stati membri.

4. Le persone invitate a partecipare devono comparire di persona o essere rappresentate da rappresentanti legali o statutari. Le imprese e associazioni di imprese possono inoltre essere rappresentate da un rappresentante debitamente delegato, scelto fra il personale permanente.

5. Le persone sentite dalla Commissione possono essere assistite da consulenti legali o da altre persone qualificate ammesse dal consigliere-auditore.

6. Le audizioni non sono pubbliche. Ogni persona può essere sentita separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare, tenuto conto dell'interesse legittimo delle imprese alla protezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate.

7. Il consigliere-auditore può autorizzare le parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, i denunciati, i terzi invitati all'audizione, i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri a porre domande nel corso dell'audizione.

8. Le dichiarazioni rese da ciascuna persona vengono registrate. Dietro richiesta, la registrazione dell'audizione è messa a disposizione delle persone che hanno partecipato all'audizione. Deve tenersi debitamente conto dell'interesse legittimo dei partecipanti alla tutela dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate.

CAPO VI

ACCESSO AL FASCICOLO E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

Articolo 15

Accesso al fascicolo e uso dei documenti

1. Su richiesta, la Commissione conferisce l'accesso al fascicolo alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti. L'accesso è conferito dopo la notifica della comunicazione degli addebiti.

2. Dal diritto di accesso al fascicolo sono esclusi i segreti aziendali, le altre informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. È parimenti esclusa la corrispondenza, contenuta nel fascicolo, fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri oppure fra queste ultime.

3. Nessuna disposizione del presente regolamento osti a che la Commissione riveli e usi le informazioni necessarie a dimostrare la violazione degli articoli 81 e 82 del trattato.

4. I documenti ottenuti accedendo al fascicolo ai sensi del presente articolo possono essere usati solo nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi intesi all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato.

Articolo 16

Individuazione e tutela delle informazioni riservate

1. Le informazioni, anche documentali, non possono essere comunicate o rese accessibili dalla Commissione se contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate.

2. Chiunque comunichi osservazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 3 del presente regolamento o comunichi successivamente ulteriori informazioni alla Commissione nel corso dello stesso procedimento, deve indicare chiaramente le informazioni che ritiene riservate e fornire una versione distinta e non riservata entro il termine stabilito dalla Commissione per la presentazione delle osservazioni.

3. Fermo restando il paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può chiedere alle imprese e associazioni di imprese, che producono documenti o dichiarazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003, di individuare i documenti o le parti di documenti che a loro avviso contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate ad esse appartenenti e di indicare le imprese riguardo alle quali tali documenti devono essere considerati riservati. La Commissione può altresì chiedere alle imprese o associazioni di imprese di individuare l'eventuale parte della comunicazione degli addebiti, dell'esposizione sommaria dei fatti ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 o della decisione adottata dalla Commissione che, a loro avviso, contiene segreti aziendali.

La Commissione può stabilire il termine entro il quale le imprese e associazioni di imprese devono:

- a) motivare la loro richiesta di riservatezza relativamente ai singoli documenti o parti di documento e alle singole dichiarazioni o parti di dichiarazione;
- b) fornire alla Commissione una versione non riservata dei documenti o delle dichiarazioni, nella quale i passaggi riservati siano omessi;
- c) fornire una descrizione succinta di ogni parte omessa.

4. Se delle imprese o associazioni di imprese non si conformano ai paragrafi 2 e 3, la Commissione può presumere che i documenti o dichiarazioni in questione non contengano informazioni riservate.

CAPO VII

DISPOSIZIONI E GENERALI E FINALI

Articolo 17

Termini

1. Nello stabilire i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione tiene conto sia del tempo necessario per la preparazione della comunicazione sia dell'urgenza del caso.

2. I termini di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 2 non possono essere inferiori a quattro settimane. Nei procedimenti avviati al fine di adottare misure provvisorie ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003, i termini possono tuttavia essere ridotti ad una settimana.

3. I termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 3, non possono essere inferiori a due settimane.

4. All'occorrenza i termini possono essere prorogati su richiesta motivata presentata prima della loro scadenza.

I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

Gli atti procedurali compiuti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2842/98 e (CEE) n. 2843/98 restano efficaci ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 18

Regolamenti abrogati

I regolamenti (CEE) n. 2842/98, (CEE) n. 2843/98 e (CEE) n. 3385/94 sono abrogati.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO

MODELLO C

Denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003,

I. Informazioni concernenti il denunciante e l'impresa o associazione di imprese che danno adito alla denuncia

1. Identificare in modo esauriente la persona giuridica o fisica che presenta la denuncia. Se il denunciante è un'impresa, indicare il gruppo al quale fa capo e descrivere sommariamente la natura e l'ambito delle sue attività. Indicare il nominativo di una persona di contatto (con numero telefonico, indirizzo postale e e-mail) a cui rivolgersi per informazioni complementari.
2. Identificare l'impresa o l'associazione di imprese di cui viene denunciato il comportamento, fornendo quando ciò sia possibile, tutte le informazioni disponibili anche sul gruppo a cui essa/esse fanno capo e la natura e l'ambito delle attività svolte dalle stesse. Indicare la posizione del denunciante rispetto all'impresa o associazione di imprese denunciate (per esempio: cliente, concorrente).

II. Descrizione della presunta infrazione e prove

3. Esporre in modo dettagliato i fatti che configurano, secondo il denunciante, un'infrazione all'articolo 81 o 82 del trattato CE e/o all'articolo 53 o 54 dell'accordo SEE. Indicare in particolare la natura dei prodotti (beni o servizi) interessati dalla presunta infrazione e spiegare, se necessario, le relazioni commerciali riguardanti tali prodotti. Fornire tutte le informazioni disponibili sugli accordi o sulle pratiche delle imprese o delle associazioni di imprese a cui si riferisce la denuncia. Indicare, per quanto possibile, le posizioni di mercato relative delle imprese interessate dalla denuncia.
4. Presentare tutta la documentazione di cui si dispone relativa a o direttamente connessa con i fatti esposti nella denuncia (per esempio, testi di accordi, verbali di trattative o riunioni, condizioni di operazioni, documenti d'affari, circolari, corrispondenza, appunti di conversazioni telefoniche ...). Indicare nominativo e indirizzo delle persone in grado di confermare i fatti esposti nella denuncia e, in particolare, di persone che hanno subito un pregiudizio a causa della presunta infrazione. Presentare statistiche o altri dati relativi ai fatti esposti, in particolare quando indicano sviluppi avvenuti sul mercato (per esempio informazioni relative ai prezzi e all'andamento dei prezzi, ad ostacoli posti all'ingresso sul mercato di nuovi fornitori, ecc.).
5. Indicare qual è, secondo il denunciante, l'ambito geografico della presunta infrazione e spiegare, se non risulta ovvio, in che misura il commercio tra Stati membri o tra la Comunità e uno o più Stati EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE, può essere pregiudicato dal comportamento denunciato.

III. Decisione che si chiede alla Commissione di prendere e legittimo interesse

6. Spiegare qual è, secondo il denunciante, la decisione che la Commissione dovrebbe prendere o in che modo essa dovrebbe intervenire a seguito della denuncia.
7. Esporre i motivi per i quali il denunciante ritiene di avere un legittimo interesse ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003. Spiegare in particolare come il comportamento denunciato danneggi il denunciante e come, a suo giudizio, un intervento della Commissione potrebbe far cessare il presunto pregiudizio.

IV. Procedimenti in corso presso autorità nazionali garanti della concorrenza o giurisdizioni nazionali

8. Fornire informazioni esaurienti su eventuali esposti presentati, sul medesimo oggetto o oggetti strettamente connessi, ad un'altra autorità garante della concorrenza e indicare se è stata intentata una causa dinanzi ad una giurisdizione nazionale. In caso affermativo, specificare quale sia l'organo amministrativo o giudiziario al quale ci si è rivolti e indicare gli elementi sottoposti al suo giudizio.

Dichiarare che le informazioni contenute nel presente modello e nei suoi allegati sono complete e veritieri.

Data e firma

**REGOLAMENTO (CE) N. 774/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2004**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	121,1
	204	39,4
	212	120,5
	999	93,7
0707 00 05	052	129,4
	096	84,2
	999	106,8
0709 90 70	052	83,6
	204	70,6
	999	77,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	52,0
	204	40,4
	212	102,8
	220	36,4
	400	43,1
	600	30,7
	624	67,9
	999	53,3
	400	48,2
0805 50 10	999	48,2
	388	84,0
	400	136,3
	404	72,0
	508	62,1
	512	76,0
	524	67,5
	528	76,2
	720	89,8
	804	107,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	85,7
	388	76,0
	512	75,2
	524	83,4
	528	71,4
	720	39,9
0808 20 50	999	69,2

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 775/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2004**

**che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 304/2003 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata dalla Comunità europea con decisione 2003/106/CE⁽²⁾ del Consiglio.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 consta di tre parti contenenti, rispettivamente, l'elenco dei prodotti chimici cui si applica la procedura di notifica d'esportazione, l'elenco dei prodotti chimici ritenuti idonei ad essere assoggettati alla procedura di notifica PIC e l'elenco dei prodotti chimici cui si applica la procedura PIC ai sensi della convenzione di Rotterdam.
- (3) Alla luce delle decisioni 2004/141/CE⁽³⁾, 2004/248/CE⁽⁴⁾, 2004/140/CE⁽⁵⁾ e 2004/247/CE⁽⁶⁾, adottate nel contesto della direttiva 91/414/CEE, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽⁷⁾, del Consiglio, che vietano o impongono severe restrizioni all'amitraz, all'atrazina, al fenton e alla simazine, rispettivamente, tali sostanze devono essere inserite negli elenchi delle sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 304/2003.

⁽¹⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1213/2003 della Commissione (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 46 del 17.2.2004, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 78 del 16.3.2004, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU L 46 del 17.2.2004, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU L 78 del 16.3.2004, pag. 50.

⁽⁷⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/30/CE della Commissione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50).

(4) La direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁽⁸⁾ impone rigide restrizioni all'uso del nonilfenolo e del nonilfenolo etossilato a fini industriali. Inoltre, il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze⁽⁹⁾ dispone l'esclusione del nonilfenolo etossilato dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni rilasciate a prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 25 luglio 2003. Entrambe queste sostanze chimiche devono pertanto essere aggiunte agli elenchi di sostanze di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 304/2003.

(5) Nel corso della decima seduta della Commissione intergovernativa (Intergovernmental Negotiating Committee — INC) della convenzione, tenutasi dal 17 al 21 novembre 2003, è stato stabilito che anche il DNOC e le fibre di amianto amosite, antofillite, actinolite e tremolite dovessero essere soggetti alla procedura PIC provvisoria. Le suddette sostanze devono pertanto essere aggiunte all'elenco di sostanze contenuto nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 304/2003 e occorre modificare le voci esistenti delle parti 1 e 2 del medesimo allegato.

(6) Nel corso della medesima seduta l'INC ha deciso che anche i formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl in concentrazione uguale o superiore al 7 %, carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 % e tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 % dovessero essere soggetti alla procedura PIC provvisoria. I formulati in questione devono pertanto essere aggiunti agli elenchi di sostanze dell'allegato I, parti 1 e 3, del regolamento (CE) n. 304/2003.

(7) L'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 deve essere modificato di conseguenza.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE⁽¹⁰⁾ del Consiglio,

⁽⁸⁾ GU L 178 del 17.7.2003, pag. 24.

⁽⁹⁾ GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato come indicato all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato come segue.

1) La parte 1 è così modificata:

a) Sono aggiunte le seguenti voci:

Prodotto chimico	N. CAS	N. CE	Codice NC	Sottocategoria*	Limitazioni d'uso**	Paesi che non richiedono notifica
«Amitraz +	33089-61-1	251-375-4	2925 20 00	p(1)	restr	
Atrazina +	1912-24-9	217-617-8	2933 69 10	p(1)	restr	
Fention +	55-38-9	200-231-9	2930 90 70	p(1)	restr	
Simazina +	122-34-9	204-535-2	2933 69 10	p(1)	restr	
Nonilfenolo + C ₆ H ₄ (OH)C ₉ H ₁₉	25154-52-3	246-672-0	2907 13 00	i(1)	restr	
Nonilfenolo etossilato + (C ₂ H ₄ O) _n C ₁₅ H ₂₄ O				i(1) p(1)	restr div	
Formulati in polvere contenenti una combinazione di:						Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/»
benomyl in concentrazione uguale o superiore al 7 %,	17804-35-2	241-775-7	2933 90 80			
carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 %	1563-66-2	216-353-0	2932 90 90			
e tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 % #	137-26-8	205-286-2	2930 30 00			

b) La voce riguardante le fibre di amianto è sostituita dalla seguente:

«Fibre di amianto:		310-127-6				Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/»
Crocidolite #	12001-28-4		2524 00	i	div	
Amosite #	12172-73-5		2524 00	i	div	
Antofillite #	77536-67-5		2524 00	i	div	
Actinolite #	77536-66-4		2524 00	i	div	
Tremolite #	77536-68-6		2524 00	i	div	
Crisotilo+	12001-29-5 o 132207-32-0		2524 00	i	div	

c) La voce riguardante il DNOC è sostituita dalla voce seguente:

«DNOC #	534-52-1	208-601-1	2908 90 00	p(1)	div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/»
---------	----------	-----------	------------	------	-----	--

2) La parte 2 è così modificata:

a) Sono aggiunte le voci seguenti:

Prodotto chimico	N. CAS	N. CE	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'uso (**)
«Amitraz	33089-61-1	251-375-4	2925 20 00	p	restr
Atrazina	1912-24-9	217-617-8	2933 69 10	p	restr
Fention	55-38-9	200-231-9	2930 90 70	p	restr
Simazina	122-34-9	204-535-2	2933 69 10	p	restr
Nonilfenolo C ₆ H ₄ (OH)C ₉ H ₁₉	25154-52-3	246-672-0	2907 13 00	i	restr
Nonilfenolo etossilato (C ₂ H ₄ O) _n C ₁₅ H ₂₄ O				i p	restr div»

b) La seguente voce è soppressa:

Prodotto chimico	N. CAS	N. CE	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'uso (**)
«DNOC	534-52-1	208-601-1	2908 90 00	p	div»

c) La voce riguardante le fibre di amianto è sostituita dalla seguente:

«Fibre di amianto:					
Crisotilo	12001-29-5 o 132207-32-0		2524 00	i	div»

3) La parte 3 è così modificata:

a) Sono aggiunte le voci seguenti:

Prodotto chimico	Numero CAS	Categoria
«Fibre di amianto:		
Actinolite	77536-66-4	Industriale
Antofillite	77536-67-5	Industriale
Amosite	12172-73-5	Industriale
Crocidolite	12001-28-4	Industriale
Tremolite	77536-68-6	Industriale
DNOC e i suoi sali (ad esempio sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio)	534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7	Pesticida
Formulati in polvere contenenti una combinazione di: benomyl in concentrazione uguale o superiore al 7 %, carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 % e tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 %	17804-35-2 1563-66-2 137-26-8	Formulato pesticida altamente pericoloso»

b) La seguente voce è soppressa:

«Crocidolite	12001-28-4	Industriale»
--------------	------------	--------------

**REGOLAMENTO (CE) N. 776/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2004**

recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2004 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, punto 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d).
- (2) L'elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sosposta è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 349/2003 della Commissione, del 25 febbraio 2003, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche⁽²⁾.
- (3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sosposta l'introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine.
- (4) Sulla scorta di altre recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che la sospensione dell'introduzione nella Comunità del *Lama guanicoe* proveniente dal Cile non è più giustificata dallo stato di conservazione di questa specie.

(5) I paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni di cui al considerando 3 sono stati consultati.

(6) L'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁽³⁾, stabilisce le disposizioni per l'applicazione da parte degli Stati membri delle restrizioni stabilite dalla Commissione.

(7) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 349/2003.

(8) La necessità di evitare ripercussioni sugli scambi commerciali giustifica l'entrata in vigore del regolamento il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 349/2003 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1497/2003 della Commissione (GU L 251 del 27.8.2003, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 51 del 26.2.2003, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 250 del 30.8.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
FAUNA				
CHORDATA MAMMALIA				
CARNIVORA				
Canidae				
<i>Canis lupus</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Kirghizistan, Turchia	a
<i>Canis lupus</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Bielorussia	a
Felidae				
<i>Lynx lynx</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Azerbaigian, Moldova, Lituania, Ucraina	a
ARTIODACTYLA				
Bovidae				
<i>Ovis ammon nigrimontana</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Kazakistan	a
AVES				
FALCONIFORMES				
Accipitridae				
<i>Leucopternis occidentalis</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Ecuador, Perù	a

Esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
FAUNA				
CHORDATA MAMMALIA				
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				
<i>Zaglossus bruijni</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
PRIMATES				
Loridae				
<i>Arctocebus aureus</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica Gabon centroafricana,	b
<i>Arctocebus calabarensis</i>	Selvatica	Tutti	Nigeria	b
<i>Nycticebus pygmaeus</i>	Selvatica	Tutti	Cambogia, Laos	b
<i>Perodicticus potto</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b
Galagonidae				
<i>Euoticus pallidus</i> (sinonimo <i>Galago elegantulus pallidus</i>)	Selvatica	Tutti	Nigeria	b
<i>Galago matschiei</i> (sinonimo <i>G. inustus</i>)	Selvatica	Tutti	Ruanda	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Galago senegalensis</i>	Selvatica	Tutti	Gibuti	b
<i>Galago demidoff</i> (sinonimo <i>Galago demidovii</i>)	Selvatica	Tutti	Burkina Faso, Repubblica centroafricana, Kenia, Senegal	b
<i>Galago zanzibaricus</i> (sinonimo <i>Galago zanzibaricus</i>)	Selvatica	Tutti	Malawi	b
Callitrichidae				
<i>Callithrix argentata</i>	Selvatica	Tutti	Paraguay	b
<i>Callithrix geoffroyi</i> (sinonimo <i>C. jacchus geoffroyi</i>)	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Saguinus labiatus</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b
Cebidae				
<i>Alouatta fusca</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Alouatta seniculus</i>	Selvatica	Tutti	Trinidad e Tobago	b
<i>Ateles belzebuth</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Ateles fusciceps</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Ateles geoffroyi</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Ateles paniscus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Callicebus torquatus</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Cebus albifrons</i>	Selvatica	Tutti	Guyana	b
<i>Cebus capucinus</i>	Selvatica	Tutti	Belize, Venezuela	b
<i>Cebus olivaceus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Chiropotes satanas</i>	Selvatica	Tutti	Brasile, Guyana	b
<i>Lagothrix lagotricha</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Pithecia pithecia</i>	Selvatica	Tutti	Guyana	b
Cercopithecidae				
<i>Allenopithecus nigroviridis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Cercocebus torquatus</i>	Selvatica	Tutti	Ghana	b
<i>Cercopithecus ascanius</i>	Selvatica	Tutti	Burundi	b
<i>Cercopithecus cephus</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica centroafricana	b
<i>Cercopithecus dryas</i> (compresa <i>C. salongo</i>)	Selvatica	Tutti	Repubblica democratica del Congo	b
<i>Cercopithecus erythrogaster</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Cercopithecus erythrotis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Cercopithecus hamlyni</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Cercopithecus mona</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b
<i>Cercopithecus petaurista</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b
<i>Cercopithecus pogonias</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea equatoriale, Nigeria	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Cercopithecus preussi</i> (sinonimo <i>C. lhoesti preussi</i>)	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea equatoriale, Nigeria	b
<i>Colobus guereza</i>	Selvatica	Tutti	Guinea equatoriale	b
<i>Colobus polykomos</i>	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria, Togo	b
<i>Lophocebus albigena</i> (sinonimo <i>Cercocebus albigena</i>)	Selvatica	Tutti	Kenia, Nigeria	b
<i>Macaca arctoides</i>	Selvatica	Tutti	India, Malaysia, Tailandia	b
<i>Macaca assamensis</i>	Selvatica	Tutti	Nepal	b
<i>Macaca cyclopis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Macaca fascicularis</i>	Selvatica	Tutti	Bangladesh, India	b
<i>Macaca maura</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Macaca nemestrina</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Macaca nemestrina pagensis</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Macaca nigra</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Macaca ochreata</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Macaca sylvanus</i>	Selvatica	Tutti	Algeria, Marocco	b
<i>Papio hamadryas</i>	Selvatica	Tutti	Guinea-Bissau, Liberia, Libia	b
<i>Procolobus badius</i> (sinonimo <i>Colobus badius</i>)	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Procolobus verus</i> (sinonimo <i>Colobus verus</i>)	Selvatica	Tutti	Benin, Costa d'Avorio, Ghana, Sierra Leone, Togo	b
<i>Trachypithecus phayrei</i> (sinonimo <i>Presbytis phayrei</i>)	Selvatica	Tutti	Cambogia, Cina, India	b
<i>Trachypithecus vetulus</i> (sinonimo <i>Presbytis senex</i>)	Selvatica	Tutti	Sri Lanka	b
XENARTHRA				
Myrmecophagidae				
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	Selvatica	Tutti	Belize, Uruguay	b
RODENTIA				
Sciuridae				
<i>Ratufa affinis</i>	Selvatica	Tutti	Singapore	b
<i>Ratufa bicolor</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
CARNIVORA				
Canidae				
<i>Chrysocyon brachyurus</i>	Selvatica	Tutti	Bolivia, Perù	b
Mustelidae				
<i>Lutra maculicollis</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
Viverridae				
<i>Cynogale bennettii</i>	Selvatica	Tutti	Brunei, Cina, Indonesia, Malaysia, Singapore, Tailandia	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Eupleres goudotii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Fossa fossana</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
Felidae				
<i>Leptailurus serval</i>	Selvatica	Tutti	Algeria	b
<i>Oncifelis colocolo</i>	Selvatica	Tutti	Cile	b
<i>Prionailurus bengalensis</i>	Selvatica	Tutti	Macao	b
<i>Profelis aurata</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b
PERISSODACTYLA				
Equidae				
<i>Equus zebra hartmannae</i>	Selvatica	Tutti	Angola	b
ARTIODACTYLA				
Hippopotamidae				
<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (sinonimo <i>Choeropsis liberiensis</i>)	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio, Guinea, Guinea Bissau, Nigeria, Sierra Leone	b
<i>Hippopotamus amphibius</i>	Selvatica	Tutti	Gambia, Liberia, Malawi, Niger, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Sierra Leone, Togo	b
Camelidae				
<i>Lama guanicoe</i>	Selvatica	Tutti, tranne: — gli esemplari che fanno parte delle scorte registrate in Argentina purché le autorizzazioni siano confermate dal segretariato prima di essere accolte dallo Stato membro importatore; — i prodotti ottenuti dalla tosatura di animali vivi effettuata nell'ambito del programma di gestione approvato, adeguatamente marcati e registrati; le esportazioni a fini non commerciali di quantità limitate di lana per i test industriali, fino a 500 kg all'anno.	Argentina	b
Moschidae				
<i>Moschus chrysogaster</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Moschus berezovskii</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Moschus fuscus</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Moschus moschiferus</i>	Selvatica	Tutti	Cina, Federazione Russa	b
Cervidae				
<i>Cervus elaphus bactrianus</i>	Selvatica	Tutti	Uzbekistan	b
Bovidae				
<i>Saiga tatarica</i>	Selvatica	Tutti	Kazakistan, Federazione Russa	b
AVES				
Ciconiiformes				
Balaenicipitidae				
<i>Balaeniceps rex</i>	Selvatica	Tutti	Zambia	b
ANSERIFORMES				
Anatidae				
<i>Anas bernieri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
FALCONIFORMES				
Accipitridae				
<i>Accipiter brachyurus</i>	Selvatica	Tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Accipiter gundlachi</i>	Selvatica	Tutti	Cuba	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Accipiter imitator</i>	Selvatica	Tutti	Papua Nuova Guinea, Isole Salomone	b
<i>Buteo albonotatus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Buteo galapagoensis</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Buteo platypterus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Buteo ridgwayi</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica dominicana, Haiti	b
<i>Erythrotriorchis radiatus</i>	Selvatica	Tutti	Australia	b
<i>Gyps bengalensis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Gyps coprotheres</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico, Namibia, Swaziland	b
<i>Gyps indicus</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Gyps rueppellii</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Harpyopsis novaeguineae</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia, Papua Nuova Guinea	b
<i>Leucopternis lacernulata</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Lophoictinia isura</i>	Selvatica	Tutti	Australia	b
<i>Polemaetus bellicosus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Spizaetus bartelsi</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Stephanoaetus coronatus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Terathopius ecaudatus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Trigonoceps occipitalis</i>	Selvatica	Tutti	Guinea, Costa d'Avorio	b
Falconidae				
<i>Falco deiroleucus</i>	Selvatica	Tutti	Belize, Guatemala	b
<i>Falco fasciinucha</i>	Selvatica	Tutti	Botswana, Etiopia, Kenia, Malawi, Mozambico, Sudafrica, Sudan, Tanzania, Zambia, Zimbabwe	b
<i>Falco hypoleucus</i>	Selvatica	Tutti	Australia, Papua Nuova Guinea	b
<i>Micrastur plumbeus</i>	Selvatica	Tutti	Colombia, Ecuador	b
Sagittariidae				
<i>Sagittarius serpentarius</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
GALLIFORMES				
Phasianidae				
<i>Polyplectron schleiermacheri</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia, Malaysia	b
GRUIFORMES				
Gruidae				
<i>Balearica pavonina</i>	Selvatica	Tutti	Guinea, Mali	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Balearica regulorum</i>	Selvatica	Tutti	Angola, Botswana, Burundi, Kenia, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Sudafrica, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe	b
<i>Grus carunculatus</i>	Selvatica	Tutti	Sudafrica	b
<i>Grus virgo</i>	Selvatica	Tutti	Sudan	b
COLUMBIFORMES				
Columbidae				
<i>Goura cristata</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Goura scheepmakeri</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Goura victoria</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
PSITTACIFORMES				
Psittacidae				
<i>Agapornis fischeri</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
	Di allevamento allo stato naturale	Tutti	Mozambico	b
<i>Agapornis lilianae</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Agapornis nigripenis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Agapornis pullarius</i>	Selvatica	Tutti	Angola, Guinea, Kenia, Mali, Togo	b
<i>Agapornis roseicollis</i>	Selvatica	Tutti	Botswana	b
<i>Alisterus chloropterus chloropterus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Amazona agilis</i>	Selvatica	Tutti	Giamaica	b
<i>Amazona autumnalis</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Amazona collaris</i>	Selvatica	Tutti	Giamaica	b
<i>Amazona mercenaria</i>	Selvatica	Tutti	Venezuela	b
<i>Amazona xanthops</i>	Selvatica	Tutti	Bolivia, Paraguay	b
<i>Ara ararauna</i>	Selvatica	Tutti	Trinidad e Tobago	b
<i>Ara chloroptera</i>	Selvatica	Tutti	Argentina, Panama	b
<i>Ara severa</i>	Selvatica	Tutti	Guyana	b
<i>Aratinga acuticaudata</i>	Selvatica	Tutti	Uruguay	b
<i>Aratinga aurea</i>	Selvatica	Tutti	Argentina	b
<i>Aratinga auricapilla</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Aratinga erythrogenys</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Aratinga euops</i>	Selvatica	Tutti	Cuba	b
<i>Aratinga solstitialis</i>	Selvatica	Tutti	Venezuela	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b
<i>Cacatua sanguinea</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Cacatua sulphurea</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Charmosyna amabilis</i>	Selvatica	Tutti	Figi	b
<i>Charmosyna diadema</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Cyanoliseus patagonus</i>	Selvatica	Tutti	Cile, Uruguay	b
<i>Deroptyus accipitrinus</i>	Selvatica	Tutti	Perù, Suriname	b
<i>Eclectus roratus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Eunymphicus cornutus</i>	Selvatica	Tutti	Nuova Caledonia	b
<i>Forpus xanthops</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Hapalopsittaca amazonina</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Hapalopsittaca fuertesi</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b
<i>Hapalopsittaca pyrrhops</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Leptosittaca branickii</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Lorius domicella</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Nannopsittaca panychlora</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Neophema splendida</i>	Selvatica	Tutti	Australia	b
<i>Pionus chalcopterus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Poicephalus cryptoxanthus</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Poicephalus gulielmi</i>	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio, Repubblica democratica del Congo	b
<i>Poicephalus meyeri</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Poicephalus robustus</i>	Selvatica	Tutti	Botswana, Gambia, Guinea, Mali, Namibia, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Senegal, Sudafrica, Swaziland, Togo, Uganda	b
<i>Poicephalus rufiventris</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Polytelis alexandrae</i>	Selvatica	Tutti	Australia	b
<i>Prioniturus luconensis</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Psittacula alexandri</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Psittacula finschii</i>	Selvatica	Tutti	Bangladesh, Cambogia	b
<i>Psittacula roseata</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Psittacus erithacus</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Burundi, Liberia, Mali, Repubblica democratica del Congo, Togo	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Psittacus erithacus timneh</i>	Selvatica	Tutti	Guinea, Guinea-Bissau	b
<i>Psittrichas fulgidus</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Pyrrhura albipectus</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Pyrrhura calliptera</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b
<i>Pyrrhura leucotis</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Pyrrhura orcesi</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Pyrrhura picta</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b
<i>Pyrrhura viridicata</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b
<i>Tanygnathus grammicus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Touit melanonota</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Touit surda</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Trichoglossus johnstoniae</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Triclaria malachitacea</i>	Selvatica	Tutti	Argentina, Brasile	b
CUCULIFORMES				
Musophagidae				
<i>Musophaga porphyreolophia</i>	Selvatica	Tutti	Uganda	b
<i>Tauraco corythaix</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b
<i>Tauraco fischeri</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Tauraco macrorhynchus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
STRIGIFORMES				
Tytonidae				
<i>Phodilus prigoginei</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica democratica del Congo	b
<i>Tyto aurantia</i>	Selvatica	Tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Tyto inexpectata</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Tyto manusi</i>	Selvatica	Tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Tyto nigrobrunnea</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Tyto sororcula</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
Strigidae				
<i>Asio clamator</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Bubo philippensis</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Bubo vosseleri</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Glaucidium albentinum</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica democratica del Congo, Ruanda	b
<i>Ketupa blakistoni</i>	Selvatica	Tutti	Cina, Giappone, Federazione Russa	b
<i>Ketupa ketupu</i>	Selvatica	Tutti	Singapore	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Nesasio solomonensis</i>	Selvatica	Tutti	Papua Nuova Guinea, Isole Salomone	b
<i>Ninox affinis</i>	Selvatica	Tutti	India	b
<i>Ninox rudolfi</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Otus angelinae</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Otus fuliginosus</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Otus longicornis</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Otus magicus</i>	Selvatica	Tutti	Seicelle	b
<i>Otus mindorensis</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Otus mirus</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Otus pauliani</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b
<i>Otus roboratus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Otus rutilus</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b
<i>Pulsatrix melanota</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Scotopelia ussheri</i>	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone	b
<i>Strix davidi</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Strix woodfordii</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
APODIFORMES				
Trochilidae				
<i>Chalcostigma olivaceum</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Heliodoxa rubinoides</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				
<i>Buceros rhinoceros</i>	Selvatica	Tutti	Tailandia	b
PASSERIFORMES				
Pittidae				
<i>Pitta nympha</i>	Selvatica	Tutti	Tutti (Vietnam escluso)	b
Pycnonotidae				
<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	Selvatica	Tutti	Malaysia	b
REPTILIA				
TESTUDINES				
Emydidae				
<i>Callagur borneoensis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Cuora amboinensis</i>	Selvatica	Tutti	Malaysia	b
<i>Trachemys scripta elegans</i>	Tutte	Vivi	Tutti	d

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
Testudinidae				
<i>Geochelone chilensis</i>	Selvatica	Tutti	Argentina	b
	Selvatica	Vivi	Tutti	c
<i>Geochelone denticulata</i>	Selvatica	Tutti	Bolivia, Ecuador	b
	Selvatica	Vivi	Tutti	c
<i>Geochelone elegans</i>	Selvatica	Tutti	Bangladesh, Pakistan	b
	Selvatica	Vivi	Tutti	c
<i>Geochelone gigantea</i>	Selvatica	Tutti	Seicelle	b
<i>Geochelone pardalis</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico, Repubblica democratica del Congo, Tanzania	b
<i>Geochelone platynota</i>	Selvatica	Tutti	Myanmar	b
<i>Gopherus agassizii</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Gopherus berlandieri</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Gopherus polyphemus</i>	Selvatica	Tutti	Stati Uniti d'America	b
<i>Homopus areolatus</i>	Selvatica	Vivi	Tutti	c
<i>Homopus boulengeri</i>	Selvatica	Vivi	Tutti	c
<i>Homopus femoralis</i>	Selvatica	Vivi	Tutti	c
<i>Homopus signatus</i>	Selvatica	Vivi	Tutti	c
<i>Indotestudo elongata</i>	Selvatica	Tutti	Bangladesh, Cina, India	b
<i>Indotestudo forstenii</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Kinixys belliana</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b
	Di allevamento allo stato naturale	Tutti	Benin, Mozambico	b
	Selvatica	Vivi	Tutti	c
<i>Kinixys erosa</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b
	Selvatica	Vivi	Tutti	c
<i>Kinixys homeana</i>	Di allevamento allo stato naturale	Tutti	Benin	b
	Selvatica	Vivi	Tutti	c
<i>Kinixys natalensis</i>	Selvatica	Vivi	Tutti	c
<i>Manouria emys</i>	Selvatica	Tutti	Bangladesh, Brunei, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Laos, Myanmar, Tailandia	b
	Selvatica	Vivi	Tutti	c
<i>Manouria impressa</i>	Selvatica	Tutti	Tutti (Vietnam escluso)	b
	Selvatica	Vivi	Tutti	c

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Psammobates spp.</i>	Selvatica	Vivi	Tutti	c
<i>Pyxis arachnoides</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
	Selvatica	Vivi	Tutti	c
<i>Testudo horsfieldii</i>	Selvatica	Vivi	Tutti	c
	Selvatica	Tutti	Cina, Pakistan	b
Pelomedusidae				
<i>Erymnochelys madagascariensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Podocnemis erythrocephala</i>	Selvatica	Tutti	Colombia, Venezuela	b
<i>Podocnemis expansa</i>	Selvatica	Tutti	Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Trinidad e Tobago, Venezuela	b
<i>Podocnemis lewyana</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Podocnemis sextuberculata</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Podocnemis unifilis</i>	Selvatica	Tutti	Suriname	b
CROCODYLIA				
Alligatoridae				
<i>Caiman crocodilus</i>	Selvatica	Tutti	El Salvador, Guatemala, Messico	b
<i>Palaeosuchus trigonatus</i>	Selvatica	Tutti	Guyana	b
Crocodylidae				
<i>Crocodylus niloticus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
SAURIA				
Agamidae				
<i>Uromastyx acanthinura</i>	Selvatica	Tutti	Sudan	b
<i>Uromastyx aegyptia</i>	Animali nati in cattività, ma per i quali non ricor- rono i presupposti per l'applica- zione del capo III del regolamento (CE) n. 1808/ 2001.	Tutti	Egitto	b
<i>Uromastyx dispar</i>	Selvatica	Tutti	Algeria, Mali	b
Chamaeleonidae				
<i>Calumma boettgeri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma brevicornis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma caproni</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma cucullatus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma fallax</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma feae</i>	Selvatica	Tutti	Guinea equatoriale	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Calumma furcifer</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma gallus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma gastrotaenia</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma globifer</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma guibei</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma hilleniusi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma linotus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma malthe</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma nasutus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma oshaughnessyi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma parsonii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma peyrierasi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma tsaratananensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Chamaeleo deremensis</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Chamaeleo eisentrauti</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b
<i>Chamaeleo ellioti</i>	Selvatica	Tutti	Burundi	b
<i>Chamaeleo gracilis</i>	Di alleva- mento allo stato naturale	Tutti	Togo	b
<i>Chamaeleo pfefferi</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b
<i>Chamaeleo werneri</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Chamaeleo wiedersheimi</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b
<i>Furcifer angeli</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer antimena</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer balteatus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer belalandaensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer bifidus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer campani</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer labordi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer minor</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer monoceras</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer pardalis</i>	Di alleva- mento allo stato naturale	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer petteri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer rhinoceratus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer tuzetae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer willsii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
Gekkonidae				
<i>Phelsuma abbotti</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Phelsuma antanasy</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma barbouri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma beotakensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma breviceps</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma cepediana</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma chekei</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma comorensis</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b
<i>Phelsuma dubia</i>	Selvatica	Tutti	Comore, Madagascar	b
<i>Phelsuma edwardnewtonii</i>	Selvatica	Tutti	Maurizio	b
<i>Phelsuma flavigularis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma guttata</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma klemmeri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma laticauda</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b
<i>Phelsuma leiogaster</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma minuthi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma modesta</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma mutabilis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma pronki</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma pusilla</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma seippi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma serraticauda</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma standingi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma trilineata</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma v-nigra</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b
Iguanidae				
<i>Conolophus pallidus</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Conolophus subcristatus</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Iguana iguana</i>	Selvatica	Tutti	El Salvador	b
Cordylidae				
<i>Cordylus tropidosternum</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b
Helodermatidae				
<i>Heloderma horridum</i>	Selvatica	Tutti	Guatemala, Messico	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Heloderma suspectum</i>	Selvatica	Tutti	Messico, Stati Uniti d'America	b
Scincidae				
<i>Corucia zebrata</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b
	Allevati in cattività	Tutti	Isole Salomone	b
Varanidae				
<i>Varanus albigularis</i>	Selvatica	Tutti	Lesotho	b
<i>Varanus beccarii</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Varanus bogerti</i>	Selvatica	Tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Varanus dumerilii</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Varanus exanthematicus</i>	Selvatica	Tutti	Benin	b
	Di alleva- mento allo stato naturale	Tutti	Benin, Togo	b
<i>Varanus jobiensis</i> (sinonimo <i>V. karlschmidti</i>)	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Varanus niloticus</i>	Selvatica	Tutti	Burundi, Mozambico	b
	Di alleva- mento allo stato naturale	Tutti	Benin, Togo	b
<i>Varanus rudicollis</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Varanus salvadorii</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Varanus salvator</i>	Selvatica	Tutti	Cina, India, Singapore	b
<i>Varanus telenesetes</i>	Selvatica	Tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Varanus teriae</i>	Selvatica	Tutti	Australia	b
<i>Varanus yemenensis</i>	Selvatica	Tutti	Arabia Saudita, Yemen	b
SERPENTES				
Pythonidae				
<i>Morelia boeleni</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Python molurus</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Python reticulatus</i>	Selvatica	Tutti	India, Malesia (peninsulare), Singapore	b
<i>Python sebae</i>	Selvatica	Tutti	Mauritania, Mozambico	b
	Di alleva- mento allo stato naturale	Tutti	Mozambico	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
Boidae				
<i>Boa constrictor</i>	Selvatica	Tutti	El Salvador, Honduras	b
<i>Calabaria reinhardtii</i>	Di alleva- mento allo stato naturale	Tutti	Benin, Togo	b
<i>Candoia bibroni</i>	Allevati in cattività	Tutti	Isole Salomone	b
<i>Candoia carinata</i>	Allevati in cattività	Tutti	Isole Salomone	b
<i>Eunectes deschauenseei</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Eunectes murinus</i>	Selvatica	Tutti	Paraguay	b
<i>Eryx colubrinus</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
Colubridae				
<i>Ptyas mucosus</i>	Selvatica	Tutti, tranne gli esemplari pro- venienti dalle scorte marchiate e registerate di 102 285 pelli acqui- state prima del 30 settembre 1993, purché il segretariato CITES abbia confermato la vali- dità dell'autorizzazione all'espor- tazione dell'Indonesia.	Indonesia	b
AMPHIBIA				
ANURA				
Dendrobatidae				
<i>Dendrobates auratus</i>	Selvatica	Tutti	Nicaragua	b
<i>Dendrobates pumilio</i>	Selvatica	Tutti	Nicaragua	b
<i>Dendrobates tinctorius</i>	Selvatica	Tutti	Suriname	b
Ranidae				
<i>Conraua goliath</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b
<i>Mantella baroni</i> (sinonimo <i>Phrynomantis maculatus</i>)	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella aff. baroni</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella bernhardi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella cowani</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella crocea</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella expectata</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella haraldmeieri</i> (sinonimo <i>M. madagascariensis haraldmeieri</i>)	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella laevigata</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella madagascariensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella manery</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Mantella milotypanum</i> (sinonimo <i>M. aurantiaca milotypanum</i>)	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella nigricans</i> (sinonimo <i>M. cowani nigricans</i>)	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella pulchra</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella viridis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Rana catesbeiana</i>	Tutte	Vivi	Tutti	d
ARTHROPODA				
ARACHNIDA				
ARANEAE				
Theraphosidae				
<i>Brachypelma albopilosum</i>	Selvatica	Tutti	Nicaragua	b
INSECTA				
LEPIDOPTERA				
Papilionidae				
<i>Ornithoptera croesus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Ornithoptera tithonus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Ornithoptera urvillianus</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b
<i>Ornithoptera victoriae</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b
<i>Troides andromache</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
	Di allevamento allo stato naturale	Tutti	Indonesia	b
MOLLUSCA				
BIVALVIA				
VENEROIDA				
Tridacnidae				
<i>Hippopus hippopus</i>	Selvatica	Tutti	Nuova Caledonia	b
<i>Tridacna crocea</i>	Selvatica	Tutti	Vietnam	b
<i>Tridacna derasa</i>	Selvatica	Tutti	Filippine, Nuova Caledonia, Tonga, Palau	b
<i>Tridacna gigas</i>	Selvatica	Tutti	Stati Federati di Micronesia, Figi, Indonesia, Isole Marshall, Palau, Papua Nuova Guinea, Vanuatu	b
<i>Tridacna maxima</i>	Selvatica	Tutti	Nuova Caledonia	b
<i>Tridacna squamosa</i>	Selvatica	Tutti	Nuova Caledonia, Tonga, Vietnam	b
MESOGASTROPODA				
Strombidae				
<i>Strombus gigas</i>	Selvatica	Tutti	Antigua e Barbuda, Barbados, Repubblica dominicana, Haiti (esemplari < 23 cm), Trinidad e Tobago	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
CNIDARIA				
SCLERACTINIA				
Acroporidae				
<i>Montipora caliculata</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b
Caryophylliidae				
<i>Catalaphyllia jardinei</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
FLORA				
Amaryllidaceae				
<i>Galanthus nivalis</i>	Selvatica	Tutti	Bosnia-Erzegovina, Repubblica ceca, Ucraina	b
Apocynaceae				
<i>Pachypodium inopinatum</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
Euphorbiaceae				
<i>Euphorbia millotii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
Orchidaceae				
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Selvatica	Tutti	Estonia, Slovacchia, Svizzera, Turchia	b
<i>Barlia robertiana</i>	Selvatica	Tutti	Malta, Turchia	b
<i>Cephalanthera damasonium</i>	Selvatica	Tutti	Polonia, Slovacchia	b
<i>Cephalanthera rubra</i>	Selvatica	Tutti	Lettonia, Lituania Norvegia, Polonia Slovacchia	b
<i>Cypripedium japonicum</i>	Selvatica	Tutti	Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Repubblica di Corea	b
<i>Cypripedium macranthos</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica di Corea, Federazione Russa	b
<i>Cypripedium margaritaceum</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Cypripedium micranthum</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica ceca, Polonia	b
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Selvatica	Tutti	Norvegia, Slovacchia	b
<i>Dactylorhiza latifolia</i>	Selvatica	Tutti	Norvegia, Polonia, Slovacchia	b
<i>Dactylorhiza maculata</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica ceca, Lituania	b
<i>Dactylorhiza romana</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Dactylorhiza russowii</i>	Selvatica	Tutti	Lituania, Norvegia, Polonia	b
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>	Selvatica	Tutti	Liechtenstein, Polonia	b
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica ceca, Lituania, Slovacchia	b
<i>Himantoglossum hircinum</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica ceca, Ungheria, Svizzera	b
<i>Nigritella nigra</i>	Selvatica	Tutti	Norvegia	b
<i>Ophrys apifera</i>	Selvatica	Tutti	Ungheria	b
<i>Ophrys holoserica</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paesi d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Ophrys insectifera</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica ceca, Ungheria, Lettonia, Liechtenstein, Norvegia, Romania, Slovacchia	b
<i>Ophrys pallida</i>	Selvatica	Tutti	Algeria	b
<i>Ophrys scolopax</i>	Selvatica	Tutti	Ungheria	b
<i>Ophrys sphegodes</i>	Selvatica	Tutti	Ungheria, Romania, Svizzera	b
<i>Ophrys tenthredinifera</i>	Selvatica	Tutti	Malta, Turchia	b
<i>Ophrys umbilicata</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Orchis coriophora</i>	Selvatica	Tutti	Polonia, Federazione Russa, Svizzera	b
<i>Orchis italica</i>	Selvatica	Tutti	Malta, Turchia	b
<i>Orchis laxiflora</i>	Selvatica	Tutti	Svizzera	b
<i>Orchis mascula</i>	Selvatica	Tutti	Estonia, Lituania, Polonia	b
	Selvatica/Di allevamento allo stato naturale	Tutti	Albania	b
<i>Orchis militaris</i>	Selvatica	Tutti	Lituania, Polonia, Slovacchia	b
<i>Orchis morio</i>	Selvatica	Tutti	Estonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Turchia	b
<i>Orchis pallens</i>	Selvatica	Tutti	Ungheria, Polonia, Federazione Russa, Slovacchia	b
<i>Orchis papilionacea</i>	Selvatica	Tutti	Romania, Slovenia	b
<i>Orchis provincialis</i>	Selvatica	Tutti	Svizzera	b
<i>Orchis punctulata</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Orchis purpurea</i>	Selvatica	Tutti	Polonia, Slovacchia, Svizzera, Turchia	b
<i>Orchis simia</i>	Selvatica	Tutti	Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Romania, Slovenia, Svizzera, Turchia	b
<i>Orchis tridentata</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica ceca, Slovacchia, Turchia	b
<i>Orchis ustulata</i>	Selvatica	Tutti	Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Federazione Russa, Slovacchia	b
<i>Serapias cordigera</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Serapias lingua</i>	Selvatica	Tutti	Malta	b
<i>Serapias parviflora</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Serapias vomeracea</i>	Selvatica	Tutti	Malta, Svizzera, Turchia	b
<i>Spiranthes spiralis</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica ceca, Liechtenstein, Polonia, Svizzera	b
Primulaceae				
<i>Cyclamen intaminatum</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Cyclamen mirabile</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Cyclamen pseudibericum</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Cyclamen trochopteranthum</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b

**REGOLAMENTO (CE) N. 777/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2004**

recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato dei cereali in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre apportare taluni adattamenti tecnici ad alcuni regolamenti della Commissione relativi al mercato dei cereali in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») all'Unione europea.
- (2) Alcuni regolamenti del settore dei cereali contengono diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno, pertanto, inserire tali diciture nelle lingue dei nuovi stati membri e modificare di conseguenza i seguenti regolamenti della Commissione: (CEE) n. 2622/71⁽¹⁾, (CEE) n. 2131/93⁽²⁾, (CEE) n. 1501/95⁽³⁾, (CE) n. 1839/95⁽⁴⁾, (CE) n. 2369/96⁽⁵⁾, (CE) n. 2402/96⁽⁶⁾, (CE) n. 2449/96⁽⁷⁾, (CE) n. 2390/98⁽⁸⁾, (CE) n. 2375/2002⁽⁹⁾, (CE) n. 2377/2002⁽¹⁰⁾, (CE) n. 573/2003⁽¹¹⁾, (CE) n. 958/2003⁽¹²⁾, (CE) n. 1342/2003⁽¹³⁾ e (CE) n. 2305/2003⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 271 del 10.12.1971, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU L 62 dell'8.3.1991, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24).

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).

⁽⁵⁾ GU L 323 del 13.12.1996, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 630/97 (GU L 96 dell'11.4.1997, pag. 5).

⁽⁶⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU L 333 del 21.12.1996, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2780/1999 (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 20).

⁽⁸⁾ GU L 297 del 6.11.1998, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 21).

⁽¹⁰⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 95. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 23).

⁽¹¹⁾ GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25.

⁽¹²⁾ GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3.

⁽¹³⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

⁽¹⁴⁾ GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

(3) In seguito all'adesione della Slovenia, Capodistria è diventata un porto comunitario. Per tale motivo, la deroga di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2131/1993 diviene superflua e va pertanto soppressa.

(4) In seguito all'adesione di Cipro e di Malta, le deroghe previste all'articolo 13 bis, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1501/95 divengono inutili e vanno pertanto sopprese.

(5) Per tenere conto delle differenze nei costi dei trasporti marittimi in funzione del porto di destinazione, il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione⁽¹⁵⁾ prevede una adeguamento forfetario del dazio all'importazione, in particolare per i paesi scandinavi. Occorre estendere tale misura alle importazioni nei porti baltici dei nuovi Stati membri.

(6) In Estonia e in Lettonia le condizioni climatiche e agromiche per la cultura dell'orzo sono paragonabili a quelle esistenti in Finlandia e in Svezia. Pertanto, è opportuno che il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità⁽¹⁶⁾, disponga che in questi due nuovi Stati membri siano applicate, per la presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento, le medesime condizioni previste per la Finlandia e la Svezia.

(7) In seguito all'adesione, i contingenti tariffari comunitari con l'Ungheria previsti dal regolamento (CE) n. 2133/2001 della Commissione⁽¹⁷⁾ diventano caduchi. È opportuno, pertanto, sopprimere i riferimenti a tali contingenti.

(8) In seguito ad accordi commerciali con i nuovi Stati membri, il regolamento (CE) n. 1342/2003 ha istituito una procedura specifica per le esportazioni di prodotti cerealicoli verso tali paesi. A motivo dell'adesione, tali disposizioni divengono caduche e vanno pertanto sopprese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2622/71 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁵⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

⁽¹⁶⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 336/2003 (GU L 49 del 22.2.2003, pag. 6).

⁽¹⁷⁾ GU L 287 del 31.10.2001, pag. 12.

«Articolo 1

La prova che la tassa speciale all'esportazione di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1234/71 è stata pagata è fornita all'autorità competente dello Stato membro importatore mediante presentazione del certificato di circolazione delle merci A.TR.1. In tal caso, una delle diciture seguenti è apposta nella casella "Osservazioni" a cura dell'autorità competente:

- Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) nº 1234/71 satisfecha con la suma de ...
- Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71 zaplacen ve výši ...
- Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/71, betalt med et beløb på ...
- Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von ... entrichtet
- Ekspordi erimaks makstud summas ... vastavalt määruusele (EMÜ) nr 1234/71
- Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό ...
- Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71 paid to an amount of ...
- Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) nº 1234/71 acquittée pour un montant de ...
- Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó ... összegben megfizetve
- Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di ...
- Vadovaujantis reglamentu (EEB) Nr. 1234/71, sumokėtas ... dydžio specialusis eksporto mokesčis.
- Saskaņā ar regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta speciālā izvešanas nodeva ... apmērā
- Taxxa specjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KEE) Nru 1234/71, imhallsa ghall-ammont ta' ...
- Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van ... voldaan
- Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokości ...
- Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.º 1234/71, paga num montante de ...
- Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (EHS) č. 1234/71 vo výške ...
- Posebni izvozni davek v Uredbi št. 1234/71, placilo za znesek ...
- Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määärältään ...
- Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr 1234/71, betalt med ett belopp på ...»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 è così modificato:

- 1) Nell'articolo 7, paragrafo 2 bis, è soppressa la seconda frase.
- 2) Nell'articolo 17, paragrafo 3, secondo trattino, le diciture sono sostituite dalle seguenti:
 - Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2131/93
 - Vývoz obilovin po mori — čl. 17 nařízení (EHS) č. 2131/93
 - Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2131/93
 - Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17
 - Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17
 - Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Αρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93
 - Export of cereals by sea — Article 17 of Regulation (EEC) No 2131/93
 - Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) nº 2131/93, article 17
 - Gabonafélék exportja tengeri úton — 2131/93/EGK rendelet 17. cikk
 - Esportazione di cereali per via marittima — articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93
 - Grūdų eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 straipsnis
 - Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr. 2131/93 17. pants
 - Esportazzjoni ta' cereali bil-bahar — Artikolu 17 tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93
 - Uitvoer van graan over zee — Artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2131/93
 - Wywóz zbóż drogą morską — Art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93
 - Exportação de cereais por via marítima — artigo 17.º do Regulamento (CEE) n.º 2131/93
 - Vývoz obilnín po mori — článok 17 nariadenia (EHS) č. 2131/93
 - Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17 Uredbe (EGS) št. 2131/93
 - Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17 artikla
 - Export av spannmål genom sjötransport — Artikel 17 i förordning (EEG) nr 2131/93»

- 3) Nell'articolo 17 bis, secondo capoverso, le diciture sono sostituite dalle seguenti:
- Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) nº 2131/93
 - Vývoz obilovin po mori — čl. 17a nařízení (EHS) č. 2131/93
 - Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17a i forordning (EØF) nr. 2131/93
 - Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17a
 - Teravilja eksport meritsi — määäruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17a
 - Η εξαγωγή των σιτηρών διά θαλασσίας οδού — Kavotisμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 άρθρο 17 α
 - Export of cereals by sea — Article 17a of Regulation (EEC) No 2131/93
 - Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) nº 2131/93, article 17 bis
 - Gabonafélék exportja tengeri úton — 2131/93/EGK rendelet 17a. cikk
 - Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CEE) n. 2131/93, articolo 17 bis
 - Grūdų eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17a straipsnis
 - Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr. 2131/93 17.a pants
 - Esportazzjoni ta' cereali bil-bahar — Artikolu 17a tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93
 - Uitvoer van graan over zee — Verordening (EEG) nr. 2131/93, artikel 17 bis
 - Wywóz zbóż drogą morską — Art. 17a rozporządzenia (EWG) nr 2131/93
 - Exportação de cereais por via marítima — Artigo 17.ºA, Regulamento (CEE) n.º 2131/93
 - Vývoz obilní po mori — článok 17a nariadenia (EHS) č. 2131/93
 - Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17a Uredbe (EGS) št. 2131/93
 - Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla
 - Export av spannmål sjövägen — Artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93»

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1501/95 è modificato come segue:

- 1) Nell'articolo 13, secondo comma, le diciture sono sostituite dalle seguenti:
- Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1501/95
 - Vývoz obilovin po mori — čl. 13 nařízení (ES) č. 1501/95

- Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1501/95
 - Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13
 - Teravilja eksport meritsi — määäruse (EÜ) nr 1501/95 artikkel 13
 - Εξαγωγή σιτηρών διά θαλασσίας — Άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95
 - Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95
 - Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CE) nº 1501/95, article 13
 - Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13
 - Gabonafélék exportja tengeri úton — 1501/95/EK rendelet 13. cikk
 - Grūdų eksportas jūra — reglamento (EB) Nr. 1501/95 13 straipsnis
 - Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EK) Nr. 1501/95 13. pants
 - Esportazzjoni ta' cereali bil-bahar — Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1501/95
 - Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13
 - Wywóz zbóż drogą morską — Art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1501/95
 - Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13.º, Regulamento (CE) n.º 1501/95
 - Vývoz obilní po mori — článok 13 nariadenia (ES) č. 1501/95
 - Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 13 Uredbe (EGS) št. 1501/95
 - Viljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501/95 13 artikla
 - Export av spannmål sjövägen — Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1501/95»
- 2) Nell'articolo 13 bis, è soppresso il paragrafo 3.

Articolo 4

L'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1839/95 è sostituito dal seguente:

- «2. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 24, una delle diciture seguenti:
- Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) nº 1839/95]
 - Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) nº 1839/95]
 - Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

- Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]
- Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)
- Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)
- Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)
- Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)
- Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaa-nias (määärus (EÜ) nr 1839/95)
- Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portu-galis (määärus (EÜ) nr 1839/95)
- Μείωση του δασμού: πιστοποιητικό που ισχύει μόνο στην Ισπανία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]
- Μείωση του δασμού: πιστοποιητικό που ισχύει μόνο στην Πορτογαλία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]
- Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1839/95)
- Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regula-tion (EC) No 1839/95)
- Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) n° 1839/95]
- Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) n° 1839/95]
- Vámcsökkentés: az engedély kizárolag Spanyo-lországban érvényes (1839/95/EK rendelet)
- Vámcsökkentés: az engedély kizárolag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)
- Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]
- Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Porto-gallo [regolamento (CE) n. 1839/95]
- Muito sumazinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]
- Muito sumazinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]
- Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā [Regula (EK) Nr. 1839/95]
- Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē [Regula (EK) Nr. 1839/95]
- Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regola-ment (KE) Nru 1839/95]
- Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]
- Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)
- Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)
- Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)
- Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)
- Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.º 1839/95]
- Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.º 1839/95]
- Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Naria-denie (ES) č. 1839/95]
- Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Naria-denie (ES) č. 1839/95]
- Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1839/95)
- Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portu-galski (Uredba (ES) št. 1839/95)
- Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1839/95)
- Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1839/95)
- Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)
- Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)»

Articolo 5

Nell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— si trova in Danimarca, Estonia, Lettonia, Polonia, Finlandia o Svezia, e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 2 EUR/t.»

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 2369/96 è modificato come segue:

- 1) Nell'articolo 4, il quarto trattino è sostituito dal seguente:
 - nella casella 20 deve figurare una delle seguenti diciture:
 - Regolamento (CE) n.º 2369/96
 - Nařízení (ES) č. 2369/96
 - Forordning (EF) nr. 2369/96
 - Verordnung (EG) Nr. 2369/96
 - Määärus (EÜ) nr 2369/96
 - Kavovisμός (ΕΚ) αριθ. 2369/96
 - Regulation (EC) No 2369/96
 - Règlement (CE) n° 2369/96
 - 2369/96/EK rendelet

- Regolamento (CE) n. 2369/96
- Reglamentas (EB) Nr. 2369/96
- Regula (EK) Nr. 2369/96
- Regolament (KE) Nru 2369/96
- Verordening (EG) nr. 2369/96
- Rozporządzenie (WE) nr 2369/96
- Regulamento (CE) n.º 2369/96
- Nariadenie (ES) č. 2369/96
- Uredba (ES) št. 2369/96
- Asetus (EY) N:o 2369/96
- Förordning (EG) nr 2369/96»

2) Nell'articolo 4, il quinto trattino è sostituito dal seguente:

- «— nella casella 24 deve figurare una delle seguenti diciture:
- Derecho cero. Contingente arancelario de granos de avena trabajados de otra forma del código NC 1104 22 98
- Nulové clo. Celní kvóta pro jinak zpracovaná ovesná zrna spadající pod kód KN 1104 22 98
- Toldfritagelse. Toldkontingent for havrekerner, bearbejdet på anden måde, i KN-kode 1104 22 98
- Nullsatz. Zollkontingent für anders bearbeiteten Hafer des KN-Codes 1104 22 98
- Tollimaksuta. CN koodi 1104 22 98 alla kuuluvate muul viisil töödeldud kaeraterade tariifikvoot
- Δασμός μηδέν. Δασμολογική ποσόστωση σπόρων βρώμης άλλιώς επεξεργασμένων των κωδικών ΣΟ 1104 22 98
- Zero duty. Tariff quota for oats grains otherwise worked falling within CN code 1104 22 98
- Droit zéro. Contingent tarifaire de grains d'avoine autrement travaillés du code NC 1104 22 98
- Nulla vámtétel. A 1104 22 98 KN-kód alá tartozó másképp megmunkált zebra vonatkozó vámkontingens
- Dazio zero. Contingente tariffario di cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 98
- Nulinis muitas. Tarifinė kvota kitaip apdirbtīems avių grūdams, kuriuos apibūdina KN kodas 1104 22 98
- Nulles muita. Tarifu kvota citādi apstrādātiem auzu graudiem, ko raksturo KN kods 1104 22 98
- Dazju žero. Kwota ta' tariffa għaż-żerriegħha tal-hafur mahđuma mod iehor li taqa' taħbi il-kodiċi NM 1104 22 98
- Nulrecht. Tariefcontingent voor op andere wijze bewerkte haver van de GN-code 1104 22 98
- Zerowa stawka celna. Kontyngent taryfowy na ziarna owsa obrobione w inny sposób, oznaczone kodem CN 1104 22 98

- Direito igual a zero. Contingente pautal de grãos de aveia trabalhados de outro modo, do código NC 1104 22 98
- Nulové clo. Colná kvóta pre inak spracované zrná z ovsy, spadajúce pod kód KN 1104 22 98
- Brez carinske dajatve. Tarifna kvota za zrnje ovsy, ki spada pod KN oznako 1104 22 98
- Tulliton. CN-koodeihin 1104 22 98 kuuluvien muulla tavoin käsityjen kauranjyvien kiintiö
- Tullsats 0. Tullkvot för korn av havre bearbeta på annat sätt med KN-nummer 1104 22 98»

Articolo 7

Nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- «2. I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:
- Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) nº 2402/96]
- Osvobozené od cla [čl. 4 nařízení (ES) č. 2402/96]
- Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 2402/96)
- Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)
- Tollimaksuvaba (määruse (EÜ) nr 2402/96 artikkel 4)
- Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό [άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 2402/96]
- Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 2402/96)
- Exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) nº 2402/96]
- Vámmantesség (2402/96/EK rendelet 4. cikk)
- Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]
- Atleidimas nuo muito mokesčio (reglamento (EB) Nr. 2402/96 4 straipsnis)
- Atbrīvošana no muitas nodevas (regulas (EK) Nr. 2402/96 4. pants)
- Eženjoni mid-dazju doganali [Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2402/96]
- Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96)
- Zwolnienie z należnością celnych (Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2402/96)
- Isenção de direito aduaneiro [artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 2402/96]
- Oslobodenie od cla (článok 4 nariadenia (ES) č. 2402/96)
- Oproščeno carinske dajatve (člen 4 Uredbe (ES) št. 2402/96)
- Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)
- Tullfri (artikel 4 i förordning (EG) nr 2402/96)»

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 2449/96 è modificato come segue:

1) Nell'articolo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nella casella 24, una delle diciture seguenti:

- Derechos de aduana limitados al 6 % *ad valorem* [Reglamento (CE) nº 2449/96]
- Clo limitováno 6 % *ad valorem* (nařízení (ES) č. 2449/96)
- Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 2449/96)
- Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2449/96)
- Väärtuseline tollimaks 6 % (määrus (EÜ) nr 2449/96)
- Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2449/96]
- Customs duties limited to 6 % *ad valorem* (Regulation (EC) No 2449/96)
- Droits de douane limités à 6 % *ad valorem* [règlement (CE) nº 2449/96]
- Csökkentett, 6 %-os értékvám (2449/96/EK rendelet)
- Dazi doganali limitati al 6 % *ad valorem* [Regolamento (CE) n. 2449/96]
- Muito mokesčis neviršija 6 % *ad valorem* (reglamentas (EB) Nr. 2449/96)
- Muitas nodokļi nepārsniedz limitu 6 % *ad valorem* (regula (EK) Nr. 2449/96)
- Dazji doganali limitati għal 6 % *ad valorem* [Regolamento (KE) Nru 2449/96]
- Douanerechten beperkt tot 6 % *ad valorem* (Verordening (EG) nr. 2449/96)
- Należności celne obniżone do 6 % *ad valorem* (rozporządzenie (WE) nr 2449/96)
- Direitos aduaneiros limitados a 6 % *ad valorem* [Regulamento (CE) nº 2449/96]
- Clo limitované vo výške 6 % *ad valorem* (Nariadenie (ES) č. 2449/96)
- Omejene carinske dajatve do 6 % vrednosti (Uredba (ES) št. 2449/96)
- Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2449/96)
- Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 2449/96)»

2) Nell'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, le diciture sono sostituite dalle seguenti:

- «— Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) nº 2449/96
- Dovozní licence pro dodatečné množství, čl. 10 ods. 2 nařízení (ES) č. 2449/96

- Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2449/96, artikel 10, stk. 2
- Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2449/96
- Täiendav impordilitsents üleliigse koguse kohta, määruse (EÜ) nr 2449/96 artikli 10 lõige 2
- Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Αρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2449/96
- Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 2449/96
- Certificat complémentaire, règlement (CE) nº 2449/96, article 10, paragraphe 2
- Kiegészítő engedély, 2449/96/EK rendelet 10. cikk (2) bek.
- Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2449/96, articolo 10, paragrafo 2
- Licencija papildomam kiekiui, reglamento (EB) Nr. 2449/96 10 straipsnio 2 dalis
- Licence papildu daudzumam, regulas (EK) Nr. 2449/96 10. panta 2. daļa
- Liċenzja għal kwantita addizzjonali, Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 2449/96
- Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2449/96
- Pozwolenie uzupełniające, art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2449/96
- Certificado complementar, nº 2 do artigo 10º do Regulamento (CE) nº 2449/96
- Licencia pre dodatkové množstvo, článok 10 odsek 2 nariadenia (ES) č. 2449/96
- Nadomestilo za dodatno količino, člen 10(2) Uredbe (ES) št. 2449/96
- Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2449/96, 10 artiklan 2 kohta
- Kompletterande licens, artikel 10.2 i förordning (EG) nr 2449/96»

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 2390/98 è modificato come segue:

1) Nell'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel titolo d'importazione è riportata, nella casella 24, una delle seguenti indicazioni:

- Producto ACP:
 - exención del derecho de aduana
 - apartado 1 del artículo 15 del Reglamento (CE) nº 1706/98
- Produkt AKT:
 - osvobozené od cla
 - nařízení (ES) č. 1706/98 čl. 15 ods. 1

- AVS-produkt:
 - toldfritagelse
 - forordning (EF) nr. 1706/98: artikel 15, stk. 1
 - Erzeugnis AKP:
 - Zollfrei
 - Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 15 Absatz 1
 - AKV riikide toode:
 - Tollimaksuvaba
 - Määrase (EÜ) nr 1706/98 artikli 15 lõige 1
 - Προϊόν ΑΚΕ:
 - Απαλλαγή από δασμούς
 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1706/98 άρθρο 15 παράγραφος 1
 - ACP product:
 - exemption from customs duty
 - Regulation (EC) No 1706/98, Article 15(1)
 - produit ACP:
 - exemption du droit de douane
 - règlement (CE) n° 1706/98, article 15, paragraphe 1
 - AKCs-termék
 - vámmentes
 - 1706/98/EK rendelet 15. cikk (1) bek.
 - prodotto ACP:
 - esenzione dal dazio doganale
 - regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 15, paragrafo 1
 - AKR produktas:
 - atleistas nuo maito mokesčio
 - Reglamento (EB) Nr. 1706/98 15 straipsnio 1 dalis
 - AĀK produkts:
 - atbrīvots no muitas nodevas
 - Regulas (EK) Nr. 1706/98 15. panta 1. daļa
 - Prodott ACP:
 - eženjoni mid-dazju doganali
 - Regolament (KE) Nru 1706/98, Artikolu 15(1)
 - Product ACS:
 - vrijgesteld van douanerecht
 - Verordening (EG) nr. 1706/98: artikel 15, lid 1
 - Produkt AKP:
 - zwolnienie z należności celnych
 - art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1706/98
 - produto ACP:
 - isenção do direito aduaneiro
 - Regulamento (CE) n.º 1706/98, n.º 1 do artigo 15.º
 - Výrobok zo štátov AKP
 - oslobodenie od cla
 - Nariadenie (ES) č. 1706/98, článok 15 odsek 1
 - AKP proizvodi
 - oproščeni carinskih dajatev
 - Uredba (ES) št. 1706/98, člen 15(1)
 - AKT-maista:
 - Tullivapaa
 - asetuksen (EY) N:o 1706/98 15 artiklan 1 kohta
 - AVS-produkt:
 - Tullfri
 - Förordning (EG) nr 1706/98 artikel 15.1»
- 2) Nell'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. il titolo di importazione reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:
- Producto ACP/PTU:
 - exención del derecho de aduana
 - apartado 5 del artículo 27 del Reglamento (CE) nº 1706/98
 - exclusivamente válido para el despacho a libre práctica en los departamentos de Ultramar
 - AKT/ZZÚ produkty:
 - osvobozeno od cla
 - nařízení (ES) č. 1706/98 čl. 27 ods.5
 - platné výhradně pro vydání do volného oběhu v zámořských zemích a územích
 - AVS/OLT-produkt:
 - toldfritagelse
 - forordning (EF) nr. 1706/98: artikel 27, stk. 5
 - gælder udelukkende for overgang til fri omsætning i de oversøiske departementer
 - Erzeugnis AKP/ÜLG:
 - Zollfrei
 - Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 27 Absatz 5
 - gilt ausschließlich für die Abfertigung zum freien Verkehr in den französischen überseeischen Departements
 - AKV/ÜMT riikide toode:
 - Tollimaksuvaba
 - Määrase (EÜ) nr 1706/98 artikli 27 lõige 5
 - Jōus ainult vabasse ringlusesse laskmiseks ülemere-maadet ja -territoriumitel
 - Προϊόν ΑΚΕ/YXE:
 - Απαλλαγή από δασμούς
 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1706/98 άρθρο 27 παράγραφος 5
 - Ισχύει αποκλειστικά για μία θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στα Υπερπόντια Διαμερίσματα
 - ACP/OCT product:
 - exemption from customs duty
 - Regulation (EC) No 1706/98, Article 27(5)
 - valid exclusively for release for free circulation in the overseas departments

- produit ACP/PTOM:
 - exemption du droit de douane
 - règlement (CE) n° 1706/98, article 27, paragraphe 5
 - exclusivement valable pour une mise en libre pratique dans les départements d'outre-mer
 - AKCs-TOT termék
 - vámmentes
 - 1706/98/EK rendelet 27. cikk (5) bek.
 - kizárolag a tengerentúli megyékben történő szabad forgalomba bocsátás céljára érvényes
 - prodotto ACP/PTOM:
 - esenzione dal dazio doganale
 - regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 27, paragrafo 5
 - valido esclusivamente per l'immissione in libera pratica nei DOM
 - AKR/UŠT produktas:
 - atleistas nuo muito mokesčio
 - Reglamento (EB) Nr. 1706/98 27 straipsnio 5 dalis
 - galioja leidimui į laisvą apyvartą tiktais užjūrio šalių teritorijose
 - AĀK/AZT produkts:
 - atbrīvots no muitas nodevas
 - Regulas (EK) Nr. 1706/98 27. panta 5. daļa
 - ir derīgs laišanai brīvā apgrozībā vienīgi aizjūru teritorijās
 - prodott ACP/OCT:
 - ezenzjoni mid-dazju doganali
 - Regolament (KE) Nru 1706/98, Artikolu 27(5)
 - validu eksklusivitatem biex jiġi meħlus għaċ-ċirku-lazzjoni libera fid-dipartimenti extra-Ewropej
 - Product ACS/LGO:
 - vrijgesteld van douanerecht
 - Verordening (EG) nr. 1706/98: artikel 27, lid 5
 - geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen
 - Produkt AKP/KTZ:
 - zwolnienie z należności celnych
 - art. 27 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1706/98
 - ważne wyłącznie dla wprowadzenia do wolnego obrotu w departamentach zamorskich
 - produto ACP/PTU:
 - isenção do direito aduaneiro
 - Regulamento (CE) n.º 1706/98, n.º 5 do artigo 27.º
 - válido exclusivamente para uma introdução em livre prática nos departamentos ultramarinos
- výrobok zo štátov AKP/ZKU
 - oslobodenie od cla
 - Nariadenie (ES) č. 1706/98, článok 27 odsek 5
 - platné výhradne pre uvoľnenie do volného obehu v zámorských krajinách a územiaciach
 - AKP/ČDO
 - oprošcene carinskikh dajatev
 - Uredba (ES) št. 1706/98, člen 27(5)
 - Veljavna samo za sproščenje prostega pretoka v prekomorskikh področjih
 - AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleva tuote:
 - Tullivapaa
 - asetuksen (EY) N:o 1706/98 27 artiklan 5 kohta
 - voimassa ainoastaan merentakaisilla alueilla vapaa-seen liikkeeseen laskemiseksi
 - AVS/ULT-produkt:
 - Tullfri
 - Förordning (EG) nr 1706/98 artikel 27.5
 - Utеслутande avsedd för övergång till fri omsättning i de utomeuropeiska länderna och territorierna»

Articolo 10

Nell'allegato II, punto 1.2, lettera a), secondo comma, primo trattino del regolamento (CE) n. 824/2000, i termini «in Finlandia o in Svezia» sono sostituiti dai termini «in Estonia, in Lettonia, in Finlandia o in Svezia».

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 2133/2001 è modificato come segue:

- 1) Nell'articolo 2, paragrafo 1, i termini «con i numeri d'ordine 09.5716 e 09.5732» sono sostituiti dai termini «con il numero d'ordine 09.5732».
- 2) Nell'allegato I, sono soppressi i riferimenti al contingente recante il numero d'ordine 09.5716.

Articolo 12

Nell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2375/2002, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- b) nella casella 20 è riportata una delle seguenti diciture:
- Reglamento (CE) n° 2375/2002
 - Nařízení (EC) č. 2375/2002
 - Forordning (EF) nr. 2375/2002
 - Verordnung (EG) Nr. 2375/2002
 - Määrus (EÜ) nr 2375/2002

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2375/2002
- Regulation (EC) No 2375/2002
- Règlement (CE) n° 2375/2002
- 2375/2002/EK rendelet
- Regolamento (CE) n. 2375/2002
- Reglamentas (EB) Nr. 2375/2002
- Regula (EK) Nr. 2375/2002
- Regolament (KE) Nru 2375/2002
- Verordening (EG) nr. 2375/2002
- Rozporządzenie (WE) nr 2375/2002
- Regulamento (CE) n.º 2375/2002
- Nariadenie (ES) č. 2375/2002
- Uredba (ES) št. 2375/2002
- Asetus (EY) N:o 2375/2002
- Förordning (EG) nr 2375/2002»
- Nařízení (ES) č. 573/2003
- Forordning (EF) nr. 573/2003
- Verordnung (EG) Nr. 573/2003
- Määrus (EÜ) nr 573/2003
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 573/2003
- Regulation (EC) No 573/2003
- Règlement (CE) n° 573/2003
- 573/2003/EK rendelet
- Regolamento (CE) n. 573/2003
- Reglamentas (EB) Nr. 573/2003
- Regula (EK) Nr. 573/2003
- Regolament (KE) Nru 573/2003
- Verordening (EG) nr. 573/2003
- Rozporządzenie (WE) nr 573/2003
- Regulamento (CE) n.º 573/2003
- Nariadenie (ES) č. 573/2003
- Uredba (ES) št. 573/2003
- Asetus (EY) N:o 573/2003
- Förordning (EG) nr 573/2003»

Articolo 13

Nell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2377/2002, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nella casella 20, l'indicazione del prodotto trasformato ottenuto dai cereali e una delle seguenti diciture:

- Regolamento (CE) n° 2377/2002
- Nařízení (ES) č. 2377/2002
- Forordning (EF) nr. 2377/2002
- Verordnung (EG) Nr. 2377/2002
- Määrus (EÜ) nr 2377/2002
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2377/2002
- Regulation (EC) No 2377/2002
- Règlement (CE) n° 2377/2002
- 2377/2002/EK rendelet
- Regolamento (CE) n. 2377/2002
- Reglamentas (EB) Nr. 2377/2002
- Regula (EK) Nr. 2377/2002
- Regolament (KE) Nru 2377/2002
- Verordening (EG) nr. 2377/2002
- Rozporządzenie (WE) nr 2377/2002
- Regulamento (CE) n.º 2377/2002
- Nariadenie (ES) č. 2377/2002
- Uredba (ES) št. 2377/2002
- Asetus (EY) N:o 2377/2002
- Förordning (EG) nr 2377/2002»

Articolo 14

Nell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 573/2003, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Regolamento (CE) n° 573/2003

Articolo 15

Nell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 958/2003, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Regolamento (CE) n° 958/2003
- Nařízení (ES) č. 958/2003
- Forordning (EF) nr. 958/2003
- Verordnung (EG) Nr. 958/2003
- Määrus (EÜ) nr 958/2003
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 958/2003
- Regulation (EC) No 958/2003
- Règlement (CE) n° 958/2003
- 958/2003/EK rendelet
- Regolamento (CE) n. 958/2003
- Reglamentas (EB) Nr. 958/2003
- Regula (EK) Nr. 958/2003
- Regolament (KE) Nru 958/2003
- Verordening (EG) nr. 958/2003
- Rozporządzenie (WE) nr 958/2003
- Regulamento (CE) n.º 958/2003
- Nariadenie (ES) č. 958/2003
- Uredba (ES) št. 958/2003
- Asetus (EY) N:o 958/2003
- Förordning (EG) nr 958/2003»

Articolo 16

Il regolamento (CE) n. 1342/2003 è modificato come segue:

1) L'articolo 3 è modificato come segue:

- a) Nel paragrafo 1, le diciture sono sostituite dalle seguenti:
- Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado
 - Nabídková výše pro základní vývozní náhradu
 - Tilslagssats for basiseksportrestitutionen
 - Zugeschlagener Satz der Grundauführerstattung
 - Pakkumiskutsegä kinnitatud eksportitoetus
 - Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή
 - Tendered rate of basic export refund
 - Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé
 - Az alap export-visszatérítés megítélt hárnya
 - Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato
 - Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis
 - Pamata izvešanas kompensācijas likme
 - Rata ağıđidikata ta' rifuzjoni bažika fuq l-esportazzjoni
 - Gegunde basisrestitutie bij uitvoer
 - Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej
 - Taxa de restituição de base à exportação adjudicada
 - Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania
 - Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil
 - Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä
 - Anbudssats för exportbidrag»

b) Nel paragrafo 2, le diciture sono sostituite dalle seguenti:

- Tipo del gravamen a la exportación adjudicado
- Nabídková výše vývozního cla
- Tilslagssats for eksportafgiften
- Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe
- Pakkumiskutsegä kinnitatud eksportdimaks
- Υψος φόρου κατά την εξαγωγή
- Tendered rate of export tax
- Taux de la taxe à l'exportation adjugé
- Az exportadó megítélt mértéke
- Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata
- Eksporto muito mokesčio dydis
- Izvešanas muitas nodevas likme

- Rata ağıđidikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni
- Gegunde belasting bij uitvoer
- Przyznana stawka podatku eksportowego
- Taxa de exportação adjudicada
- Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania
- Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino
- Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä
- Anbudssats för exportavgift»

2) Nell'articolo 5, le diciture sono sostituite dalle seguenti:

- Gravamen a la exportación no aplicable
- Vývozní clo se nepoužije
- Eksportafgift ikke anvendelig
- Ausfuhrabgabe nicht anwendbar
- Eksportdimaksu ei kohaldata
- Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή
- Export tax not applicable
- Taxe à l'exportation non applicable
- Exportadó nem alkalmazandó
- Tassa all'esportazione non applicabile
- Eksporto muitas netaikytinas
- Izvešanas muita netiek piemērota
- Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli
- Uitvoerbelasting niet van toepassing
- Podatku eksportowego nie stosuje się
- Taxa de exportação não aplicável
- Vývozný poplatok sa neuplatňuje
- Izvozni davek ni sprejemljiv
- Vientimaksua ei sovelleta
- Exportavgift icke tillämplig»

3) Nell'articolo 7, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nella casella 22 dei titoli, è indicata una delle seguenti diciture:

- Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) nº 1342/2003
- Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003
- Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003
- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
- Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikele 2

- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003
 - Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003
 - Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1342/2003
 - Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti korlátozás
 - Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003
 - Aprıbojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje
 - Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. daļā
 - Limitazzjoni mahsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003
 - Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003
 - Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003
 - Limitação estabelecida no n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 1342/2003
 - Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003
 - Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003
 - Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus
 - Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003»
- 4) Nell'articolo 8, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:
- «Nella casella 22 di tali titoli è inserita una delle seguenti diciture:
- Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1342/2003
 - Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003
 - Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003
 - Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
 - Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2
 - Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003
 - Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003
 - Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1342/2003
 - Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozás
- Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003
 - Aprıbojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyje
 - Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļā
 - Limitazzjoni mahsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003
 - Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003
 - Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003
 - Limitação estabelecida no n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 1342/2003
 - Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003
 - Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003
 - Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus
 - Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003»
- 5) Nell'articolo 9, paragrafo 3, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
- «e) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
- Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1342/2003
 - Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003
 - Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003
 - Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
 - Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklike 9
 - Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003
 - Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003
 - Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1342/2003
 - Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított export
 - Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003
 - Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniu
 - Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantu
 - Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003
 - Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

- Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003
 - Exportação conforme o artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 1342/2003
 - Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003
 - Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003
 - Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti
 - Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003
- f) nella casella 22, oltre alla dicitura prevista all'articolo 8, paragrafo 2, una delle diciture seguenti:
- Sin restitución por exportación
 - Žádná vývozní náhrada
 - Uden eksportrestitution
 - Ohne Ausfuhrerstattung
 - Eksportditoetuseta
 - Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή
 - No export refund
 - Sans restitution à l'exportation
 - Export-visszatérítés nélkül
 - Senza restituzione all'esportazione
 - Eksporto grąžinamosios išmokos nėra
 - Izvešanas kompensācijas nav
 - Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni
 - Zonder uitvoerrestitutie
 - Bez refundacji wywozowej
 - Sem restituição à exportação
 - Bez vývoznej náhrady
 - Brez izvoznih nadomestil
 - Ilman vientitukea
 - Utan exportbidrag»

- 6) Nell'allegato IV, sono soppressi i codici dei prodotti per l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia.

Articolo 17

Nell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2305/2003, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) nella casella 20, una delle diciture seguenti:
- Regolamento (CE) n.º 2305/2003
 - Nařízení (ES) č. 2305/2003
 - Forordning (EF) nr. 2305/2003
 - Verordnung (EG) Nr. 2305/2003
 - Määärus (EÜ) nr 2305/2003
 - Κανονισμός (EK) αριθ. 2305/2003
 - Regulation (EC) No 2305/2003
 - Règlement (CE) n° 2305/2003
 - 2305/2003/EK rendelet
 - Regolamento (CE) n. 2305/2003
 - Reglamentas (EB) Nr. 2305/2003
 - Regula (EK) Nr. 2305/2003
 - Regolament (KE) Nru 2305/2003
 - Verordening (EG) nr. 2305/2003
 - Rozporządzenie (WE) nr 2305/2003
 - Regulamento (CE) n.º 2305/2003
 - Nariadenie (ES) č. 2305/2003
 - Uredba (ES) št. 2305/2003
 - Asetus (EY) N:o 2305/2003
 - Förordning (EG) nr 2305/2003»

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 778/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2004**

che rettifica la versione portoghese del regolamento (CE) n. 40/2004 relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 27, paragrafo 11, primo comma, secondo trattino, seconda frase,
considerando quanto segue:

- (1) Un errore è sfuggito nella versione in lingua portoghese dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 40/2004 della Commissione (⁽²⁾).
- (2) La versione portoghese deve quindi essere rettificata.
- (3) Dato che il regolamento (CE) n. 40/2004 si applica dall'8 marzo 2003 al 31 dicembre 2004, è opportuno che il presente regolamento si applichi per lo stesso periodo, tranne per ciò che riguarda le esportazioni per le quali sono già state versate le restituzioni.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riguarda unicamente la versione portoghese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2004 alle esportazioni effettuate dopo l'8 marzo 2003, ad eccezione delle esportazioni per le quali sono già state versate le restituzioni alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(²) GU L 6 del 10.1.2004, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CE) N. 779/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2004**

che rettifica i testi in lingua francese e olandese del regolamento (CE) n. 2277/2003 che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) I testi in lingua francese e olandese del regolamento (CE) n. 2277/2003 della Commissione⁽²⁾ differiscono dai testi nelle altre lingue ufficiali della Comunità. È quindi necessario rettificare i testi in queste due lingue.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2277/2003 è rettificato come segue:

- 1) riguarda unicamente il testo francese;
- 2) riguarda unicamente il testo olandese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.2003, pag. 68.

**REGOLAMENTO (CE) N. 780/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2004**

**recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio relative all'importazione e al transito di alcuni prodotti provenienti da alcuni paesi
terzi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al
consumo umano (⁽¹⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 668/2004 della Commissione (⁽²⁾), in particolare l'articolo 32,
paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede una revisione completa della normativa comunitaria in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresa l'introduzione di una serie di rigorosi requisiti. Prevede inoltre l'adozione di opportune misure di transizione.
- (2) Alla luce del carattere rigoroso di tali requisiti, è stato necessario definire misure transitorie a favore di alcuni Stati membri in modo da accordare alle imprese il tempo sufficiente per adeguarsi. Tali misure sono stabilite in una serie di decisioni e regolamenti della Commissione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 812/2003 della Commissione (⁽³⁾), modificato dal regolamento (CE) n. 2268/2003 (⁽⁴⁾) prevede misure transitorie generali relative a paesi terzi valide fino al 30 aprile 2004. Tale regolamento dispone che la Commissione proponga norme transitorie più dettagliate per i prodotti per i quali è stata fornita un'a-deguata giustificazione.
- (4) Alcuni paesi membri hanno fornito giustificazioni adeguate in merito alla richiesta di misure transitorie specifiche. Occorre pertanto prevedere un periodo di

transizione per consentire agli operatori dei paesi terzi che esportano nella Comunità di continuare ad applicare le norme vigenti relative alla separazione degli impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga in materia di importazione da paesi terzi

In deroga all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1774/2002 gli Stati membri accettano partite di prodotti di cui agli allegati VII e VIII di tale regolamento fino alle date indicate all'articolo 2, provenienti da stabilimenti non conformi ai requisiti in materia di separazione degli impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3 situati nei paesi terzi di cui all'allegato I qualora i prodotti rispettino le condizioni minime definite nell'allegato II e siano accompagnati da un certificato conformemente all'allegato III.

Articolo 2

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Si applica dal 1^o maggio 2004 al 31 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(¹) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(²) GUL 112 del 19.4.2004, pag. 1.

(³) GUL 117 del 13.5.2003, pag. 19.

(⁴) GUL 336 del 23.12.2003, pag. 24.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PAESI TERZI AI QUALI SI APPLICA LA DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Australia
 2. Canada
 3. Cina
 4. USA
-

ALLEGATO II

CONDIZIONI MINIME IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DI CATEGORIA 1, 2 E 3

Per i prodotti provenienti da impianti di trasformazione non conformi ai requisiti in materia di separazione completa degli impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3 di cui al capitolo I, paragrafo 1, dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 occorre per lo meno garantire:

- a) che la fabbricazione avvenga in modo da evitare contaminazioni incrociate tra materiali di categoria 3 e materiali di categoria 1 e 2, e
 - b) che rispettino gli altri requisiti specifici prescritti nei paragrafi da 3 a 10 del capitolo 1 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002.
-

ALLEGATO III

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI DI ALCUNI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI PRODOTTI DA ESSI DERIVATI

Note

- a) I certificati veterinari devono essere rilasciati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nel presente allegato III, secondo il formato del modello relativo ai sottoprodotti di origine animale corrispondenti. I certificati devono contenere, nell'ordine di numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per tutti i paesi terzi e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per singoli paesi terzi esportatori o per loro parti.
- b) L'originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.
- c) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.
- d) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine costituiranno parte integrante del certificato originale mediante l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.
- e) Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «numero di pagina/numero totale delle pagine» e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.
- f) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. Le autorità competenti del paese esportatore controllano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).
- g) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
- h) L'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE.

(A)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, compresi i miscugli e i prodotti contenenti tali proteine diversi dagli alimenti per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO <i>per la spedizione verso la Comunità europea di proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, compresi i miscugli e i prodotti contenenti tali proteine diversi dagli alimenti per animali da compagnia</i></p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p>	<p>3. Origine delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine 3.1. Paese: Australia/Canada/Cina/USA (2) 3.2. Codice del territorio:</p>
<p>5. Destinazione prevista delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p>	<p>4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (2) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero/i d'immatricolazione/di registrazione, nome della nave o numero del volo: </p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione </p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione: </p>
<p>8. Identificazione delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine 8.1. Natura delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine: 8.2. Proteine animali trasformate di: (<i>specie animale</i>) 8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento autorizzato: </p>	
<p>9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (3) e del regolamento (CE) n. 780/2004 e certifica quanto segue: 9.1. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono esclusivamente proteine animali trasformate non destinate al consumo umano che:</p>	

- a) sono state preparate e immagazzinate in un impianto di trasformazione riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in modo da evitare contaminazioni incrociate tra materiali di categoria 3 e materiali di categoria 1 e 2 e conformemente agli altri requisiti specifici prescritti nei punti da 3 a 10 del capitolo 1 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002,
- b) sono state preparate esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
- (²) [- parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali,]
 - (²) e/o [- parti di animali macellati dichiarate inadatte al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria,]
 - (²) e/o [- pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello, sottoposti a un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai sensi della normativa comunitaria,]
 - (²) e/o [- sangue ottenuto da animali diversi dai ruminanti, macellati in un macello, sottoposti a un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai sensi della normativa comunitaria,]
 - (²) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate,]
 - (²) e/o [- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animali,]
 - (²) e/o [- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce,]
 - (²) e/o [- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano,]
 - (²) e/o [- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrivate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti,]
- e
- c) sono state sottoposte ai seguenti metodi di trasformazione:
- (²) [trattamento termico che innalza la temperatura interna a oltre 133 °C, per almeno 20 minuti senza interruzione, ad una pressione (assoluta) di almeno 3 bar prodotta mediante vapore saturo, con una dimensione delle particelle prima della trasformazione non superiore a 50 mm;]
 - (²) oppure [nel caso di proteine di specie animali diverse dai mammiferi, esclusa la farina di pesce, il metodo di trasformazione di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002;]
 - (²) oppure [nel caso della farina di pesce:
(²) [il metodo di trasformazione di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002;]
(²) oppure [trattamento termico nel quale viene raggiunta una temperatura di almeno 80 °C nell'intera massa;]
- 9.2. l'autorità competente ha effettuato immediatamente prima della spedizione l'esame di un campione casuale in esito al quale lo ha dichiarato conforme alle seguenti condizioni (⁴):
- Salmonella*: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
- Enterobacteriaceae*: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;
- 9.3. i prodotti finali:
- (²) [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati,]
 - (²) oppure [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]
recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO";
- 9.4. i prodotti finali sono stati immagazzinati in depositi chiusi;

9.5. i prodotti sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

.....
(timbro) (5) (firma del veterinario ufficiale) (5)

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

(1) Attribuito dall'autorità competente.

(2) Cancellare le voci non pertinenti.

(3) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(4) In cui:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;

c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

(5) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

(B)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti ematici non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p>		<p style="text-align: center;">CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti ematici non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi</p> <p>Numero di riferimento (¹) ORIGINALE</p>	
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p>		<p>3. Origine dei prodotti ematici 3.1. Paese: Australia/Canada/Cina/USA (²) 3.2. Codice del territorio:</p>	
<p>5. Destinazione dei prodotti ematici 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo): </p>		<p>4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p>	
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (³) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (³) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero/i d'immatricolazione/di registrazione, nome della nave o numero del volo:</p>		<p>6. Luogo di carico per l'esportazione </p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione: </p>	
<p>8. Identificazione dei prodotti ematici 8.1. Natura dei prodotti ematici: 8.2. Specie di animali dalle quali provengono i prodotti ematici:</p> <p>8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento autorizzato:</p>			
<p>9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (⁴) e del regolamento (CE) n. 780/2004 e certifica che i prodotti ematici di cui sopra: 9.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate; 9.2. sono esclusivamente prodotti sanguigni non destinati al consumo umano;</p>			

- 9.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in modo da evitare contaminazioni incrociate tra materiali di categoria 3 e materiali di categoria 1 e 2 e conformemente agli altri requisiti specifici prescritti nei punti da 3 a 10 del capitolo I dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- 9.4. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
- (³) [sangue di animali macellati idoneo al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali];
 - (³) e/o [sangue di animali macellati dichiarato inidoneo al consumo umano ma che non presenta segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e proviene da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
- 9.5. sono stati sottoposti:
- (³) [a un procedimento di trasformazione mediante il metodo (⁵) conformemente all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002, da ultimo modificato;]
 - (³) o [ad un metodo e a parametri che garantiscono la conformità del prodotto alle norme microbiologiche fissate nel capitolo I, punto 10, del regolamento (CE) n. 1774/2002, da ultimo modificato,] al fine di distruggere gli agenti patogeni;
- 9.6. sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni (⁶):
- Salmonella*: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
- Enterobacteriaceae*: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g
- 9.7. allo stadio di prodotto finale
- (³) [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati]
 - (³) o [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,] recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO";
- 9.8. i prodotti finali sono stati immagazzinati in depositi chiusi;
- 9.9. i prodotti sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
 (luogo) (data)

.....
 (timbro) (⁷) (firma del veterinario ufficiale) (⁷)

.....
 (nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (⁵) Indicare, a seconda del caso, uno dei metodi da 1 a 5 o il metodo 7.
- (⁶) In cui:
- n = numero di campioni da esaminare;
 - m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
 - M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;
 - c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.
- (⁷) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

(C)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di olio di pesce non destinato al consumo umano da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi tecnici

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di olio di pesce non destinato al consumo umano da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi tecnici</p> <p>Numero di riferimento (¹) ORIGINALE</p> <p>3. Origine dell'olio di pesce 3.1. Paese: Australia/Canada/Cina/USA (²) 3.2. Codice del territorio:</p> <p>4. Autorità competente 4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>6. Luogo di carico per l'esportazione </p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>8.1. Descrizione dell'olio di pesce:</p> <p>8.2. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/di trasformazione (³):</p> <p>9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (⁴) e del regolamento (CE) n. 780/2004 e certifica che l'olio di pesce di cui sopra: 9.1. soddisfa le condizioni sanitarie di seguito indicate; 9.2. è costituito esclusivamente da olio di pesce non destinato al consumo umano; 9.3. è stato preparato e immagazzinato in un impianto in cui si trasforma esclusivamente pesce e che sia riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in modo da evitare contaminazioni incrociate tra materiali di categoria 3 e materiali di categoria 1 e 2 e conformemente agli altri requisiti specifici prescritti nei punti da 3 a 10 del capitolo I dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002;</p>
---	--

9.4. è stato preparato esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

- (³) [- prodotti alimentari di origine ittica, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (⁵), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]
- (³) e/o [- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]
- (³) e/o [- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]

9.5. risponde ai seguenti requisiti:

- a) è stato sottoposto, conformemente all'allegato VII, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 1774/2002, ad un procedimento di trasformazione diretto a distruggere gli agenti patogeni;
- b) non è stato in contatto con altri tipi di olio, compresi i grassi fusi, derivati da altre specie animali; e
- (³) [c) è imballato in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione,]
- (³) o [c) se si prevede di trasportare l'olio in grandi qualità, ai fini del trasporto dall'impianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o ad impianti, usando tubi, pompe, cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse di cui sia stata verificata la pulizia prima dell'uso]
- e recanti un'etichetta con l'indicazione "NON PER CONSUMO UMANO".

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
 (luogo) (data)

.....
 (timbro) (⁶) (firma del veterinario ufficiale) (⁶)

 (nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

(¹) Attribuito dall'autorità competente.

(²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci sfuse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

(³) Cancellare le voci non pertinenti.

(⁴) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(⁵) Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.

(⁶) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

(D)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero

9.3. i grassi fusi di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in modo da evitare contaminazioni incrociate tra materiali di categoria 3 e materiali di categoria 1 e 2 e conformemente agli altri requisiti specifici prescritti nei punti da 3 a 10 del capitolo 1 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002, o a norma del capitolo II dell'allegato C della direttiva 77/99/CEE del Consiglio⁽⁵⁾ o del capitolo IX dell'allegato 1 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio⁽⁶⁾ al fine di distruggere gli agenti patogeni;

9.4. i grassi fusi di cui sopra sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

- (³) [- parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
- (³) e/o [- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
- (³) e/o [- pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
- (³) e/o [- sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
- (³) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate]
- (³) e/o [- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione⁽⁷⁾, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
- (³) e/o [- latte proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto]
- (³) e/o [- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]
- (³) e/o [- sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]
- (³) e/o [- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti];

9.5. se si tratta di grassi fusi ottenuti da ruminanti, essi sono stati purificati in modo tale che il tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superi lo 0,15 % in peso;

9.6. i grassi fusi di cui sopra:

- a) sono stati trasformati in conformità dell'allegato VII, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure trattati conformemente alle direttive 77/99/CEE e 92/118/CEE per distruggere gli agenti patogeni;
- (³) b) sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione]
- (³) o b) se si prevede di trasportare i grassi alla rinfusa, il prodotto deve essere trasportato, dall'impianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o ad impianti, usando tubi, pompe, cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse di cui sia stata verificata la pulizia prima dell'uso.]

e recanti un'etichetta con l'indicazione "NON PER CONSUMO UMANO".

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

(timbro) ⁽⁸⁾

(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁸⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (⁵) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.
- (⁶) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
- (⁷) Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
- (⁸) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

(E)

Certificato sanitario*per la spedizione verso la Comunità europea di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici*

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p>		<p style="text-align: center;">CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici</p> <p>Numero di riferimento (¹) ORIGINALE</p>	
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p>		<p>3. Origine del grasso fuso 3.1. Paese: Australia/Canada/Cina/USA (²) 3.2. Codice del territorio:</p>	
		<p>4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p>	
<p>5. Destinazione prevista del grasso fuso 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo): </p>		<p>6. Luogo di carico per l'esportazione </p>	
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (³) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (³) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero/i d'immatricolazione/di registrazione, nome della nave o numero del volo:</p>		<p>7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p>	
<p>8. Identificazione del grasso fuso 8.1. Descrizione del grasso fuso: 8.2. Grasso fuso di: (specie animale) 8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/di trasformazione (³):</p>			
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (⁴) e del regolamento (CE) n. 780/2004 e certifica quanto segue:</p> <p>9.1. i grassi fusi di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate; 9.2. i grassi fusi di cui sopra non sono destinati al consumo umano;</p>			

- 9.3. i grassi fusi di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1774/2002 al fine di distruggere gli agenti patogeni;
- 9.4. i grassi fusi di cui sopra sono stati preparati con i seguenti sottoprodotto di origine animale:
- (³) [materiali di categoria 2 (⁵)]
- (³) o [miscela di materiali di categoria 2 e di materiali di categoria 3 (⁶)];
- 9.5. se si tratta di grassi fusi ottenuti da ruminanti, essi sono stati purificati in modo tale che il tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superi lo 0,15 % in peso;
- 9.6. i grassi fusi di cui sopra:
- a) sono stati sottoposti, conformemente all'allegato VII, capitolo XII, del regolamento (CE) n. 1774/2002, ad un procedimento di trasformazione diretto a distruggere gli agenti patogeni; e
- (³) [b] sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione]
- (³) o [b] se si prevede di trasportare i grassi in grandi quantità, ai fii del trasportato dall'impianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o ad impianti, usando tubi, pompe, cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse di cui sia stata verificata la pulizia prima dell'uso]
- e recanti un'etichetta con l'indicazione «NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO».

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

.....
(timbro) (?) (firma del veterinario ufficiale) (?)

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (⁵) Elenco dei materiali di categoria 2:
- a) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli cui si applica l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi dei suddetti locali;
 - b) prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di contaminanti elencati nel gruppo B, punti 1 e 2, dell'allegato I della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10), se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;
 - c) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e che, in esito alle ispezioni previste dalla normativa comunitaria, risultano non conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità, a meno che siano rispediti o la loro importazione sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;
 - d) gli animali e le parti di animali, diversi da quelli di cui all'articolo 4, non macellati a fini di consumo umano, ivi compresi gli animali abbattuti per sradicare una epizoozia;
 - e) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 2; e
 - f) i sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 o 3.
- (⁶) Elenco dei materiali di categoria 3:
- a) parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
 - b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
 - c) pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
 - d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
 - e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;
 - f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;
 - g) latte proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;
 - h) pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;
 - i) sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;
 - j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrivate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti.
- (⁷) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

(F)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici</p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p>	<p>3. Origine delle proteine idrolizzate/del fosfato bicalcico/del fosfato tricalcico (2) 3.1. Paese: Australia/Canada/Cina/USA (3) 3.2. Codice del territorio:</p>
<p>5. Destinazione prevista delle proteine idrolizzate/del fosfato bicalcico/del fosfato tricalcico (2) 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo): </p>	<p>4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (3) 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (2) 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero/i d'immatricolazione/di registrazione, nome della nave o numero del volo: </p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione </p>
<p>8. Identificazione delle proteine idrolizzate/del fosfato bicalcico/del fosfato tricalcico (2) 8.1. Descrizione delle proteine idrolizzate/del fosfato bicalcico/del fosfato tricalcico (2):</p>	<p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p>
<p>8.2. Proteine idrolizzate/fosfato bicalcico/fosfato tricalcico (2) di: (specie animale)</p>	
<p>8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/di trasformazione (2):</p>	
<p>9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e del regolamento (CE) n. 780/2004 e certifica quanto segue:</p>	

- 9.1. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (2) di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;
- 9.2. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (2) di cui sopra non sono destinati al consumo umano;
- 9.3. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (2) di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in modo da evitare contaminazioni incrociate tra materiali di categoria 3 e materiali di categoria 1 e 2 e conformemente agli altri requisiti specifici prescritti nei punti da 3 a 10 del capitolo 1 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 al fine di uccidere gli agenti patogeni;
- 9.4. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (2) di cui sopra sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
- (3) [- parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
 - (3) e/o [- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
 - (3) e/o [- pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
 - (3) e/o [- sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
 - (3) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano]
 - (3) e/o [- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (3), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
 - (3) e/o [- latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto]
 - (3) e/o [- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]
 - (3) e/o [- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]
 - (3) e/o [- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti];
- 9.5. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (2) di cui sopra:
- a) sono stati confezionati ed imballati in imballaggi recanti la dicitura "NON PER CONSUMO UMANO" e sono stati conservati e trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti. In particolare, il confezionamento e l'imballaggio hanno avuto luogo in appositi locali e sono stati utilizzati soltanto conservanti consentiti dalla normativa comunitaria; inoltre:
 - (2) [b] se si tratta di proteine idrolizzate, esse sono state prodotte mediante un processo che comprende misure atte a minimizzare i rischi di contaminazione delle materie prime di categoria 3. Se si tratta di proteine idrolizzate interamente o parzialmente derivate da pelli di ruminanti, tali proteine sono state prodotte in un impianto di trasformazione adibito alla sola produzione di proteine idrolizzate, utilizzando un processo che comprenda la preparazione delle materie prime di categoria 3 mediante salatura in salamoia, calcinazione e lavaggio intensivo seguita:
 - [b] i) dall'esposizione dei materiali a un pH superiore a 11 per più di 3 ore ad una temperatura superiore a 80 °C e successivamente da un trattamento termico ad una temperatura di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione maggiore di 3,6 bar; e
 - [b] ii) dall'esposizione dei materiali a un pH compreso tra 1 e 2, poi a un pH superiore a 11, seguita da un trattamento termico a 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar];
 - (2) o [b] se si tratta di fosfato bicalcico, esso è stato prodotto mediante un processo che:
 - [b] i) è atto a garantire che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del 4 % e a un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni; e
 - [b] ii) comporta poi un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta che porta alla formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; e
 - [b] iii) prevede infine che tale precipitato sia essiccato per 15 minuti con aria avente una temperatura d'ingresso compresa tra 270 e 325 °C e una temperatura di uscita compresa fra 60 e 65 °C]

- (²) o [b) se si tratta di fosfato tricalcico, esso è stato prodotto mediante un processo atto a garantire:
[b] i) che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato e sgrassato con un getto contrario di acqua calda (frammenti ossei di dimensioni inferiori a 14 mm);
[b] ii) che i frammenti vengano sottoposti a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;
[b] iii) che il brodo di proteine venga separato dall'idrossiapatite (fosfato tricalcico) tramite centrifugazione; e
[b] iv) che il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essiccato in un letto fluido con aria a 200 °C].

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

.....
(timbro) (⁶) (firma del veterinario ufficiale) (⁶)

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
(²) Cancellare le voci non pertinenti.
(³) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
(⁴) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(⁵) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87.
(⁶) Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
(⁷) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

(G)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero

- 9.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in modo da evitare contaminazioni incrociate tra materiali di categoria 3 e materiali di categoria 1 e 2 e conformemente agli altri requisiti specifici prescritti nei punti da 3 a 10 del capitolo 1 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 o della direttiva 89/437/CEE del Consiglio al fine di uccidere gli agenti patogeni;
- 9.4. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
- uova provenienti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;
- 9.5. sono stati sottoposti a un procedimento di trasformazione:
- (³) [a un procedimento di trasformazione mediante il metodo (⁶) conformemente all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002, da ultimo modificato;]
 - (³) oppure [mediante un metodo e parametri che garantiscono la conformità del prodotto alle norme microbiologiche fissate nel capitolo I, punto 10, del regolamento (CE) n. 1774/2002, da ultimo modificato;]
 - (³) oppure [conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 89/437/CE del Consiglio;]
- 9.6. sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni (⁷):
- Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
- Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;
- 9.7. sono conformi alle norme comunitarie relative ai residui di sostanze nocive o di sostanze che potrebbero alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto o rendere pericoloso o nocivo alla salute degli animali l'uso del prodotto come mangime;
- 9.8. allo stadio di prodotto finale:
- (³) [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati]
 - (³) oppure [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinsettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,] recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO";
- 9.9. i prodotti finali sono stati immagazzinati in depositi chiusi;
- 9.10. i prodotti sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
 (luogo) (data)

.....
 (timbro) (⁸) (firma del veterinario ufficiale) (⁸)

.....
 (nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

(¹) Attribuito dall'autorità competente.

(²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci sfuse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

(³) Cancellare le voci non pertinenti.

(⁴) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(⁵) Indicare, a seconda del caso, uno dei metodi da 1 a 5 o il metodo 7.

(⁶) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 89.

(⁷) In cui:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;

c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

(⁸) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 781/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2004**

che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 139,

visto il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 142 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (nel prosieguo «il regolamento») stabilisce che deve essere prelevata una tassa per le domande internazionali basate su un marchio comunitario o su una domanda di marchio comunitario depositata presso l'Ufficio.
- (2) L'articolo 154 del regolamento stabilisce che per la conversione di una designazione della Comunità europea operata tramite una registrazione internazionale in domanda di marchio nazionale o in designazione degli Stati membri ai sensi dell'Intesa di Madrid o del Protocollo di Madrid si applicano mutatis mutandis gli articoli da 108 a 110, e in particolare l'articolo 109, paragrafo 1, prevede che la richiesta di conversione è considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di conversione.
- (3) L'articolo 139, paragrafo 2 del regolamento stabilisce che l'importo delle tasse da versare all'ufficio deve essere determinato in modo che le entrate corrispondenti consentono di assicurare l'equilibrio del bilancio dell'Ufficio.
- (4) Gli articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento stabiliscono che le tasse vanno pagate all'Ufficio internazionale conformemente alle sue regole di pagamento.
- (5) L'articolo 139, paragrafo 3 del regolamento stabilisce che il regolamento relativo alle tasse è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 158.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è modificato come segue:

- 1) L'articolo 2, punto 20 è sostituito dal seguente testo:

(in EUR)

«20. Tassa per la conversione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario [articolo 109 (1), e articolo 154 Regola 45 (2), e regola 126 (2)] a) in una domanda di marchio nazionale b) in una designazione di uno Stato membro in virtù dell'Intesa di Madrid o del Protocollo di Madrid	200»
--	------

⁽¹⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33.

2) Alla fine dell'articolo 2 è aggiunto quanto segue:

		(in EUR)
«31. Tassa per il deposito di una domanda internazionale all'Ufficio [articolo 142 (5)]		300»

3) All'articolo 2, paragrafo 3, punto 3 e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) i riferimenti all'ECU sono sostituiti da riferimenti all'Euro.

4) L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 6*

Valute

Tutti i pagamenti, effettuati secondo i metodi di pagamento consentiti dal Presidente in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, sono fatti in Euro.»

5) Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti nuovi articoli 11, 12, 13 e 14:

«*Articolo 11*

Tassa individuale per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea

1. Coloro che presentano una domanda internazionale che designa la Comunità europea sono tenuti a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione della Comunità europea conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo di Madrid.

2. Il titolare di una registrazione internazionale che deposita una domanda di estensione territoriale che designa la Comunità europea presentata successivamente alla registrazione internazionale è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione della Comunità europea conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo di Madrid.

3. L'ammontare della tassa di cui ai paragrafi 1 o 2 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in applicazione della regola 35, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione comune all'Intesa e al Protocollo di Madrid, dei seguenti importi:

- a) per un marchio individuale: 1 875 EUR più, se del caso, 400 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza,
- b) per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 3 675 EUR più, se del caso, 800 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza.

Articolo 12

Tassa individuale per il rinnovo di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea

1. Il titolare di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale, quale parte delle tasse per il rinnovo della registrazione internazionale, una tassa individuale per la designazione della Comunità europea conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo di Madrid.

2. L'ammontare della tassa di cui al paragrafo 1 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in applicazione della regola 35, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione comune all'Intesa e al Protocollo di Madrid, dei seguenti importi:

- a) per un marchio individuale: 2 300 EUR più, se del caso, 500 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza,
- b) per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 4 800 EUR più, se del caso, 1 000 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza.

Articolo 13**Rimborso delle tasse in caso di rifiuto della protezione**

1. Se il rifiuto non concerne tutti i prodotti e i servizi contenuti nella designazione della Comunità europea, l'ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 4 o dell'articolo 151, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 40/94 è
 - a) nel caso di un marchio individuale: 1 100 EUR più 200 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale, oltre la terza,
 - b) nel caso di un marchio collettivo: 2 200 EUR più 400 EUR per ciascuna classe prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale, oltre la terza.
2. Se il rifiuto riguarda soltanto parte dei prodotti e servizi contenuti nella designazione della Comunità europea, l'ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 4 o dell'articolo 151, paragrafo 4 del regolamento è pari a 50 % della differenza delle tasse per le classi di prodotti e servizi pagate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 e le tasse per le classi di prodotti e servizi che si sarebbero dovute pagare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del presente regolamento se la designazione della Comunità europea avesse compreso soltanto quei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale rimane protetta nella Comunità europea.
3. Il rimborso è effettuato una volta trasmessa all'Ufficio internazionale la comunicazione di cui alla regola 113, paragrafo 2, lettere da b) a d) o alla regola 115, paragrafo 3, lettere da b) a d) e 4 del regolamento n. 2868/95 della Commissione.
4. Il rimborso è versato al titolare della registrazione internazionale o al suo rappresentante.

Articolo 14

Gli articoli da 1 a 10 non si applicano alla tassa individuale da versarsi all'Ufficio internazionale.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui entra in vigore il Protocollo di Madrid in relazione alla Comunità europea. La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 782/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2004**

che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione in seguito all'adesione della Comunità europea al Protocollo di Madrid

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario (¹), e in particolare l'articolo 158,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla decisione del Consiglio che approva l'adesione della Comunità europea al Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (d'ora in avanti «Protocollo di Madrid»), (²) è necessario adottare misure tecniche che consentano di applicare il regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio del 27 ottobre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario
- (2) 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (³) deve quindi essere modificato in modo conforme.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle tasse, alle regole di esecuzione ed alla procedura delle Commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 è modificato come segue:

- 1) Nella regola 12, viene aggiunta una nuova lettera m):

«m) eventualmente, una dichiarazione secondo la quale la domanda risulta dalla trasformazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, secondo l'articolo 156 del regolamento, accompagnata dalla data della registrazione internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo di Madrid o dalla

data della registrazione dell'estensione territoriale alla Comunità europea successiva alla registrazione internazionale di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid ed eventualmente dalla data di priorità della registrazione internazionale.»

- 2) La regola 84 è modificata come segue:

- a) Al paragrafo 2, viene aggiunta una nuova lettera p):

«p) una dichiarazione secondo la quale la domanda risulta dalla trasformazione di una registrazione internazionale designante la Comunità europea, ai sensi dell'articolo 156 del regolamento, accompagnata dalla data della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo di Madrid o dalla data della registrazione dell'estensione territoriale alla Comunità europea successiva alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid ed eventualmente dalla data di priorità della registrazione internazionale.»

- b) Al paragrafo 3 sono aggiunte le nuove lettere t), u) e v):

«t) la sostituzione del marchio comunitario con una registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 152 del regolamento;

u) la data e il numero di una registrazione internazionale basata su una domanda di marchio comunitario che è stata registrata come marchio comunitario in conformità con quanto disposto dall'articolo 143, paragrafo 1 del regolamento;

v) la data e il numero di una registrazione internazionale basata su un marchio comunitario in conformità con quanto disposto dall'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento.»

- 3) Nella regola 89 viene aggiunto il seguente paragrafo 6:

«I fascicoli tenuti dall'Ufficio relativi alle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea possono essere consultati su richiesta a partire dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento alle condizioni elencate ai paragrafi 1, 3 e 4 e nel rispetto della regola 88.»

(¹) GUL 11 del 14.1.1994, pag. 1.

(²) GUL 296 del 14.11.2003, pag. 20.

(³) GUL 296 del 14.11.2003, pag. 1.

4) Viene aggiunto il seguente Titolo XIII:

Regola 103

«TITOLO XIII

PROCEDURE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI

Parte A

Registrazione internazionale basata su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario

Regola 102

Deposito di una domanda internazionale

1. Il modulo fornito dall'Ufficio per il deposito di una domanda internazionale, di cui all'articolo 142, paragrafo 1, del regolamento, deve essere un adattamento del modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (d'ora in avanti "l'Ufficio internazionale"); dovrà avere lo stesso formato ma comprenderà indicazioni ed elementi supplementari considerati necessari o adeguati in base alle presenti regole. I richiedenti potranno inoltre utilizzare il modulo ufficiale fornito dall'Ufficio internazionale.

2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis al modulo di richiesta di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale, di cui all'articolo 144 del regolamento.

3. L'Ufficio informerà il richiedente della domanda internazionale in merito alla data in cui i documenti che costituiscono la domanda internazionale sono pervenuti all'Ufficio.

4. Quando la domanda internazionale viene presentata in una lingua ufficiale della Comunità europea che non è una delle lingue autorizzate dal Protocollo di Madrid per il deposito di una domanda internazionale e quando la domanda internazionale non contiene o non è accompagnata da una traduzione dell'elenco dei prodotti o dei servizi nella lingua nella quale la domanda internazionale deve essere presentata all'Ufficio internazionale ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento, il richiedente autorizza l'Ufficio ad allegare alla domanda internazionale una traduzione di tale elenco di prodotti e di servizi e di qualunque altro testo nella lingua nella quale la domanda deve essere presentata all'Ufficio internazionale conformemente all'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento. Se la traduzione non è stata stabilita nel corso della procedura di registrazione della domanda di marchio comunitario sulla quale si basa la domanda internazionale, l'Ufficio adotta immediatamente le misure necessarie per fornire tale traduzione.

Esame delle domande internazionali

1. Quando l'Ufficio riceve una domanda internazionale e la tassa di cui all'articolo 142, paragrafo 5, del regolamento dovuta per la domanda internazionale non è stata versata, l'Ufficio informa il richiedente che la domanda internazionale non verrà considerata depositata sino a che tale tassa non sarà stata versata.

2. Quando l'esame della domanda internazionale pone in evidenza una delle seguenti irregolarità, l'Ufficio invita il richiedente a porvi rimedio entro un termine fissato dall'Ufficio:

- a) il deposito della domanda internazionale non viene effettuato utilizzando uno dei moduli cui viene fatto riferimento alla regola 102, paragrafo 1, e non contiene tutte le indicazioni e le informazioni richieste da tale modulo;
- b) l'elenco dei prodotti e servizi che figurano nella domanda internazionale non è contenuto nell'elenco dei prodotti e servizi che appaiono nella domanda di base di marchio comunitario o nel marchio comunitario di base;
- c) il marchio che è oggetto della domanda internazionale non è identico al marchio così come esso appare nella domanda di marchio comunitario di base o nel marchio comunitario di base;
- d) le indicazioni della domanda internazionale relativa al marchio diverse da una clausola di non responsabilità di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento o da una rivendicazione di colore non appaiono nella domanda di marchio comunitario di base o nel marchio comunitario di base;
- e) se il colore viene rivendicato nella domanda internazionale quale elemento distintivo del marchio, la domanda di marchio comunitario di base o il marchio comunitario di base non ha lo stesso o gli stessi colori; o
- f) in funzione delle indicazioni contenute nel modulo internazionale, il richiedente non è abilitato a depositare una domanda internazionale attraverso l'Ufficio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii) del Protocollo di Madrid.

3. Quando il richiedente non ha provveduto ad autorizzare l'Ufficio ad inserire una traduzione conformemente alla regola 102, paragrafo 4, o quando non appare chiaramente su quale elenco di prodotti e di servizi la domanda internazionale deve fondarsi, l'Ufficio invita il richiedente a fornire le indicazioni richieste entro un termine fissato dall'Ufficio.

4. Se le irregolarità di cui al paragrafo 2 non vengono corrette o se le indicazioni richieste dal paragrafo 3 non sono fornite entro la scadenza del termine stabilito dall'Ufficio, l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta d'inviare la domanda internazionale all'Ufficio internazionale.

Regola 104**Invio della domanda internazionale**

L'Ufficio invia la domanda internazionale all'Ufficio internazionale unitamente alla certificazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Madrid dal momento in cui la domanda internazionale risulta conforme alle disposizioni previste dalle regole 102 e 103, nonché dagli articoli 141 e 142 del regolamento.

Regola 105**Designazioni successive**

1. L'Ufficio invita il richiedente che presenta una domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento a porre rimedio alle seguenti irregolarità entro un termine fissato dall'Ufficio:

- a) la domanda di estensione territoriale non è presentata utilizzando uno dei moduli cui viene fatto riferimento alla regola 102, paragrafi 1 e 2 e non contiene tutte le indicazioni e le informazioni richieste da tali moduli;
 - b) la domanda di estensione territoriale non precisa il numero della registrazione internazionale alla quale si riferisce;
 - c) l'elenco dei prodotti e dei servizi non è contenuto nell'elenco di prodotti e servizi che figura nella registrazione internazionale;
 - d) secondo le indicazioni fornite nel modulo internazionale, il richiedente che domanda l'estensione territoriale non è abilitato a formulare una designazione successiva alla registrazione internazionale attraverso l'Ufficio, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), e all'articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid.
2. Se le irregolarità di cui al paragrafo 1 non vengono corrette entro il termine stabilito dall'Ufficio, l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta di inviare la domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale all'Ufficio internazionale.
3. L'Ufficio informa il richiedente che domanda l'estensione territoriale della data in cui ha ricevuto la domanda di estensione territoriale.
4. L'Ufficio invia la domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale all'Ufficio internazionale nel momento in cui è stato posto rimedio alle irregolarità di cui al paragrafo 1 della presente regola e i requisiti indicati all'articolo 144 del regolamento risultano soddisfatti.

Regola 106**Dipendenza della registrazione internazionale dalla domanda o dalla registrazione di base**

1. L'Ufficio invia una comunicazione all'Ufficio internazionale quando, entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale,
 - a) la domanda di marchio comunitario sulla quale era basata la registrazione internazionale è stata ritirata, è considerata ritirata o è stata rifiutata con decisione definitiva;
 - b) il marchio comunitario sul quale era fondata la registrazione internazionale ha cessato di produrre effetti poiché è stato oggetto di rinuncia, non è stato rinnovato, è stato revocato o è stato dichiarato nullo dall'Ufficio con decisione definitiva ovvero da un tribunale dei marchi comunitari, sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione;
 - c) la domanda di marchio comunitario o il marchio comunitario sul quale era basata la registrazione internazionale sono stati divisi in due domande o registrazioni.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene:
 - a) il numero della registrazione internazionale;
 - b) il nome del titolare della registrazione internazionale;
 - c) i fatti e le decisioni connessi alla domanda o alla registrazione di base, nonché la data dalla quale tali fatti e decisioni producono effetto;
 - d) nel caso di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), la richiesta di annullamento della registrazione internazionale;
 - e) quando l'atto di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), riguarda la domanda o la registrazione di base unicamente per alcuni dei prodotti e servizi, l'elenco di tali prodotti e servizi, ovvero dei prodotti e servizi che non sono interessati;
 - f) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), il numero di ciascuna domanda di marchio comunitario o di registrazione di cui si tratta.
3. L'Ufficio invia una comunicazione all'Ufficio internazionale quando, alla fine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di registrazione internazionale,
 - a) è pendente un ricorso contro una decisione di un esaminatore di rifiutare, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento, la domanda di marchio comunitario sulla quale è fondata la registrazione internazionale;
 - b) è pendente un'opposizione contro la domanda di marchio comunitario sulla quale è fondata la registrazione internazionale;
 - c) è pendente una domanda di revoca o di dichiarazione di nullità contro il marchio comunitario sul quale è fondata la registrazione internazionale;

d) è stata fatta menzione nel registro dei marchi comunitari che è stata presentata una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità dinanzi ad un tribunale dei marchi comunitari contro il marchio comunitario sul quale è basata la registrazione internazionale, ma non è ancora stata fatta menzione, nel registro, della decisione del tribunale dei marchi comunitari sulla domanda riconvenzionale.

4. Dal momento in cui le procedure di cui al paragrafo 3 si sono concluse con una decisione definitiva o un'iscrizione nel registro, l'Ufficio invia una comunicazione all'Ufficio internazionale conformemente al paragrafo 2.

5. Qualunque riferimento nei paragrafi 1 e 3 ad un marchio comunitario sul quale è fondata la registrazione internazionale s'intende anche come un riferimento ad una registrazione di marchio comunitario risultante da una domanda di marchio comunitario sulla quale era basata la domanda internazionale.

Regola 107

Rinnovi

La registrazione internazionale viene rinnovata direttamente presso l'Ufficio internazionale.

Parte B

Registrazione internazionale che designa la Comunità europea

Regola 108

Rivendicazione della preesistenza di una domanda internazionale

1. Quando la preesistenza di uno o più marchi precedentemente registrati, come indicata all'articolo 34 del regolamento, è stata rivendicata in una domanda internazionale ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento, il titolare presenta, entro i tre mesi successivi alla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio, una copia della registrazione in questione. Tale copia deve essere certificata da parte dell'autorità competente quale copia conforme della registrazione corrispondente.

2. Quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto ad essere rappresentato nelle procedure dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento, la comunicazione di cui al paragrafo 1 contiene la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento.

3. Il Presidente dell'Ufficio può decidere che i documenti che devono essere forniti dal titolare possono essere meno numerosi di quelli richiesti ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui l'Ufficio dispone delle informazioni necessarie provenienti da altre fonti.

Regola 109

Esame delle rivendicazioni di preesistenza

1. Quando l'Ufficio ritiene che la rivendicazione di preesistenza ai sensi della regola 108, paragrafo 1, non sia conforme all'articolo 34 del regolamento o non soddisfi gli altri requisiti posti dalla regola 108, invita il titolare a porre rimedio alle irregolarità constatate entro un termine fissato dall'Ufficio.

2. Se i requisiti di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatti entro il termine fissato, il diritto di preesistenza collegato a tale registrazione internazionale viene perduto. Se le irregolarità riguardano solo alcuni dei prodotti e servizi, il diritto di preesistenza cessa di esistere solo per i prodotti e i servizi interessati.

3. L'Ufficio informa l'Ufficio internazionale in merito a qualunque dichiarazione di perdita del diritto di preesistenza di cui al paragrafo 2. Informa inoltre l'Ufficio internazionale in merito a qualunque ritiro o restrizione della rivendicazione di preesistenza.

4. L'Ufficio notifica all'Ufficio dei marchi del Benelux o al Servizio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato la rivendicazione di preesistenza a meno a che il diritto di preesistenza non sia considerato perduto conformemente al paragrafo 2.

Regola 110

Rivendicazione di preesistenza dinanzi all'Ufficio

1. Il titolare di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea può rivendicare, direttamente dinanzi all'Ufficio, la preesistenza di uno o più marchi registrati in precedenza, così come indicato all'articolo 35 del regolamento, a decorrere dalla data in cui l'Ufficio, ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, ha pubblicato che non è stato notificato alcun rifiuto di protezione della registrazione internazionale che designa la Comunità europea ovvero se, in caso di rifiuto, quest'ultimo è stato ritirato, ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento.

2. Quando la preesistenza viene rivendicata dinanzi all'Ufficio entro la data prevista al paragrafo 1, la rivendicazione di preesistenza viene considerata ricevuta dall'Ufficio alla data indicata al paragrafo 1.

3. Una domanda di rivendicazione di preesistenza ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento e del paragrafo 1 contiene:

a) un'indicazione secondo la quale la rivendicazione di preesistenza viene effettuata per una registrazione internazionale basata sul Protocollo Madrid;

b) il numero di registrazione della registrazione internazionale;

c) il nome e l'indirizzo del titolare della registrazione internazionale di cui alla regola 1, paragrafo 1, lettera b);

d) quando il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, conformemente alla regola 1, paragrafo 1, lettera e);

- e) un'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio precedente è stato registrato, la data in cui la registrazione corrispondente ha avuto effetto, il numero della registrazione interessata nonché i prodotti e i servizi per i quali il marchio precedente è stato registrato;
- f) quando la preesistenza viene rivendicata per una parte dei prodotti e servizi compresi nella registrazione precedente, l'indicazione dei prodotti e dei servizi che sono oggetto della rivendicazione di preesistenza;
- g) una copia della registrazione corrispondente certificata dall'autorità competente quale copia conforme;
- h) quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto ad essere rappresentato nelle procedure dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento, la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento.

4. Se i requisiti relativi alla rivendicazione della preesistenza di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatti, l'Ufficio invita il titolare della registrazione internazionale a porre rimedio a tali irregolarità. Se non viene posto rimedio alle irregolarità entro un termine indicato dall'Ufficio, quest'ultimo respinge la domanda.

5. Quando l'Ufficio ha accettato la domanda di rivendicazione di preesistenza ne informa l'Ufficio internazionale indicando:

- a) il numero della registrazione internazionale interessata,
- b) il nome dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio precedente è stato registrato,
- c) il numero della registrazione interessata e
- d) la data a partire dalla quale la registrazione corrispondente ha avuto effetto.

6. L'Ufficio informa l'Ufficio dei marchi del Benelux o il Servizio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato in merito alla domanda di rivendicazione di preesistenza una volta che essa sia stata accettata dall'Ufficio.

7. Il Presidente dell'Ufficio può decidere che i documenti che devono essere forniti dal titolare della registrazione internazionale possono essere meno numerosi di quelli richiesti dal paragrafo 1, lettera g), nella misura in cui l'Ufficio dispone delle informazioni necessarie provenienti da altre fonti.

Regola 111

Decisioni che influenzano le rivendicazioni di preesistenza

Quando una rivendicazione di preesistenza che è stata formulata ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento o che è stata comunicata ai sensi della regola 110, paragrafo 5, è stata ritirata o annullata dall'Ufficio, l'Ufficio ne informa l'Ufficio internazionale.

Regola 112

Esame relativo ai motivi assoluti di rifiuto

1. Se, nel corso dell'esame realizzato ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento, l'Ufficio dichiara che in virtù dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento, la protezione non deve essere concessa al marchio che è oggetto dell'estensione territoriale alla Comunità europea per la totalità o parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato dall'Ufficio internazionale, l'Ufficio invia ex officio all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisorio conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del Protocollo di Madrid e alla regola 17, paragrafo 1 del regolamento comune di esecuzione.

Quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto ad essere rappresentato nelle procedure avviate dinanzi all'Ufficio conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento, la notifica comprende un invito a designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento.

La notifica di un rifiuto provvisorio indica i motivi sui quali si basa tale rifiuto e fissa un termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può presentare le sue osservazioni ed eventualmente deve procedere alla designazione di un rappresentante.

Questo termine inizia a decorre dal giorno in cui l'Ufficio emette il rifiuto provvisorio.

2. Quando, nel corso dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1 del regolamento, l'Ufficio dichiara che, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, la registrazione del marchio deve essere subordinata alla dichiarazione da parte del titolare della registrazione internazionale secondo la quale egli non reclama alcun diritto esclusivo per un elemento non distintivo del marchio, la notifica di rifiuto ex officio di protezione provvisoria di cui al paragrafo 1 menziona che la protezione sarà rifiutata alla registrazione internazionale se la dichiarazione corrispondente non sarà presentata entro il termine stabilito.

3. Quando, nel corso dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento l'Ufficio rileva che la registrazione internazionale che designa la Comunità europea non contiene l'indicazione di una seconda lingua ai sensi della regola 126 del presente regolamento e della regola 9, paragrafo 5, lettera g), punto ii) del regolamento comune, l'Ufficio invia ex officio all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisorio ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del Protocollo di Madrid e della regola 17, paragrafo 1, del regolamento comune. Si applicano la seconda, la terza e la quarta frase del paragrafo 1.

4. Quando il titolare della registrazione internazionale non riesce a porre rimedio alle irregolarità che avevano causato il rifiuto della protezione entro il termine fissato o a soddisfare la condizione indicata al paragrafo 2 o eventualmente a designare un rappresentante o a indicare una seconda lingua, l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta la protezione per la totalità o parte dei prodotti e servizi che sono oggetto della registrazione internazionale. La decisione è passibile di ricorso ai sensi degli articoli da 57 a 63 del regolamento.

5. Quando, sino all'inizio del periodo di opposizione di cui all'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento, l'Ufficio non ha inviato ex officio una notifica di rifiuto provvisorio conformemente al paragrafo 1, l'Ufficio invia una dichiarazione di concessione di protezione all'Ufficio internazionale, precisando che l'esame relativo ai motivi assoluti di rifiuto, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento, è stato completato ma che la registrazione internazionale rimane soggetta ad opposizioni o ad osservazioni di terzi.

Regola 113

Notifica all'Ufficio internazionale dei rifiuti provvisori ex officio

1. La notifica del rifiuto provvisorio ex officio di protezione della registrazione internazionale in toto o in parte, ai sensi della regola 112, è inviata all'Ufficio internazionale e contiene:

- a) il numero della registrazione internazionale;
- b) tutti i motivi sui quali si fonda il rifiuto provvisorio nonché un riferimento alle corrispondenti disposizioni del regolamento;
- c) l'indicazione secondo la quale il rifiuto provvisorio di protezione sarà confermato da una decisione dell'Ufficio se il titolare della registrazione internazionale non pone rimedio ai motivi che hanno generato il rifiuto sottoponendo le sue osservazioni all'Ufficio entro un termine di due mesi a decorrere dalla data in cui l'Ufficio emette il rifiuto provvisorio;
- d) se il rifiuto provvisorio si riferisce unicamente ad una parte dei prodotti o dei servizi, l'indicazione di tali prodotti o di tali servizi.

2. Per ciascuna notifica di rifiuto provvisorio ex officio emessa ai sensi del paragrafo 1 e a condizione che il termine di presentazione dell'opposizione sia scaduto e che nessun rifiuto provvisorio fondato su un'opposizione sia stato presentato ai sensi della regola 115, paragrafo 1, l'Ufficio comunica all'Ufficio internazionale:

- a) se in seguito alle procedure avviate dinanzi all'Ufficio, il rifiuto provvisorio è stato ritirato, il fatto che il marchio è protetto nella Comunità europea;

b) quando una decisione di rifiuto di protezione del marchio è divenuta definitiva, eventualmente in seguito ad un ricorso ai sensi dell'articolo 57 del regolamento o dell'articolo 63 del regolamento, il fatto che la protezione del marchio è rifiutata nella Comunità europea;

c) quando il rifiuto di cui alle lettere a) o b) riguarda solo una parte dei prodotti o dei servizi, i prodotti e i servizi per i quali il marchio è protetto nella Comunità europea.

Regola 114

Procedura d'opposizione

1. Nel caso in cui venga presentata opposizione contro una registrazione internazionale che designa la Comunità europea ai sensi dell'articolo 151 del regolamento, la notifica dell'opposizione contiene:

- a) il numero della registrazione internazionale che è oggetto dell'opposizione;
- b) l'indicazione dei prodotti e dei servizi elencati nella registrazione internazionale che è oggetto dell'opposizione;
- c) il nome del titolare della registrazione internazionale;
- d) le indicazioni e gli elementi elencati nella regola 15, paragrafo 2, lettere b), c) e d) e paragrafo 3.

2. Le regole 15, paragrafo 1, e da 16 a 22 si applicano, con riserva dei seguenti punti:

- a) qualunque riferimento ad una domanda di registrazione del marchio comunitario si intende quale riferimento ad una registrazione internazionale;
- b) qualunque riferimento ad un ritiro della domanda di registrazione del marchio comunitario si intende quale riferimento alla rinuncia alla registrazione internazionale che designa la Comunità europea;
- c) qualunque riferimento al richiedente si intende quale riferimento al titolare della registrazione internazionale.

3. Se la notifica di opposizione viene depositata prima della scadenza del periodo di sei mesi indicato all'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento, tale notifica si considera come depositata il primo giorno che segue la scadenza del periodo di sei mesi. L'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3, seconda frase del regolamento rimane invariata.

4. Se il titolare della registrazione internazionale è tenuto ad essere rappresentato nelle procedure avviate dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento e se non ha ancora designato un rappresentante ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento, la comunicazione dell'opposizione al titolare della registrazione internazionale ai sensi della regola 19 contiene l'invito a designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento entro un periodo di due mesi a decorrere dalla data di notifica della comunicazione.

Se il titolare della registrazione internazionale non designa un rappresentante nel corso di tale periodo, l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta la protezione della registrazione internazionale.

5. La procedura d'opposizione viene interrotta se un rifiuto provvisorio ex officio di protezione è o è stato emesso conformemente alla regola 112. Quando il rifiuto provvisorio ex officio porta ad una decisione definitiva di respingere la protezione del marchio, l'Ufficio non emette una decisione di merito e non rimborsa le spese d'opposizione e non viene adottata alcuna decisione sulla ripartizione dei costi.

Regola 115

Notifica dei rifiuti provvisori sulla base di un'opposizione

1. Quando un'opposizione contro una registrazione internazionale viene presentata all'Ufficio ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento o si considera che essa sia stata presentata secondo la regola 114, paragrafo 3, l'Ufficio invia all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisorio di protezione basata su di un'opposizione.

2. La notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di un'opposizione contiene:

- a) il numero della registrazione internazionale;
- b) l'indicazione secondo la quale il rifiuto si basa sul fatto che è stata presentata un'opposizione, accompagnata da un riferimento alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento cui fa riferimento l'opposizione;
- c) il nome e l'indirizzo della parte che ha presentato opposizione;

3. Quando l'opposizione si fonda su una domanda di marchio o una registrazione, la notifica di cui al paragrafo 2 contiene le seguenti indicazioni:

- i) la data di presentazione, la data di registrazione ed eventualmente la data di priorità,
- ii) il numero di deposito e, se diverso, il numero di registrazione,
- iii) il nome e l'indirizzo del titolare,
- iv) una riproduzione del marchio, e
- v) l'elenco dei prodotti e dei servizi sui quali si basa l'opposizione.

4. Se il rifiuto provvisorio si riferisce unicamente ad una parte dei prodotti e dei servizi, la notifica di cui al paragrafo 2 indica tali prodotti e servizi.

5. L'Ufficio comunica all'Ufficio internazionale

- a) nel caso in cui a seguito delle procedure avviate dinanzi all'Ufficio il rifiuto provvisorio sia stato ritirato, il fatto che il marchio è protetto nella Comunità europea;

b) nel caso in cui una decisione di rifiuto di protezione del marchio sia divenuta definitiva, eventualmente in seguito ad un ricorso ai sensi dell'articolo 57 del regolamento o dell'articolo 63 del regolamento, il fatto che la protezione del marchio è rifiutata nella Comunità europea;

c) se il rifiuto di cui alle lettere a) o b) riguarda solo una parte dei prodotti o dei servizi, l'indicazione dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio è protetto nella Comunità europea.

6. Quando la stessa registrazione internazionale è stata oggetto di più di un rifiuto provvisorio ai sensi della regola 112, paragrafi 1 e 2 o del paragrafo 1 della presente regola, la comunicazione di cui al paragrafo 5 della presente regola si riferisce al rifiuto totale o parziale della protezione del marchio così come risulta dall'insieme delle procedure di cui agli articoli 149 e 151 del regolamento.

Regola 116

Dichiarazione di concessione di protezione

1. Nel caso in cui l'Ufficio non abbia inviato una notifica di rifiuto provvisorio ex officio ai sensi della regola 112 e non abbia ricevuto alcuna opposizione entro il termine indicato all'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento e l'Ufficio non abbia emesso una notifica di rifiuto provvisorio ex officio sulla base delle osservazioni presentate da terzi, l'Ufficio invia un'altra dichiarazione di concessione di protezione all'Ufficio internazionale, precisando che il marchio è protetto nella Comunità europea.

2. Ai fini dell'articolo 146, paragrafo 2, del regolamento, la nuova dichiarazione di concessione di protezione di cui al paragrafo 1 ha lo stesso effetto di una dichiarazione dell'Ufficio secondo la quale una notifica di rifiuto è stata ritirata.

Regola 117

Notifica d'invalidazione all'Ufficio internazionale

1. Quando gli effetti di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea sono stati dichiarati nulli ai sensi degli articoli 56 o 96 e dell'articolo 153 del regolamento e la relativa decisione è divenuta definitiva, l'Ufficio notifica tale decisione all'Ufficio internazionale.

2. La notifica è datata e comprende:

- a) l'indicazione che l'invalidazione è stata pronunciata dall'Ufficio o la menzione del tribunale dei marchi comunitari che ha pronunciato tale invalidazione;
- b) l'indicazione che l'invalidazione è stata pronunciata sotto forma di una decadenza dei diritti del titolare della registrazione internazionale, di una dichiarazione d'invalidità del marchio sulla base di motivi assoluti o di una dichiarazione d'invalidità del marchio sulla base di motivi relativi;
- c) l'indicazione del fatto che la decisione d'invalidazione non è più possibile di ricorso;
- d) il numero della registrazione internazionale;

- e) il nome del titolare della registrazione internazionale;
- f) se l'invalidazione non riguarda tutti i prodotti e servizi, quali sono i prodotti e i servizi per i quali l'invalidazione è stata pronunciata o quali sono quelli per i quali l'invalidazione non è stata pronunciata;
- g) la data in cui l'invalidazione è stata pronunciata, nonché l'indicazione secondo la quale l'invalidazione è effettiva a partire da tale data o ex tunc.

Regola 118

Effetti giuridici della registrazione di trasferimenti

Ai fini dell'articolo 17, e in combinato con gli articoli 23, paragrafi 1 o 2 e 24, del regolamento, l'iscrizione di un cambio di proprietà della registrazione internazionale nel registro internazionale sostituisce l'iscrizione di un trasferimento nel registro dei marchi comunitari.

Regola 119

Effetti giuridici della registrazione di licenze e di altri diritti

Ai fini degli articoli 19, 20, 21 e 22, e per gli effetti degli articoli 23 e 24, del regolamento, l'iscrizione di una licenza o di una restrizione del diritto del titolare di disporre della registrazione internazionale nel registro internazionale sostituisce la registrazione di una licenza, di un diritto reale, di un'esecuzione forzata o di una procedura d'insolvenza nel registro dei marchi comunitari.

Regola 120

Esame delle domande di registrazione di trasferimenti, di licenze o di restrizioni del diritto di disporre del titolare

1. Quando una domanda di registrazione di un cambio di proprietà, di una licenza o di una restrizione del diritto di disporre del titolare viene presentata all'Ufficio da una persona diversa dal titolare della registrazione internazionale, l'Ufficio rifiuta di inviare la richiesta all'Ufficio internazionale se essa non è accompagnata dalla documentazione comprovante il trasferimento, la licenza o la restrizione del diritto di disporre.

2. Quando una domanda di registrazione di una modifica o di annullamento di una licenza o di soppressione di una restrizione del diritto di disporre del titolare è presentata all'Ufficio dal titolare della registrazione internazionale, l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta d'inviare tale domanda all'Ufficio internazionale se la domanda non è accompagnata da una documentazione da cui risulti che la licenza non esiste più o è stata modificata o che la restrizione del diritto di disporre è venuta meno.

Regola 121

Marchi collettivi

1. Quando la registrazione internazionale precisa che essa si fonda su una domanda di base o una registrazione di base riguardante un marchio collettivo, un marchio di certi-

ficazione o un marchio di garanzia, la registrazione internazionale che designa la Comunità europea deve essere trattata come un marchio collettivo comunitario.

2. Il titolare della registrazione internazionale presenta il regolamento che disciplina l'utilizzazione del marchio, così come previsto all'articolo 65 del regolamento e alla regola 43, direttamente all'Ufficio entro due mesi dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio.

3. Una notifica di rifiuto provvisorio ex officio, conformemente alla regola 112, è inviata inoltre:

- a) se esiste uno dei motivi di rifiuto previsti all'articolo 66, paragrafi 1 o 2, del regolamento, in combinato con il paragrafo 3 di tale articolo;
- b) quando il regolamento che disciplina l'utilizzazione del marchio non è stato presentato conformemente al paragrafo 2.

Si applicano le regole 112, paragrafi 2 e 3, e 113.

4. La notifica della modifica del regolamento di utilizzazione del marchio, conformemente all'articolo 69 del regolamento, è pubblicata nel bollettino dei marchi comunitari.

Regola 122

Trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di marchio nazionale

1. Qualunque domanda di trasformazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea in una domanda di marchio nazionale, di cui agli articoli 108 e 154, contiene:

- a) il numero della registrazione internazionale;
- b) la data della registrazione internazionale o la data di designazione della Comunità europea successiva alla registrazione internazionale, ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid ed eventualmente i dati identificativi della priorità della registrazione internazionale, come previsto dall'articolo 154, paragrafo 2, del regolamento e i dati identificativi della rivendicazione di preesistenza ai sensi degli articoli 34, 35 e 148 del regolamento;
- c) le indicazioni e gli elementi indicati alla regola 44, paragrafo 1, lettere a), b), f) e g) ed eventualmente h) e k), e paragrafo 2.

2. Quando la trasformazione viene richiesta ai sensi degli articoli 108, paragrafo 5, e 154 del regolamento per mancato rinnovo della registrazione internazionale che designa la Comunità europea, la domanda di cui al paragrafo 1 contiene un'indicazione a tal fine e la data di scadenza della protezione. Il periodo di tre mesi previsto all'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento deve iniziare a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno in cui il rinnovo può ancora essere effettuato secondo l'articolo 7, paragrafo 4, del Protocollo di Madrid.

3. Le regole 45, 46, paragrafo 2, lettere a) e c) e 47 si applicano mutatis mutandis.

Regola 123

Trasformazione di una registrazione internazionale in una designazione di uno Stato membro parte contraente del Protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid

1. Una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea in una designazione di uno Stato membro parte contraente del Protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid di cui all'articolo 154 del regolamento, contiene le indicazioni e gli elementi di cui alla regola 122, paragrafi 1 e 2.

2. La regola 45 si applica mutatis mutandis. L'Ufficio respinge altresì la domanda di trasformazione quando le condizioni per procedere alla designazione dello Stato membro che è parte contraente del Protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid non erano soddisfatte alla data della designazione della Comunità europea e alla data di ricevimento della domanda di trasformazione ovvero, conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento, alla data in cui si considera che tale richiesta sia stata ricevuta dall'Ufficio.

3. La regola 46, paragrafo 2, lettere a) e c) si applica mutatis mutandis. La pubblicazione della domanda di trasformazione contiene inoltre l'indicazione che la domanda verte sulla trasformazione in una designazione di uno Stato membro parte del Protocollo di Madrid o dell'Intesa di Madrid ai sensi dell'articolo 154 del regolamento.

4. Quando la domanda di trasformazione è conforme ai requisiti posti dal regolamento e dalle presenti regole, l'Ufficio la invia immediatamente all'Ufficio internazionale. L'Ufficio informa il titolare della registrazione internazionale della data di invio.

Regola 124

Trasformazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea in una domanda di marchio comunitario

1. Per essere considerata come una trasformazione di una registrazione internazionale che è stata annullata su richiesta dell'ufficio di origine da parte dell'Ufficio internazionale, ai sensi dell'articolo 9 quinqueviges del Protocollo di Madrid e dell'articolo 156 del regolamento, una domanda di marchio comunitario deve contenere un'indicazione a tal fine. Tale menzione deve essere effettuata al momento della presentazione della domanda.

2. La domanda contiene, oltre alle indicazioni e agli elementi di cui alla regola 1,

- a) l'indicazione del numero della registrazione internazionale che è stata annullata;
- b) la data in cui la registrazione internazionale è stata annullata dall'Ufficio internazionale;
- c) a seconda dei casi, la data della registrazione internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo di Madrid o la data di registrazione dell'estensione territoriale alla Comunità europea successiva alla registrazione internazionale, di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid;
- d) eventualmente la data di priorità rivendicata nella domanda internazionale così come appare nel registro internazionale tenuto dall'Ufficio internazionale.

3. Quando nel corso dell'esame effettuato ai sensi della regola 9, paragrafo 3, l'Ufficio ritiene che la domanda non sia stata presentata entro i tre mesi successivi alla data di annullamento della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale o i prodotti e i servizi per i quali il marchio comunitario deve essere registrato non figurano nell'elenco dei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale è stata effettuata per la Comunità europea, l'Ufficio invita il richiedente a porre rimedio alle irregolarità constatate e in particolare a limitare l'elenco dei prodotti e servizi ai prodotti e servizi che sono stati inseriti nell'elenco dei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale è stata effettuata per la Comunità europea, entro il termine indicato.

4. Se le irregolarità di cui al paragrafo 3 non sono corrette entro il termine stabilito, il diritto alla data della registrazione internazionale o alla data dell'estensione territoriale ed eventualmente alla data della priorità della registrazione internazionale viene meno.

Parte C

Comunicazioni

Regola 125

Comunicazioni con l'Ufficio internazionale e moduli elettronici

1. Le comunicazioni con l'Ufficio internazionale si effettuano secondo modalità e formati concordati tra l'Ufficio internazionale e l'Ufficio, di preferenza per via elettronica.

2. Qualunque riferimento ai moduli si intende come comprendente moduli disponibili sotto forma elettronica.

Regola 126

Utilizzazione delle lingue

Ai fini dell'applicazione del regolamento e delle presenti regole alle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea, la lingua nella quale è stato effettuato il deposito della domanda internazionale è la lingua di procedura ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento e la seconda lingua indicata nella domanda internazionale è la seconda lingua ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 3 del regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del Protocollo di Madrid per quanto riguarda la Comunità europea. La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 783/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2004**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione
dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege, diverse dalle ciliege acide**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinqueviges del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura⁽⁴⁾ concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2000, il 2001 e il 2002, è opportuno modificare i livelli limite

per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege, diverse dalle ciliege acide, tenendo conto della nuova situazione che si verificherà in seguito all'allargamento dell'Unione europea al 1° maggio 2004.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 555/2004 (GU L 89 del 26.3.2004, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 maggio	206 245
78.0020			— 1° giugno-30 settembre	10 586
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre	11 924
78.0075			— 1° novembre-30 aprile	8 560
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	1 357
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	18 056
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	404 503
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	164 111
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	89 273
78.0155	ex 0805 50 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre — 1° gennaio-31 maggio	196 383 64 351
78.0160				
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	62 108
78.0175	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio-31 agosto	638 996
78.0180			— 1° settembre-31 dicembre	25 380
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile — 1° luglio-31 dicembre	251 007 84 984
78.0235				
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	24 312
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	32 863
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	113 101
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	18 236»

**REGOLAMENTO (CE) N. 784/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2004**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽²⁾, tali prezzi sono fissati per

periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2004.

Esso si applica dal 29 aprile all'11 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 26 aprile 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 29 aprile all'11 maggio 2004

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	13,13	10,00	24,08	13,89
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	—	—
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	6,37	—	—	—

II

(*Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*)

CONSIGLIO

**DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2004
che nomina un membro danese del Comitato economico e sociale**

(2004/395/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, che nomina i membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (¹),

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della Sig.ra Elly KJEMS HOVE, che sono state comunicate al Consiglio in data 16 gennaio 2004;

vista la candidatura presentata dal governo danese,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Henrik FALLESEN è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione della Sig.ra Elly KJEMS HOVE per la restante durata del mandato di quest'ultima, ossia fino al 20 settembre 2006.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

(¹) GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 21 aprile 2004****recante nomina di un membro titolare finlandese e di un membro supplente finlandese del Comitato delle regioni**

(2004/396/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo finlandese,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 (⁽¹⁾) reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Hasse SVENSSON, comunicate al Consiglio in data 10 novembre 2003 e un seggio di membro supplente del medesimo Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Britt LUNDBERG, comunicate al Consiglio in data 17 febbraio 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati:

- a) quale membro titolare, la sig.ra Britt LUNDBERG, membro del Parlamento regionale di Aland, in sostituzione del sig. Hasse SVENSSON;
 - b) quale membro supplente, la sig.ra Carina AALTONEN, membro del Parlamento regionale di Aland, in sostituzione della sig.ra Britt LUNDBERG;
- per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004.

*Per il Consiglio
Il Presidente
J. WALSH*

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2004
recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni**

(2004/397/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 (⁽¹⁾) reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Joan CARRETERO i GRAU, comunicate al Consiglio in data 29 marzo 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Pere ESTEVE i ABAD, Consejero de Comercio Turismo y Consumo, Generalitat de Cataluña, è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Joan CARRETERO i GRAU per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.4.2002, pag. 38.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2004
recante nomina di un membro titolare belga del Comitato delle regioni**

(2004/398/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo belga,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 (⁽¹⁾) reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Daniel DUCARME, comunicata al Consiglio in data 25 marzo 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Jacques SIMONET, ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles — capitale et ministre des pouvoirs locaux, de l'aménagement du territoire, des monuments et sites, de la rénovation urbaine et de la recherche scientifique, è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Daniel DUCARME per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004.

*Per il Consiglio
Il Presidente
J. WALSH*

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 21 aprile 2004****recante nomina di un membro titolare e di cinque membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni**

(2004/399/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo olandese,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 (¹) reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. KESSEN, comunicate al Consiglio in data 6 ottobre 2003 e cinque seggi di membri supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito:
 - alla scadenza del mandato del sig. VAN DER SLUIJS, comunicata al Consiglio in data 30 marzo 2004,
 - alla scadenza del mandato del sig. VERBEEK, comunicata al Consiglio in data 30 marzo 2004,
 - alle dimissioni della sig.ra VLIETSTRA, comunicate al Consiglio in data 8 luglio 2003,
 - alle dimissioni della sig.ra HAVEMAN, comunicate al Consiglio in data 26 gennaio 2004,
 - alla scadenza del mandato del sig. DALES, comunicata al Consiglio in data 30 marzo 2004,

DECIDE:

Articolo unico

- a) Il sig. R. L. VREEMAN, burgemeester van Zaanstad, è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. KESSEN per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.
- b) Sono nominati membri supplenti del Comitato delle regioni:
 - il sig. A. B. SAKKERS, burgemeester van Eindhoven, in sostituzione del sig. VAN DER SLUIJS,
 - il sig. N. P. M. SCHOOF, burgemeester van Alphen, in sostituzione del sig. VERBEEK,
 - il sig. LIDT DE JEUDE, burgemeester van Deventer, in sostituzione della sig.ra VLIETSTRA,
 - il sig. B. M. LEERS, burgemeester van Maastricht, in sostituzione della sig.ra HAVEMAN,
 - il sig. G. P. H. HUFFNAGEL, wethouder van Amsterdam, in sostituzione del sig. DALES,

per la restante durata del mandato in causa, vale a dire fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. WALSH

(¹) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

COMMISSIONE

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2004**

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva profoxydim

[notificata con il numero C(2004) 1512]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/400/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

agli impegni proposti dal richiedente. Il 28 marzo 2001, lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione la bozza di rapporto di valutazione.

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, a marzo 1998 la Spagna riceveva dalla società BASF AG una domanda concernente l'iscrizione della sostanza attiva profoxydim (precedentemente denominata clefoxydim BAS 625H) all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 1999/43/CE⁽²⁾ ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva.

(2) La conferma della completezza del fascicolo era necessaria onde procedere all'esame dettagliato dello stesso e consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un massimo di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce dei requisiti previsti dalla direttiva.

(3) Gli effetti del profoxydim sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente

(4) Da quando la bozza di cui sopra è stata presentata dallo Stato membro relatore, il fascicolo è ancora all'esame della Commissione e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(5) Dato che finora la valutazione non ha evidenziato motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim e fare in modo che l'esame del fascicolo prosegua. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all'eventuale iscrizione del profoxydim all'allegato I.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/30/CE della Commissione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50).

⁽²⁾ GU L 14 del 19.1.1999, pag. 30.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2004

**concernente la non iscrizione del mefluidide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva**

[notificata con il numero C(2004) 1513]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/401/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000⁽²⁾ e (CE) n. 1490/2002⁽³⁾ stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Il controllo della completezza o la valutazione della pratica non sono effettuati per le sostanze attive per le quali un notificante non soddisfa gli obblighi previsti dal regolamento. Per il mefluidide, il notificante non ha presentato entro il 23 maggio 2003 i necessari elenchi dei dati. Tale sostanza attiva non può pertanto essere iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono ritirare tutte le autorizzazioni concesse per i prodotti fitosanitari contenenti mefluidide.
- (3) Per le sostanze attive per le quali esiste soltanto un breve periodo di preavviso con riguardo alla revoca di prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti, un

periodo di moratoria non superiore ai 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Nei casi in cui è previsto un preavviso più lungo, tale periodo può essere ridotto e scadere alla fine della stagione di crescita.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mefluidide non può pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri verificano che:

- 1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti mefluidide siano ritirate entro il 26 ottobre 2004;
- 2) a decorrere dal 27 aprile 2004 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti mefluidide.

Articolo 3

Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere al più tardi il 26 ottobre 2005.

(¹) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/30/CE della Commissione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50).
(²) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).
(³) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1044/2003.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2004

recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle

[notificata con il numero C(2004) 1517]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/402/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 21,

vista la direttiva 92/40/CE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

vista la direttiva 92/66/CE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per gli attuali Stati membri, i piani di emergenza in questione sono stati approvati con la decisione 2004/102/CE della Commissione, del 26 gennaio 2004, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle⁽³⁾.
- (2) La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno presentato per approvazione i piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle.
- (3) Detti piani di emergenza soddisfano i criteri stabiliti dalle direttive 92/40/CEE e 92/66/CEE ed inoltre, a condizione di essere regolarmente aggiornati e correttamente attuati, permettono di conseguire gli obiettivi previsti.
- (4) Occorre pertanto approvare i piani presentati dai nuovi Stati membri. Per motivi di chiarezza, è necessario approvare con la presente decisione anche i piani di emergenza degli attuali Stati membri.

(5) La decisione 2004/102/CE deve quindi essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono approvati i piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle presentati dagli attuali Stati membri di cui all'allegato.

2. Sono approvati i piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle presentati dai nuovi Stati membri di cui all'allegato.

Articolo 2

La disposizione prevista all'articolo 1, paragrafo 2, si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

La decisione 2004/102/CE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽³⁾ GU L 30 del 4.2.2004, pag. 22.

ALLEGATO

Elenco degli attuali e dei nuovi Stati membri di cui all'articolo 1

Code	Country
AT	Austria
BE	Belgio
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
DE	Germania
DK	Danimarca
EE	Estonia
EL	Grecia
ES	Spagna
FI	Finlandia
FR	Francia
HU	Ungheria
IE	Irlanda
IT	Italia
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
MT	Malta
NL	Paesi Bassi
PL	Polonia
PT	Portogallo
SE	Svezia
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
UK	Regno Unito

**DECISIONE N. 2/2004 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA
del 18 marzo 2004**

**concernente le modifiche dell'appendice dell'allegato 10 all'accordo tra la Comunità europea e la
Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli**

(2004/403/CE)

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli freschi originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità, riconosce i controlli di conformità purché siano effettuati da organismi di controllo autorizzati dall'Ufficio federale dell'Agricoltura.
- (3) In virtù dell'articolo 6 dell'allegato 10, il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» esamina l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle parti e formula proposte che presenta al Comitato misto per l'agricoltura al fine di adeguare e di aggiornare la relativa appendice.
- (4) L'appendice cita gli organismi di controllo svizzeri riconosciuti.
- (5) È opportuno adeguare l'elenco degli organismi di controllo svizzeri riconosciuti, adeguamento di cui si è già tenuto conto nel regolamento (CE) n. 2590/2001 della Commissione⁽¹⁾ del 21 dicembre 2001,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'appendice è sostituito dal testo allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2004.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2004.

*Per il Comitato misto per l'agricoltura
Il presidente e il capo della delegazione comunitaria*

*Per la Comunità europea
Aldo LONGO*

*Il capo della delegazione svizzera
Christian HÄBERLI*

*Il segretario
Hans-Christian BEAUMOND*

⁽¹⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 20.

ALLEGATO

APPENDICE DELL'ALLEGATO 10

Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10

1. Qualiservice
Kapellenstrasse 5
CH-3011 BERN
-